

TRE MESI VISSUTI ... INTENSAMENTE

Nel mese di aprile è partito il nuovo progetto del Centro Studi “Nino Abbate” grazie all’apporto di Andrea Penta (Ufficio del Massimario), di Giuseppe Cernuto (giudice Tribunale Milano), di David Mancini (pubblico ministero Procura della Repubblica L’Aquila), di Gianluigi Morlini (giudice Tribunale Reggio Emilia), di Michele Ruvolo (giudice Tribunale Palermo) e di Roberta Zizanovich (Ufficio del Massimario).

Nella mail di apertura è stata proposta l’iscrizione ad una newsletter informativa. Per offrire un servizio utile e, al tempo stesso, diverso da quelli già disponibili, si è deciso di muovere dalla prospettiva di chi, lavorando tutti i giorni sui fascicoli, gradisce qualche forma di ausilio e di aggiornamento, ma non ha molto tempo da dedicare alla consultazione di materiale.

Si è, quindi, pensato di offrire un servizio snello, ma di concreta utilità, che offrisse strumenti operativi (tramite *utilities*, come ad esempio calcolatori delle pene e della prescrizione o delle tabelle del danno biologico) ed approfondimenti sia su questioni giuridiche (tramite selezione delle relazioni più interessanti rese disponibili dalla Scuola della Magistratura; lavori preparatori delle Commissioni di riforma ed iter dei disegni di legge; giurisprudenza CEDU e CGUE; rassegna civile e penale annuale del Massimario; valorizzazione della giurisprudenza di merito di qualità; abstracts sulle principali pronunce della Cassazione), sia su questioni ordinamentali (anche tramite modelli e vademecum), su questioni sindacali (con informazioni su calcolo pensioni, trattenute stipendi, malattia e maternità, indennità giudiziaria; nonché con indicazione delle convenzioni già attive per i magistrati e che spesso non conosciamo, stipulate con istituti di credito, assicurazioni, case editrici, ecc...), e, perché no, su temi di interesse generale.

Con attenzione specifica ai giovani magistrati, ma a beneficio di tutti, l’obiettivo era anche quello di proporre un repertorio di provvedimenti e di modelli di provvedimenti che potessero essere di riferimento nell’esercizio quotidiano della giurisdizione.

Lo scopo era quello di fornire informazioni con un taglio pratico, trasparente e, per quanto possibile, completo, secondo una filosofia esclusivamente divulgativa. A tal fine era già previsto che ciascun componente si sarebbe avvalso di una rete di collaboratori nei settori di volta in volta esplorati.

Abbastanza è stato fatto, con notevoli sacrifici; molto dovrà ancora essere fatto. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero possibile di colleghi, affrontando tematiche e questioni attuali e di interesse diffuso con un metodo pratico e facilmente fruibile.

Non abbiamo la pretesa di divulgare certezze, né l’ambizione di trasmettere assiomi. Nutriamo, però, la speranza di stimolare la riflessione e di garantire un prodotto qualitativamente dignitoso, utilizzando canali di informazione diversificati (uffici di merito, settori civile e penale, Procura della Repubblica, Massimario presso la Cassazione) ed esperienze provenienti da differenti aree geografiche (Milano, Reggio Emilia, L’Aquila, Roma, Napoli, Palermo).

A breve verranno messi a disposizione i contributi di colleghi operanti in Europa, al fine di consentire a tutti una comparazione su aspetti comuni. Verranno altresì inseriti video caricati su Youtube.

Al termine del primo trimestre, gli apporti forniti dai componenti del centro e dai collaboratori esterni vengono ora trasfusi nel primo numero della rivista on line, cui faranno seguito, con la medesima periodicità, altre uscite. Onde non appesantire il numero, la scelta è andata nella direzione di rinviare, per i documenti più lunghi, al portale in cui gli stessi sono inseriti per esteso.

INDICE

1) ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (6)

a) Valutazioni di professionalità

- Scheda di autorelazione (a cura di M. Ruvolo; 7-9);
- Modello parere Consiglio Giudiziario (9-13).

2) DIRIGENZA (14)

3) RESPONSABILITA' CIVILE MAGISTRATI (15)

- Europa e responsabilita' civile dei magistrati: il mito e la realta'. Prospettive interpretative e di riforma legislativa (di M. Ruvolo e V. Sciarrino): rinvio (16);
- Sentenze della Suprema Corte: primi chiarimenti (16);
- La legge di riforma della responsabilita' civile dei magistrati: rischi, incertezze e falsi timori (di A. Penta): rinvio (16);
- Audizione dei rappresentanti dell'ANM - commissione giustizia della camera dei deputati - Roma, 10 dicembre 2014: rinvio (17).

4) DISCIPLINARE MAGISTRATI

- Sentenze Suprema Corte 2014 (17-22).

5) UFFICIO DEL GIUDICE - TIROCINI FORMATIVI (23-24)

- Lo "stagismo": risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale (di M. S. Giorgi; 24-31);
- Tirocini formativi concernenti il Tribunale di Milano (a cura di G. Buffone; 31):
 1. vademecum del giudice affidatario di tirocinante (31-33);
 2. schema di progetto di tirocinio settore penale (33-36);
 3. schema di progetto di tirocinio settore civile (36-39);
 4. schema di relazione finale settore penale (39-41);
 5. schema di relazione finale sezione civile (41-43).
- Relazioni dei tirocinanti del Tribunale di Torre Annunziata (a cura di F. Di Lorenzo; 44)
 1. punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 d. l. 69/13 (di C. R. De Rosa e A. Del Sorbo): rinvio (44);
 2. il tirocinio pratico teorico ex art. 73 d.l. 69/2013 con gli occhi dello stagista(di C. V. Taiano): rinvio (44);

3. aspetti positivi e criticita' dell' art. 73 l. 98/2013, anche in una prospettiva *de iure condendo* (di G. Amodio, F. Loffredo, E. Manzo, A. Montella, C. Pietrarola): rinvio (44);
4. relazione sul tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)(di I. Menzione e F. landolo): rinvio (44).

6) PROCESSO CIVILE TELEMATICO (45-47)

- il processo civile telematico: aspetti tecnico giuridici (di A. Penta): rinvio (47).
- I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico (di V. Amendolagine, su "Il corriere giuridico"): rinvio (47).

7) NOVITA' NORMATIVE DI DIRITTO CIVILE

- Introduzione alla nuova legge sul "divorzio breve" (di A. Penta; 48-49);
- Legge n. 55 del 2015 → tavole sinottiche (a cura di G. Buffone; 49).

8) NOVITA' NORMATIVE DI DIRITTO PENALE (50)

- Relazione del Massimario su legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (a cura di P. Molino): rinvio (50);
- testo legge 22 maggio 2015, n. 68 (pdf): rinvio (rinvio);
- relazione del Massimario sulla legge 47/15 in tema di misure cautelari (di V. Pazienza): rinvio (50);
- introduzione alla legge n. 47 del 16.4.2015 in tema di misure cautelari e di riesame (di A. Penta; 50);
- Valutazione autonoma del quadro indiziario da parte del giudice (di R. Bricchetti, su "Guida al Diritto"): rinvio (50);
- Il fatto di lieve entita'(di D. Mancini; 51-53);
- relazione del Massimario sulla legge in tema di fatto di lieve entità (di G. Fidelbo e A. Corbo): rinvio (53);
- Sovraffollamento e misure cautelari personali: eccessi inquisitori o disfunzioni del processo penale? (di D. Mancini; 54-58)
- I nuovi rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito (di G. Fidelbo): rinvio (58).

9) PROCESSO PENALE E PUBBLICI MINISTERI (59-60)

10) NOVITA' DELLA CORTE DI CASSAZIONE (61)

a) Settore civile:

- sentenza Cass. SU n. 12307/2015 sulla disciplina applicabile alla impugnativa di testamento olografo: rinvio (61);
- sentenza Cass. SU n. 12310/2015 sulla possibilità di distinguere ancora all'attualità tra *mutatio ed emendatio libelli*: rinvio (61);
- sentenza Cass. SU n. 11131/2015 in tema di giurisdizione del g.o. in sede di prime applicazioni della Legge Severino (61).

b) Settore penale:

- sentenza Cass. Sez. III n. 16616/2015 in tema di violenza sessuale su minorenni: rinvio (61);
- prime pronunce dalla Corte di Cassazione sull'art. 275, comma 2 *bis*, c.p.p., come costituito dall'art. 8 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117 (61-62);
- varie: rinvio (63);
- sentenza Cass. Sez. III n. 15449/2015 in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto: rinvio (63);
- sentenza TIBO, sentenza BASILE, sentenza UNILAND-HOUSEBUILDING: rinvio (63).

11) GIURISPRUDENZA DI MERITO (64)

- La tutela del genitore "sociale": cenni (di M. Ruvolo; 64);
- Il minore ha diritto di mantenere rapporti con il genitore cd. sociale; Trib. Palermo, sez. I, decr. 6 aprile 2015 (est. M. Ruvolo; 64-74).

12) PROCESSO CIVILE

- Rassegna giurisprudenziale 2014 - Il processo di primo grado (di G. Morlini; 75-78);
- Disciplina del procedimento possessorio: cenni (di M. Ruvolo; 78);
- Trasferimento arbitrale, negoziazione assistita, novità processo civile, sommario di cognizione: rinvio (di G. Morlini; 78).

13) DIRITTO CIVILE SOSTANZIALE (79)

- Questioni in materia di condominio: cenni (di M. Ruvolo; 79-80);
- Condominio e terzi creditori (di A. Scarpa - Ufficio del Massimario - Corte di Cassazione; 80).

14) CONVENZIONI (81)

- Sintesi (a cura di F. Di Lorenzo; 81-86);
- Convenzioni varie: FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA; TOGHE - COOPERATIVA ALICE; LIBRERIE; VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.; ASSEGNAZIONE SUSSIDI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA'; SUSSIDI SCOLASTICI; UNIPOL ASSICURAZIONE CASO MORTE; UNIPOL FONDO PENSIONE APERTO; ASSICURAZIONE SANITARIA MARSH - RIMBORSO SPESE MEDICHE; ASSICURAZIONE SANITARIA MARSH - RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE, EXTRARICOVERO; CONVENZIONI BANCARIE AUXILIA (86-87).

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO



Valutazioni di Professionalità

Le fonti di conoscenza: le fonti attualmente ammesse. La discussione, ancora attuale, sulla opportunità o meno di ampliare le fonti di conoscenza includendo i pareri dei consigli dell'Ordine degli avvocati, del Presidente della Corte di Appello (in caso di magistrati addetti al primo grado) e, in caso di giudicanti penali, quello del Procuratore della Repubblica, mentre in caso di magistrati requirenti, quello del Presidente del Tribunale (c.d. pareri incrociati). La conoscenza diretta di un membro del Consiglio Giudiziario: possibile rilevanza e procedura di oggettivazione del dato. Riflessione sull'utilità effettiva dell'acquisizione dei verbali di udienza

Il parametro della capacità: indici rivelatori e strumenti di misurazione del parametro. In particolare: i provvedimenti a campione; rapporto tra provvedimenti emessi e successivi gradi del procedimento (difficoltà diffusa di estrapolazione del dato); attitudine ad organizzare il proprio ruolo e ritardi nel deposito dei provvedimenti (se il magistrato in valutazione presenta ritardi nei depositi dei provvedimenti, questo fatto incide anche sulla valutazione del parametro della capacità, e, in caso di risposta affermativa, quando e in che misura?).

Il parametro della laboriosità: la congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati; i labili contorni della nozione di "congruità"; il rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare del 2007) e il rapporto di questo parametro con gli standard di rendimento; i tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi; la scarsa produttività ascrivibile all'organizzazione dell'ufficio o a decisioni di ripartizioni dei carichi ascrivibile al dirigente quando e come può giustificare la scarsa produttività del magistrato? Valutazione del parametro in una prospettiva di genere: la maternità e le necessità di cura ed assistenza di familiari incidono sul parametro in questione?

Il parametro della diligenza: in particolare il rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie; i ritardi e la valutazione comparativa con gli altri magistrati addetti alla sezione o all'ufficio; il diverso atteggiarsi del parametro a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti del magistrato in valutazione; rapporti con le decisioni organizzative di competenza del dirigente; una produttività superiore agli altri magistrati addetti al settore giustifica i ritardi?; in caso di ritardi già oggetto di procedimento disciplinare, in che misura la decisione (positiva o negativa) del giudice disciplinare influisce sul parametro? Valutazione del parametro in una prospettiva di genere: i ritardi in coincidenza con maternità o situazioni in cui è richiesta la cura e l'assistenza ai familiari da parte del magistrato sono giustificati?

Il parametro dell'impegno: in particolare l'omessa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla SSM, sia in sede centrale che in sede decentrata: quando l'omessa partecipazione comporta un giudizio di "carenza" o di "grave carenza" del parametro?; quali sono i fatti che possono giustificare l'omessa richiesta e partecipazione ai corsi?; valutazione del parametro in una prospettiva di genere: la maternità o le esigenze di cura ed assistenza ai familiari giustifica la mancata partecipazione ai corsi?

I rapporti tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità : una relazione dai contorni ancora non chiari: necessità di meglio definire i rapporti tra questi due procedimenti e, in caso di influenza di una condanna disciplinare, l'ambito temporale di efficacia del giudicato disciplinare.

Il procedimento di valutazione di professionalità : in particolare l'importanza dell'autorelazione (criteri e linee guida per la redazione di una efficace, pertinente e completa autorelazione); l'eventuale rilevanza dei titoli scientifici; il rispetto del contraddittorio e le prerogative difensive del magistrato sottoposto a valutazione.

Valutazione di professionalità , completezza delle informazioni e necessità di semplificazione del procedimento: un equilibrio difficile ma non impossibile. Proposte e prospettive.

AUTORELAZIONE DI _____

AI FINI DELLA _____ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

1. Dati generali del magistrato.

Cognome e nome: _____;

Luogo e data di nascita: _____, _____;

Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario): D.M. _____;

Periodo in valutazione: dal _____ (fine quadriennio precedente) al _____ (fine quadriennio in valutazione);

Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione2: _____;

Ufficio e settore di appartenenza: _____.

2. Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera.

2.1. Ricostruzione della carriera.

- decreto ministeriale di nomina in data _____;

- nomina a magistrato di tribunale (o prima valutazione di professionalità):

decorrenza dal _____ (delibera del CSM del _____);

- seconda valutazione di professionalità: decorrenza dal _____ (delibera CSM del _____);

- ecc.

2.2. Dati delle precedenti valutazioni di professionalità.

- parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _____ del _____ - nomina a magistrato di tribunale (o riconoscimento della prima valutazione di professionalità);

- parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _____ del _____ seconda valutazione di professionalità;

- ultimo parere del Consiglio Giudiziario: in data _____ per la _____ valutazione di professionalità (o per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di _____);

3. Sintesi dei pareri resi in precedenza dai competenti Consigli giudiziari.

4. Valutazione in ordine al parametro della "capacità".

4.1. Titoli di studio ed esperienze post-universitarie.

4.2. Attività giudiziaria svolta nel quadriennio.

4.3. Tecniche di indagine. Modalità e loro particolarità.

4.4. Attività organizzativa e gestionale.

4.5. Provvedimenti giurisdizionali pubblicati su riviste giuridiche o su banche dati.

4.6. Complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate.

4.7. Rapporto tra provvedimenti emessi e successivi gradi di giudizio.

4.8. Modalità di gestione dell'udienza.

4.9 Contributi forniti in camera di consiglio.

4.10. Organizzazione del lavoro.

4.11. Conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti ed all'efficace gestione dell'attività giudiziaria.

4.12. Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale e sue modalità.

4.13. Pubblicazioni scientifiche.

4.14. Attività scientifiche e culturali, incarichi di docenza, collaborazione con istituti universitari, relazioni su tematiche giuridiche in incontri di studio non organizzati dal C.S.M. o dalla Scuola Superiore della Magistratura.

4.15. Partecipazione all'attività di formazione del CSM o della Scuola Superiore della magistratura in sede centrale o decentrata come relatore, esperto formatore o coordinatore di gruppi di lavoro.

4.15. Altre attività organizzative svolte su incarico del CSM, della Scuola Superiore della Magistratura, del Capo dell'Ufficio, del Presidente di Sezione o del Procuratore aggiunto.

4.16. Partecipazione a commissioni esami avvocato, commissioni esami mot, tavoli di studio, osservatori, comitati pari opportunità, commissione flussi, ecc.

4.17. Conoscenza delle lingue straniere.

4.18. Conoscenza dei sistemi giuridici di altri Paesi.

5. LABORIOSITA'.

5.1. Produttività. Riduzione del carico di lavoro. Tempi di definizione dei procedimenti.

5.2 Collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio.

6. DILIGENZA

6.1. Numero di udienze tenute.

6.2. Rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti.

6.3 Rispetto degli impegni prefissati.

6.4. Partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza.

7. IMPEGNO

7.1 Disponibilità ad applicazioni, supplenze e coassegnazioni.

7.2 Partecipazione ad eventuali iniziative per lo smaltimento dell'arretrato o per la migliore gestione dell'Ufficio. Attività di collaborazione con il Capo dell'Ufficio o con il Presidente di Sezione o con il Procuratore Aggiunto.

7.3. Attività svolta quale componente del Consiglio giudiziario.

7.4. Frequenza degli incontri di studio organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura in sede centrale e in sede decentrata.

7.5. Attività di presidente o di componente di uffici elettorali.

DATA

FIRMA

[Scarica il documento in word](#)

Consiglio giudiziario - Parere per la valutazione di professionalità

(Allegato 2)

Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di _____

PARERE PER LA _____ VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

del dott. _____

A. Dati generali del magistrato

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Decreto di nomina a magistrato ordinario (già uditore giudiziario):

Periodo di valutazione:

Funzioni ricoperte nel periodo in valutazione:

Ufficio e settore di appartenenza:

B. Fonti di conoscenza:

1 Relazione del

- 2 Rapporto del Capo dell'Ufficio.....del....
- 3 Parere del Consiglio Giudiziario del.....
- 4 Provvedimenti a campione del.....
- 5 Verbali a campione del.....
- 6 Statistiche.....
- 7 Produzioni spontanee.....

B1. Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera:

Ricostruzione della carriera:

- decreto ministeriale di nomina in data
- data delle precedenti valutazioni di professionalità

B.2 Sintesi dei pareri:

Ci si richiama integralmente, (salvo dissenso per ragioni da esplicitare) ai pareri precedenti

C. Giudizio in ordine all' indipendenza, imparzialità ed equilibrio:

O Nulla da rilevare

O Difetti o criticità (da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto)

D. Valutazione in ordine al parametro della "capacità":

D.1

a) Provvedimenti giudiziari

- Tecnica redazionale ed espositiva
- Uso dello strumento informatico
- Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale

b) Tecniche di indagine:

- Correttezza

- Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale
-

D.2 Sulle eventuali significative anomalie del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, in relazione all'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedurali o processuali o all'adozione di misure cautelari:

D.3 Sulle modalità di gestione dell'udienza, in termini di corretta conduzione o partecipazione:

D.4 Sul livello dei contributi forniti in camera di consiglio:

D.5 Sull'attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro e sulla capacità organizzativa e direttiva:

D.6 Sulla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari e i magistrati destinatari del coordinamento¹:

E. Valutazione in ordine al parametro della "laboriosità":

E.1 Sulla congruità del numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati:

E.2 Sul rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti (individuati ai sensi del Capo V n.2 lett. b) Circolare prot. del 2007):

E.3 Sui tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi (secondo quanto accertato ai sensi del Capo V n.2 della lett. b) Circolare prot. 20691 dell'8 ottobre 2007 approvata il 4 ottobre 2007):

E.4 Sulla collaborazione prestata per il buon andamento dell'ufficio

F. Valutazione in ordine al parametro della "diligenza":

F.1 Sul rispetto degli impegni prefissati, del numero di udienze nonché dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti o, comunque, per il compimento di attività giudiziarie, tenuto conto della comparazione con gli altri magistrati dell'ufficio o della sezione (desumibile dal prospetto dei ritardi allegato al rapporto), delle cause che hanno determinato eventuali ritardi e dei provvedimenti organizzativi eventualmente adottati:

F.2 Sulla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l'evoluzione della giurisprudenza:

G. Valutazione in ordine al parametro "impegno":

G.1 Sulla disponibilità alle sostituzioni riconducibili ad applicazioni e supplenze nonché sulla consistenza della collaborazione prestata su richiesta del dirigente dell'ufficio o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro in ordine alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico

G.2 Numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i quali il magistrato abbia dato la disponibilità a partecipare o ai quali abbia effettivamente partecipato:

Giudizio finale :

- sull'indipendenza, imparzialità, equilibrio

O positivo

O negativo

- sulla capacità

O positivo

O carente

O gravemente carente

- sulla laboriosità

O positivo

O carente

O gravemente carente

- sulla diligenza

O positivo

O carente

O gravemente carente

- sull'impegno

O positivo

O carente

O gravemente carente

I. Valutazione di professionalità:

I.1.Svolgimento del procedimento:

I.2.Motivazione:

I.3.Dispositivo:

Data_____

Il Presidente del Consiglio giudiziario

DIRIGENZA

CRITERI DI SELEZIONE

La necessità di una maggiore oggettivazione dei criteri di scelta e della loro rilevanza onde evitare che la discrezionalità non diventi arbitrio o, per lo meno, non sia percepita come tale: analisi e proposte.

I criteri di selezione analizzati in una prospettiva di genere.

I parametri considerati in sede di valutazione di professionalità e i parametri rilevanti per l'individuazione del dirigente: un rapporto i cui contorni non sono ancora del tutto definiti.

Il dirigente che vorremmo: identikit del buon dirigente e ruolo del dirigente.

La rilevanza della specificità delle funzioni e della conoscenza dell'ufficio giudiziario: i criteri di selezione del dirigente devono essere valutati in generale o con riferimento allo specifico ufficio per il quale la selezione è effettuata?

L'effettiva rilevanza del progetto organizzativo realizzato dall'aspirante dirigente.

Fuori ruolo e dirigenza: un rapporto ancora non chiaro. Opportunità di definizione di criteri trasparenti e predeterminati di valutazione dei periodi trascorsi fuori ruolo, anche in rapporto ai tempi e alla natura del fuori ruolo medesimo.

Il requisito della frequentazione di un corso per dirigenti organizzato dalla SSM e la valutazione delle attitudini da parte di quest'ultima: la necessità di una regolamentazione di dettaglio da parte della normativa secondaria; l'individuazione e la comprensione dei parametri di valutazione; l'esigenza di rendere trasparente ed intellegibile il procedimento di valutazione; la necessaria creazione di spazi di contraddittorio nel procedimento di valutazione; la regolamentazione dei rapporti tra SSM e CSM nella selezione dei dirigenti.

FORMAZIONE DEL DIRIGENTE

La formazione iniziale e la formazione permanente: contenuti e modalità; la diversa formazione richiesta per rivestire funzioni dirigenziali requirenti, rispetto alle funzioni dirigenziali giudicanti; le diverse competenze professionali richieste per la dirigenza di un ufficio medio-piccolo, rispetto a quelle necessarie per la direzione di un ufficio grande e/o metropolitano; le conoscenze ordinamentali e quelle manageriali richieste.

VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE E PROCEDIMENTO DI CONFERMA

Le fonti di conoscenza: analisi della attuale normativa e parziale diversità di procedura con riferimento ai rapporti richiesti a seconda che si tratti di un incarico semidirettivo o direttivo; il ruolo dei Consigli dell'Ordine; è necessario ampliare le fonti di conoscenza (es. prevedendo una consultazione dei magistrati sottoposti al dirigente, oppure consultando anche altri soggetti esterni all'ufficio, abituali interlocutori dello stesso)? Problematicità della questione.

I parametri rilevanti, la misurazione delle performance e la loro valutazione sia ai fini della conferma, che ai fini dell'attribuzione di nuovi incarichi direttivi.

Il ruolo ed il potere dei Consigli Giudiziari nella procedura di conferma.

LA NUOVA RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI

Quale monitoraggio dei concreti effetti della novella per formulare proposte concrete al fine di evitare che la sua applicazione comporti anche minimi rischi per il corretto esercizio della giurisdizione?

Occorre monitorare le attività di indebita supplenza alle quali i Magistrati fanno quotidianamente fronte e che costituiscono indubbiamente un appesantimento non dovuto del già oneroso carico di lavoro, particolarmente rischioso alla luce dei nuovi parametri normativi di responsabilità civile?

Occorre chiedere ai dirigenti che ridefiniscano gli obiettivi di produttività già indicati nei programmi di gestione?

Qual è il rapporto tra responsabilità civile e carichi insostenibili?

Secondo un'interpretazione sistematica coerente quando l'errore, anche grave, si è verificato in contesti in cui il singolo si è trovato a gestire carichi insostenibili ed esorbitanti rispetto a quelli individuati come esigibili, tale condizione può determinare necessariamente una concorrente responsabilità organizzativa dell'Amministrazione che agisce in sede di rivalsa?

Europa e responsabilità civile dei magistrati: il mito e la realtà.

I costi della responsabilità civile dei magistrati per il Paese: il caso delle sezioni misure di prevenzione.

Responsabilità civile vs. responsabilità sociale dei magistrati.

Il pensiero di Rosario Livatino.

EUROPA E RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI: IL MITO E LA REALTA'. PROSPETTIVE INTERPRETATIVE E DI RIFORMA LEGISLATIVA (di Michele Ruvolo e della ricercatrice di diritto privato Vera Sciarrino dell'Università Kore di Enna)

Responsabilità civile dei magistrati: i primi chiarimenti dopo la riforma

Responsabilità civile dei magistrati: i primi chiarimenti dopo la riforma Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 (Pres. Agrò, rel. Citterio)

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO - AZIONE PROMOSSA DALLA PARTE - MAGISTRATO DESTINATARIO DELL'AZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI DEBITORE - ESCLUSIONE (l. 117/1988 come modificata dalla l. 18 del 2015)

Il magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex lege 117/1988 non assume mai la qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto. Ciò per l'assorbente ragione che la domanda (anche dopo la legge n. 18/2015) può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato (salvi i casi di condotta penalmente rilevante, ex art. 13). Né la eventualità di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nel caso in cui quell'originaria azione si sia conclusa con la condanna dell'Amministrazione, muta la conclusione, perché i presupposti e i contenuti dell'azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell'azione diretta della parte privata nei confronti dello Stato (art. 7; artt. 2, 3). Il che tra l'altro impone di escludere che anche nel caso di intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex lege n. 117/1988 (art. 6), si instauri un rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche solo potenziale debitore della prima

Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 (Pres. Agrò, rel. Citterio)

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO - AZIONE PROMOSSA DALLA PARTE - OBBLIGO DEL MAGISTRATO DI ASTENERSI - ESCLUSIONE (l. 117/1988 come modificata dalla l. 18 del 2015)

L'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi della legge 117/1988 anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 18/2015 non costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato.

Disciplinare magistrati

n. 69/14 Rel. Forte

**- Disciplinare magistrati - ritardo nel deposito di sentenza - Sezione disciplinare CSM irroga sanzione della
censura - ricorso (Ric. 17602/13).**

SU rigettano il ricorso, per la gravità dei ventidue ritardi ultra annuali nel deposito delle sentenze, ritardi per i quali nessuna giustificazione è stata fornita dal magistrato incolpato che, sia prima che dopo tale periodo, ha tenuto comportamenti analoghi di tardivi depositi sia pure inferiori all'anno.

n. 1516/2014 Rel. Amatucci

**- Disciplinare magistrati - fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni a distanza di molti anni - CSM,
sezione disciplinare, assolve - impugnazione del procuratore generale (Ric. 14801/2013)**

SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare - con motivazione congrua in relazione all'incolpazione, così come formulata - ha ritenuto che, in relazione ai fatti emersi, non vi fossero elementi per dire violato il dovere di laboriosità o per affermare che fosse dovuto a negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 81, 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ. SU osservano in motivazione: se ogni giudice fissasse per la precisazione delle conclusioni "un numero di cause pari al limite delle sentenze che può redigere in un anno, non avrebbe poi spazio per poter fissare a breve le cause che presentassero connotati di urgenza. Benché vada detto che meriterebbe censura qualsiasi atteggiamento volto ad aumentare il da farsi in un più lontano futuro al precipuo scopo di alleggerire l'impegno più vicino nel tempo, come tale più probabilmente destinato ad essere adempiuto dalla stessa persona fisica del magistrato che il rinvio dispone".

n. 1522/2014 Rel. Forte

**- Disciplinare magistrati - misure cautelare della sospensione da stipendio e funzioni - richiesta di revoca -
Sezione disciplinare CSM respinge - ricorso (Ric. 19797/13 + 20639/13).**

SU rigettano (e dichiarano inammissibile il ricorso dell'Avv. ... che si dichiara titolare di autonomo potere di impugnativa, mentre non è legittimato a proporre in proprio il ricorso contro l'ordinanza della Sezione disciplinare del CSM di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio come misura cautelare). (a) E' legittimo il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, applicabile anche prima del d.lgs. n. 109 del 2006 ai sensi dell'art. 233 dell'ordinamento giudiziario, come misura accessoria che garantisce al magistrato sottoposto a procedimento penale e soggetto a misura restrittiva della libertà personale, di poter ricevere tutto o parte di quanto ad esso di regola spetta quale sua retribuzione e in corrispettivo delle funzioni sospese per ragioni di disciplina, per la sola qualifica di giudice ancora rivestita. (b) In sede disciplinare e ai fini della sospensione dalle funzioni e del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, la Sezione disciplinare può valutare anche i fatti come ricostruiti in una sentenza ancora non passata in giudicato, valutandoli, ovviamente, come meri indizi di attribuibilità dell'incolpazione disciplinare al magistrato.

n. 6826/2014 Rel. Petitti

- Disciplinare magistrati - revisione della sentenza disciplinare - Sezione disciplinare CSM dichiara inammissibile l'istanza - ricorso (Ric. 20459/13).

SU rigettano il ricorso. La revisione della sentenza disciplinare è ammissibile, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006, soltanto in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali. Resta invece preclusa la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia. Inoltre, l'istanza di revisione non può essere finalizzata alla richiesta di nuova valutazione ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.

n. 6827/2014 Rel. Di Amato

Disciplinare magistrati - pubblico ministero minorile - dichiarazioni rese in pubblico a giornalisti nella totale inosservanza delle disposizioni del capo dell'Ufficio - Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura - ricorso (Ric. 20939/13).

SU accolgono, cassano e rinviando. La condotta con la quale il magistrato si difende dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, non si pone di per sé, ma solo per i mezzi concretamente usati, in contrasto con il valore dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, il magistrato deve sempre uniformarsi. Ne consegue che, nel caso in cui il magistrato faccia ricorso per difendersi ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio ex ante che, avendo riguardo alle specifiche circostanze che hanno connotato la lesione dell'onore del magistrato, non può limitarsi ad individuare astratte alternative percorribili, senza prevedere quali siano gli effettivi risultati che con esse il magistrato avrebbe potuto ottenere a tutela del suo onore professionale, in relazione alle esigenze di difesa come concretamente emerse.

n. 7307/2014 Rel. Bucciante

Disciplinare magistrati - giudice di tribunale - ritardi nel deposito di sentenze - CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura - ricorso (Ric. 23620/13).

SU accolgono in parte e rinviando. Il giudice disciplinare deve dare esplicita risposta alla richiesta, che gli sia stata rivolta dal magistrato incolpato, di applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, la quale può operare con riferimento ad ogni violazione deontologica, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, come nel caso del ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

n. 7308/2014 Rel. Bucciante

Disciplinare magistrati - giudice di tribunale - ritardi nel deposito di sentenze - CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura - ricorso (Ric. 23683/13).

SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi, il termine di un anno rappresenta un limite comunque invalicabile, salvi i casi eccezionali; si tratta di un termine assoluto, che già contiene in sé e assorbe il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto. La tempestività è richiesta nell'interesse dell'ordinamento, sicché è ininfluenza che la sua mancanza eventualmente non comporti pregiudizio per le parti.

n. 7309/2014 Rel. Piccininni

- Disciplinare magistrati - giudice del tribunale per i minorenni - episodi di disprezzo, insolenza e cattiva educazione nei confronti di operatori dei servizi sociali e di esperti nel corso di udienza - CSM, sezione disciplinare, irroga sanzione della censura - ricorso (Ric. 21453/13).

SU rigettano il ricorso. SU rilevano che la Sezione disciplinare ha ritenuto oggettivamente gravi gli episodi contestati, in quanto in contrasto con il dovere di correttezza che il giudice deve rispettare nell'esercizio delle funzioni, gravità non attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio.

n. 7310/2014 Rel. Piccininni

Disciplinare magistrati - giudice fallimentare - CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione della rimozione - ricorso (Ric. 23681/13).

SU respingono il ricorso. (a) Al ricorso per cassazione in tema di sanzioni disciplinari contro magistrati, la nomina di un secondo difensore deve avvenire in conformità dell'art. 83 c.p.c. (b) Poiché gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente sono riconducibili ad una identica vicenda, la sospensione del procedimento penale per pregiudizialità penale è stata correttamente disposta anche con riferimento ai fatti non specificamente ricompresi nel capo di imputazione, come l'addebito relativo ai ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, sicché la relativa eccezione di estinzione è stata esattamente respinta. (c) Con motivazione congrua la Sezione disciplinare ha ritenuto provato l'addebito concernente l'indebita acquisizione di procedure tabellari, sulla base degli accertamenti compiuti sia in sede penale che amministrativa implicitamente richiamati, ulteriormente valorizzati dall'ingente numero di assegnazioni non automatiche.

n. 9250/2014 Rel. Piccialli

- Disciplinare magistrati - giudice civile - ritardo nel deposito di sentenze - CSM, Sezione disciplinare, infligge censura - ricorso (Ric. 1589/2014).

SU rigettano il ricorso. In tema di ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari, le gravi ed impellenti esigenze di assistenza familiare del magistrato incolpato non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia, rimanendo aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall'ordinamento per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi ed aspettative.

n. 10626/2014 Rel. Petitti

- Disciplinare magistrati - pubblico ministero - mancata astensione - Sezione disciplinare CSM irroga sanzione censura - ricorso (Ric. 20465/13).

SU cassano senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione disciplinare non poteva essere promossa in quanto estinta per effetto del decorso del termine annuale di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006.

n. 10627/2014 Rel. Amatucci

Disciplinare magistrati - GIP - adozione di ordinanza custodiale (annullata dal tribunale del riesame) motivata con la riproduzione testuale della richiesta del pubblico ministero - CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura - ricorso (Ric. 23666/13).

SU rigettano il ricorso. Il recepimento letterale delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è bensì consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell'accorciamento dei tempi di redazione dei provvedimenti giudiziari, ma occorre che la riproduzione sia manifestata e che la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendo risolversi nel mero assorbimento dell'atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del "copia-incolla".

n. 10628/2014 Rel. Amatucci

Disciplinare magistrati - giudice di tribunale - redazione di due sentenze –scannerizzando|| la conclusione della parte - CSM, sezione disciplinare, infligge sanzione censura - ricorso (Ric. 23769/13).

SU accolgono il ricorso e cassano senza rinvio. (a) Quante volte il comportamento abitualmente o gravemente scorretto sia costituito dall'emissione di provvedimenti con motivazione ricopiata (ed in questo senso privi di motivazione), l'insita indeterminatezza dei destinatari del comportamento stesso impedisce la configurabilità dell'illecito di cui alla lettera d) dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, che ha riguardo a comportamenti scorretti nei confronti di soggetti determinati, per quanto non necessariamente individuati. (b) Non è sufficiente ad escludere la sussumibilità del fatto nell'ambito applicativo della lettera l) dell'art. 2 del citato d.lgs. la considerazione che anche una motivazione integralmente ricopiata da un atto difensivo di parte può essere ampiamente idonea a sorreggere la decisione e che, se tanto accade, non si può dire che una motivazione manchi. La decisione deve costituire il risultato di una fase di autonoma elaborazione da parte del

giudice nella sua imprescindibile posizione di terzietà. Il pedissequo, letterale e non evidenziato recepimento di quanto scritto da una parte in tanto è idoneo ad integrare l'illecito di cui alla lettera l) in quanto sia tale, in concorso con ulteriori elementi sintomatici, da poter effettivamente indurre a ritenere che il giudice non abbia compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed abbia così violato l'elementare dovere di garantire che la decisione sia stata assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive. (c) Da notare che la decisione della cassazione senza rinvio dipende dal fatto che nel caso di specie sarebbe stato configurabile esclusivamente l'illecito di cui alla lettera l), invece espressamente escluso, e non anche quello di cui alla lettera d), per il quale l'incolpato è stato condannato.

n. 11228/2014 Rel. Bucciante

- Disciplinare magistrati - GIP - omesso controllo termini di scadenza della custodia cautelare - CSM, Sezione disciplinare, infligge censura e trasferimento - ricorso (Ric. 1430 del 2014).

SU sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, limitatamente alle parole da "quando ricorre" a "nonché", in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'automatismo del trasferimento ad altra sede od ufficio, che si correla a tutti i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ad avviso delle SU, il legislatore avrebbe disposto l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, bensì accomunati dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio per una delle parti, ma che possono risultare di ben diversa gravità, essendovi inclusi anche comportamenti colposi. Ai fini della delibazione della rilevanza della questione, SU ribadiscono che, in caso di ritardo nella scarcerazione di imputati o indagati, le previsioni delle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 sono entrambe contestualmente applicabili.

n.19885/2014 - Rel. Virgilio

- Disciplinare magistrati - ritardi nel deposito di sentenze penali e scorrettezze verso colleghi - La Sezione irroga la sospensione per anni due ed il trasferimento d'ufficio - ricorso (Ric. 2587/14)

SU rigettano il ricorso. (a) SU ribadiscono il principio secondo cui nella fattispecie di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, anche in ragione della necessità di assicurare la prevedibilità della sanzione e un trattamento uniforme in presenza di situazioni analoghe, il ritardo superiore ad un anno nel deposito di provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, sempre che non siano allegare dallo stesso e accertate dal giudice disciplinare circostanze oggettive e assolutamente eccezionali, che giustificano l'inottemperanza del precetto sui termini di deposito.

Invero, il superamento del termine annuale - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - fa presumere il carattere ingiustificato del ritardo, non potendo ritenersi

necessario per la stesura ed il connesso deposito di qualunque provvedimento un tempo superiore a quello occorrente per la celebrazione del processo di cassazione che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa. (b) Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, l'esercizio del potere di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., oltre al rilievo che deve avere ad oggetto un thema probandum nuovo, costituisce, in ogni caso, una facoltà subordinata ad una valutazione di assoluta necessità.

n. 19892/2014 - Rel. Petitti

- Disciplinare Magistrati - interferenze trasversali per la partecipazione a concorso a posto direttivo superiore di merito - la sezione applica la censura - questioni di incompatibilità dei componenti - ricorso per cassazione (Ric. 5879/2014)

SU accolgono il primo motivo, cassano e rinviando. SU accolgono la censura di nullità della sentenza impugnata perché emessa da un collegio composto in modo diverso da quello che aveva partecipato alla precedente udienza, quando si era svolta la trattazione e l'assunzione della prova testimoniale ammessa.

n. 19976/2014 - Rel. Bernabai

Disciplinare Magistrati - mancata astensione di consigliere di Corte di Appello versante in situazione di incompatibilità - la Sezione applica l'art. 3 bis del d.lgs. 109 del 2006 - ricorso d

SU rigettano il ricorso. È inammissibile per carenza di interesse ad agire l'impugnazione avverso sentenza della Sezione disciplinare del CSM che abbia assolto il magistrato dalla incolpazione ascrittagli in considerazione della scarsa offensività del fatto.

n. 20450/2014 - Rel. Cappabianca

Disciplinare Magistrati - ritardi nel deposito di sentenze civili e penali - la sezione applica la perdita di anzianità di mesi quattro e nega il 3 bis - ricorso per cassazione (R.g. 6859/14).

SU accolgono, cassano e rinviando. Nel caso in cui il magistrato sia stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere posto in essere, in un determinato arco di tempo, condotta di reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, è preclusa, in virtù del generale principio del ne bis in idem, la possibilità dell'esercizio dell'azione disciplinare con riferimento ad ulteriori ritardi ricadenti nel medesimo arco di tempo; la preclusione non si estende, tuttavia, alle porzioni di detti ulteriori ritardi successive alla data di riferimento temporale dell'incolpazione, ancorché si tratti di ritardi cessati anteriormente alla pronuncia, passata in giudicato, sull'incolpazione medesima.

n. 20568/2014 - Rel. Bandini

Disciplinare Magistrati - giudice - ritardi nel deposito di sentenze civili e penali - perdita di anzianità - ricorso (Ric. 8092/14)

SU rigettano il ricorso. (a) La pronuncia della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore Magistratura non può essere impugnata presso le Sezioni unite della Corte di cassazione per lamentare la diversa valutazione riservata ad altro magistrato, incolpato della stessa infrazione, atteso che la contraddittorietà della motivazione, per essere rilevante, deve emergere dalla medesima sentenza e non dal raffronto tra vari provvedimenti, seppure dello stesso giudice, ed atteso, inoltre, che il ricorso avverso le pronunce disciplinari del Consiglio non può introdurre un sindacato sui poteri discrezionali dell'organo, mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, avendo tali pronunce natura giurisdizionale e non amministrativa. (b) La durata di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, se non siano allegare da quest'ultimo e accertate dalla Sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l'inottemperanza al precetto sui termini di deposito.

n. 20570/2014 - Rel. Giusti

Disciplinare Magistrati - Giudice - procedimento disciplinare - definizione con sentenze di n.d.p. per cessazione dell' incolpato dall' ordinamento giudiziario - istanze di revisione - la Sezione le dichiara inammissibili - Ricorso per cassazione - (Ric. 10547/14)

SU dichiarano inammissibile. In tema di disciplinare magistrati, la discussione davanti alle sezioni unite è riservata al solo professionista abilitato, con esclusione della difesa personale dell'incolpato.

n. 22610/2014 - Rel. Di Palma

Disciplinare Magistrati - pubblico ministero - comportamento scorretto verso colleghi con l' invio di e-mail ad una mailing-list della locale ANM - ammonimento - ricorso (Ric. 8022/14)

SU accolgono il secondo motivo, rigettando il primo ed assorbito il terzo; cassano e rinviando. SU rilevano la radicale diversità tra l'oggetto degli illeciti formalmente contestati nel capo di incolpazione (illecito funzionale di comportamento scorretto nei confronti di altri colleghi) e quello ritenuto nella sentenza impugnata (illecito extrafunzionale di offesa alla reputazione di altri magistrati mediante l'attribuzione di fatti determinati).

n. 22611/2014 - Rel. Di Palma

Disciplinare Magistrati - Giudice del Tribunale di Sorveglianza - ritardi nel deposito dei provvedimenti - recidiva - sanzione della sospensione per anni uno - Ricorso per cassazione - (Ric. 10496/14).

SU accolgono nei termini di cui in motivazione, cassano e rinviando. Al fine di stabilire se il magistrato di sorveglianza sia incorso in ritardi disciplinarmente rilevanti, è indispensabile non soltanto distinguere tra i vari procedimenti, ma anche individuare lo schema tipico prefigurato dal legislatore per ciascuno di essi, al fine di determinare con

sufficiente precisione il momento in cui il procedimento è in grado di essere concluso, cioè il momento della deliberazione, quale dies a quo del termine di cinque-quindici giorni rispetto al quale computare l'eventuale ritardo nel compimento degli atti del magistrato di sorveglianza.

n.23068/2014 - Rel. Greco

Disciplinare Magistrati - comportamento scorretto verso le parti - La Sezione irroga la censura - ricorso (Ric. 2602/14).

SU - con ordinanza interlocutoria - rinviando la causa a nuovo ruolo disponendo che l'avviso di udienza sia notificato al magistrato ricorrente presso l'Ufficio di attuale appartenenza. (Nella specie, l'incolpato aveva proposto il ricorso personalmente, indicando come domicilio il proprio ufficio di merito, e l'avviso di udienza gli era stato notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione).

n.23071/2014 - Rel. Frasca

- Disciplinare Magistrati - giudice dell' esecuzione civile - misura cautelare del trasferimento d' ufficio - ricorso (Ric. 12216/14)

SU rigettano il ricorso. (a) In tema di disciplinare magistrati, il paradigma cui il ricorso per cassazione deve ispirarsi a livello di contenuto-forma è quello dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo soggetto alla normativa processuale penale quanto alla fase di proposizione. (b) In tema di legittimo impedimento a comparire dell'incolpato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice disciplinare, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità assoluta di comparire. (c) Una volta verificatasi l'adozione di un provvedimento da parte di un magistrato di un ufficio giudiziario nell'ambito dei poteri riconosciutigli sull'affare assegnatogli per la trattazione, l'adozione da parte di altro magistrato dell'ufficio assegnatario di altro affare, sul presupposto che l'affare su cui l'altro magistrato ha provveduto dovesse necessariamente essergli attribuito per legge, cioè secondo le regole processuali a cui l'affare è riconducibile, di altro provvedimento, diretto espressamente a porre nel nulla l'efficacia del provvedimento adottato dall'altro magistrato, costituisce di per sé, indipendentemente dalla circostanza che effettivamente il convincimento del secondo magistrato sia corretto, comportamento del tutto abnorme ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ff, in quanto si connota come adozione di un provvedimento al di fuori di ogni previsione processuale. (d) Il principio di completezza o autosufficienza connota anche il ricorso per cassazione disciplinato dal codice di procedura penale.

n.23677/2014 - Rel. Bernabai

Disciplinare Magistrati - Pubblico Ministero - incolpazione di acquisizione dal terminale dell' Ufficio di materiale pedopornografico - sospensione e rigetto del ricorso da parate delle S.U. - rimozione - Ricorso per cassazione (Ric. 9480/14)

SU rigettano il ricorso. SU rilevano che il giudice disciplinare ha messo in risalto il profondo discredito legato alla tipologia di illecito, sottolineando la quantità ingente di materiale pedopornografico detenuto, definita addirittura enorme da un testimone.

n.25136/2014 - Di Iasi

Disciplinare magistrati - procuratore della Repubblica - interferenza al fine di escludere un'aggravante (che avrebbe comportato il passaggio alla DDA distrettuale) e trattenere il procedimento - irrogazione della censura - ricorso (Ric.6061/14)

SU accolgono il secondo motivo, rigettano il primo e dichiarano assorbito il terzo; cassano senza rinvio. (a) L'adozione di un provvedimento cautelare (trasferimento) nel corso delle indagini non determina incompatibilità a partecipare al successivo giudizio disciplinare per i componenti della Sezione disciplinare del CSM. (b) Per la configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato) è essenziale l'oggettiva idoneità della condotta a determinare la modificazione della decisione naturaliter assunta. Il tentativo di trasmissione e poi l'effettivo invio ad un collega di materiale di studio su di un determinato argomento, ancorché afferente ad una prossima decisione del suddetto collega, non può ritenersi di per sé astrattamente idoneo a mettere in pericolo la libera determinazione e la serenità di giudizio del destinatario.

n.26551/2014 - Rel. Pres. Rordorf

- Disciplinare magistrati - pubblico ministero - negligenza qualificata dalla inosservanza di istruzioni del procuratore della Repubblica - Sezione disciplinare infligge perdita di anzianità di un anno - ricorso (Ric. 17249/2014)

SU accolgono il primo motivo, rigettano il secondo e dichiarano assorbiti gli altri; cassano e rinviando. Con riguardo al primo capo di incolpazione, le SU rilevano la non corrispondenza tra l'incolpazione contestata ed il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna, che risulta quindi affetta, per questa parte, da insanabile nullità. Con riguardo al secondo capo di incolpazione (art. 2, comma 1, lett. n), SU affermano: che tra le disposizioni del servizio giustizia la cui inosservanza, se reiterata e grave, integra l'illecito disciplinare in questione, sono da ricomprendere non soltanto le prescrizioni inerenti in via generale alle modalità organizzative e di funzionamento dell'ufficio ma anche quelle che, nei casi in cui la legge lo prevede, il capo dell'ufficio impartisca legittimamente in relazione allo svolgimento di specifici incarichi giudiziari; che il principio di leale collaborazione deve improntare il comportamento reciproco del capo dell'ufficio (nella specie, procuratore della Repubblica) e dei magistrati addetti all'ufficio medesimo; che il magistrato del p.m. cui siano state impartite disposizioni all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente può senz'altro manifestare il proprio dissenso rispetto a dette disposizioni, in modo da consentire al

procuratore della Repubblica che lo stimi opportuno di esercitare al più presto il potere di revoca motivata dell'assegnazione; che la manifestazione chiara e tempestiva del dissenso costituisce un onere per il magistrato assegnatario, il quale non è certo incondizionatamente tenuto ad attenersi alle disposizioni impartitegli, ma in tanto può continuare ad operare in difformità da esse senza incorrere nell'illecito disciplinare di cui alla lettera n) in quanto abbia reso esplicitamente noto il proprio dissenso al capo dell'ufficio e questo non gli abbia perciò revocato l'assegnazione del procedimento.

UFFICIO DEL GIUDICE - TIROCINI FORMATIVI



Con riferimento alla tematica dei tirocinanti, l'art. 73 d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013, modificato dagli artt. 50 e 50 bis del d.l. 90/2014 a sua volta convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, prevede (fonte: www.giustizia.it - Scheda pratica del Ministero della Giustizia del 17.9.2014):

- che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

- Requisiti

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013.

In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell'ufficio.

Per gli organi di giustizia amministrativa, la preferenza va espressa con riferimento a una o più sezioni in cui sono trattate determinate materie.

- I magistrati formatori

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero è designato dal capo dell'ufficio. Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell'attività di assistenza. Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo.

Essa è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

- Come si svolge il tirocinio formativo

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Il Ministero della giustizia fornirà le necessarie dotazioni strumentali per ciascun ammesso e consentirà l'accesso ai sistemi informatici ministeriali. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'esistenza dei cd. tirocinanti integra di fatto quell'Ufficio del Processo, la cui introduzione da molti anni ormai costituisce rivendicazione da parte della magistratura, che mai come in questo periodo storico avverte l'inadeguatezza di un modello organizzativo in cui il magistrato, da solo, finisce per svolgere una moltitudine di incombenze, spesso non particolarmente qualificate, che poco hanno a vedere con l'essenza dell'attività giurisdizionale.

In relazione alla problematica del PCT proprio *la consolle* del magistrato prevede, tra le sue funzionalità, l'accesso al sistema anche come "assistente del giudice", figura che però risulta tuttora inesistente.

Il punto cruciale nella strutturazione del tirocinio (anche nella sua connessione con le sopra riscontrate criticità del PCT), questione che ben può essere oggetto di proficuo dibattito, sta nell'individuare se ed in che modo si intendano implementare le risorse organizzative della giustizia civile (ed, in prospettiva, di quella penale) anche mediante la costituzione di un Ufficio del Processo che costituisca vera e propria struttura di supporto al lavoro giudiziario, tenuto conto degli oneri della finanza pubblica ovvero, in alternativa, di seri e validi incentivi ai tirocini, i quali in tal modo potrebbero diventare un flusso continuo, stabile e durevole su cui gli uffici possono impostare un progetto organizzativo strutturato e di lungo periodo.

Lo "stagismo": risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale di Maria Silvia Giorgi

L'introduzione dell'"ufficio del processo" o dell'"ufficio del giudice", quale modello organizzativo, costituisce una rivendicazione storica della magistratura che prende corpo in un ambito culturale proprio della metà degli anni duemila, grazie alla presentazione del disegno di legge n. 2873 del 5 luglio del 2007 (c.d. d.d.l. Mastella), nel quale, per la prima volta, si delineava sul piano normativo la struttura organizzativa dell'"Ufficio per il Processo": si trattava di un progetto di legge consapevole della necessità di un approccio organizzativo nuovo all'annoso problema della durata dei processi e della necessità di smaltire l'arretrato, che risolvesse uno dei mali più antichi e radicati della giurisdizione in Italia, quello della *solitudine del giudice*, chiamato a risolvere problemi giuridici delicati e problemi organizzativi immani, rapporti con terzi qualificati (avvocati, periti, consulenti, ausiliari vari) e rapporti con il pubblico e con i *mass media*, e contemporaneamente costretto a svolgere una moltitudine di incombenze non particolarmente qualificate, che poco hanno a che vedere con l'essenza della funzione giurisdizionale, potendo confidare sempre e comunque esclusivamente sulle proprie forze.

Si trattava allora di prevedere una soluzione organizzativa improntata alla creazione di una vera e propria struttura permanente, in grado di affiancare il giudice, assistendolo nell'innovazione e nella semplificazione delle attività, nell'utilizzo di nuove tecnologie, con compiti anche di ricerca dottrinali e giurisprudenziali, figura peraltro già esistente in molti ordinamenti stranieri.

Le nuove strutture, denominate appunto "Ufficio per il processo", dovevano svolgere ogni funzione di assistenza all'attività giurisdizionale, nell'ottica della semplificazione e dell'innovazione delle attività.

L'art. 3 del d.d.l. n. 2873/2007 apriva poi per la prima volta alla possibilità di inserire praticanti e tirocinanti delle scuole di specializzazione, che si affiancassero al giudice per seguirlo nell'attività di udienza e di studio della causa,

per un periodo massimo di un anno, e in forza di specifiche convenzioni siglate dal Capo dell'ufficio, praticanti e tirocinanti che sarebbero quindi stati inseriti nel modulo organizzativo dell'ufficio del processo, mediante una serie di previsioni normative che preannunziano chiaramente quelle che verranno introdotte ben sette anni dopo.

Non potendo ricorrere, per ragioni finanziarie, a figure "professionali" di assistenti, si immaginava di sperimentare l'ufficio del processo stipulando convenzioni per *stages* e tirocini presso gli uffici giudiziari con Università e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, che assicurassero la possibilità di utilizzare "*tirocinanti*" in affiancamento al lavoro dei magistrati.

Quindi, quello che nella previsione dell'impianto generale di tale disegno di legge costituiva un aspetto ancillare del progetto, seppur importante, ovvero l'affiancamento di tirocinanti, diventava il pilastro e lo strumento di realizzazione delle prime sperimentazioni sull'*Ufficio per il Processo*.

Peraltro, a partire dalla metà degli anni duemila, si era già assistito ad un crescente aumento di sottoscrizioni di convenzioni con enti locali, per lo più Ordini Avvocati e Università, per lo svolgimento presso i Tribunale di tirocini e *stages*. Si era partiti da convenzioni stipulate dagli Uffici giudiziari con gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) per l'utilizzo, a fini di formazione professionale, di lavoratori socialmente utili, di cassintegrati e di disoccupati, di giovani iscritti in cooperative appositamente costituite, utilizzati per lo più per rimpinguare i vuoti progressivamente determinati nelle Cancellerie dai fisiologici pensionamenti del personale amministrativo. Poi sono intervenute altre tipologie di convenzioni, meno destinate all'orientamento professionale dei giovani o alla (ri)collocazione sul mercato dei disoccupati, e più specificamente indirizzate alla formazione professionale in ambito giudiziario. Vanno in particolare ricordate: le Convenzioni con le Scuole di Specializzazione delle Professioni Forensi introdotte dall'art. 16 d.lgs 17 novembre 1997 n. 398, che prevedono la possibilità che gli studenti svolgano, in modo obbligatorio, una parte della loro formazione presso gli uffici giudiziari (150 ore); le Convenzioni con le Università, previste dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. *legge Treu*), ed attualmente art. 1, comma 32, della legge 92/2012 (legge Fornero), che consentono agli studenti universitari di effettuare *stage* presso aziende e Pubbliche Amministrazioni, compresa l'amministrazione giudiziaria; le Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati, con le Università e con le SSPL, disciplinate dall'art. 37 legge 111/2011, che consentono la possibilità di un tirocinio presso gli uffici, di durata sino ad un anno, sostitutivo dei percorsi formativi dell'ente sottoscrittore (pratica forense, dottorato di ricerca e tirocinio presso la SSPL). Ora, con l'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98), si è introdotta la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze, senza richiedere, necessariamente, ma senza escluderla, la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario.

L'idea di fondo, non esplicitata ma nitida, era che, senza attendere provvedimenti legislativi, e di normazione secondaria, fosse possibile dare comunque un segnale di cambiamento, avviando un circolo virtuoso che, con costi limitati, valorizzasse la professionalità del giudice, ne incrementasse la produttività, e contribuisse allo smaltimento progressivo dei procedimenti pendenti.

Non è un caso, dunque, che, recependo gli esiti di un dibattito culturale ormai risalente, l'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 sia stato inserito nel corpo di "*Disposizioni per l'efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie*", e che l'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che qui in particolare interessa, sia stato inserito all'interno di "*Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile*"; e neppure è un caso che, con la risoluzione del 29.4.2014, il CSM abbia individuato nei programmi di gestione annuali di cui all'art. 37 legge 111/2011, e nei Documenti Organizzativi Generali che accompagnano i progetti tabellari per gli uffici giudicanti, lo strumento di controllo e di valutazione della gestione dei tirocini.

Sebbene la risoluzione consiliare del 29.4.2014 l'abbia formulata timidamente, a mo' di suggerimento, l'idea di fondo cui ispirare l'organizzazione dei tirocini formativi è chiaramente quella della loro valorizzazione in vista della costituzione di un primo nucleo dell'ufficio del giudice, o dell'ufficio del processo.

In realtà, oggi si tratta di un atto dovuto, alla luce del disposto di fonte primaria di cui all'art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.», che ha finalmente istituito l'*Ufficio del processo*, presso gli uffici di primo e di secondo grado, utilizzando a tali fini, insieme con cancellieri, giudici ausiliari e got, anche quanti svolgono i tirocini formativi.

Il tirocinio formativo, dunque, è chiaramente proiettato dal legislatore verso il soddisfacimento delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

Ciononostante, i tirocini di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno incontrato il largo favore dei neolaureati, che vi fanno ricorso in misura significativa.

La spiegazione, probabilmente, è nella scarsa attrattiva esercitata dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, istituite con il d.lgs. n. 398/97, con l'ambizione dichiarata di delegare all'Università un modello formativo per il giurista pratico, quale percorso privilegiato per l'accesso alla magistratura e all'avvocatura, marginalizzando le sempre più diffuse scuole "private" per la preparazione al concorso per uditore giudiziario.

Orbene, la frequenza biennale delle Scuole è indispensabile per accedere al concorso in magistratura, ma le Scuole ripropongono insegnamenti, talvolta addirittura con l'istituzione di vere e proprie "cattedre", che non riescono a sintetizzare le finalità didattiche del completamento dell'istruzione universitaria, della preparazione al concorso, e della dimensione tirocinante vera e propria, posto che utilizzano contenuti e metodiche mutuati pedissequamente dall'insegnamento universitario, per di più affidati spesso, per ragioni non sempre apprezzabili, a figure professionali (magistrati, avvocati, notai) poco capaci di ripetere il modello d'insegnamento universitario.

La condivisibile ispirazione alla formazione di una comune cultura della giurisdizione tra gli operatori del diritto (giudici, avvocati, notai) è stata fraintesa, ed ha portato a perseguire, per tutti i neolaureati frequentanti, percorsi formativi indifferenziati e comuni a quanti aspirino alle diverse professioni, per tutta la durata del biennio. E poiché le Scuole forensi e le Scuole notarili attraggono ovviamente quanti anelano alla professione forense e a quella notarile, le SSPL finiscono con l'essere frequentate soprattutto da quanti aspirino al concorso per l'accesso alla magistratura, sicché quei frequentanti sono i soli a dover seguire percorsi indifferenziati, comuni a tutte le professioni forensi.

Una delle conseguenze è che le Scuole universitarie non sono riuscite a sostituire quelle private, per cui i neolaureati che aspirino al concorso in magistratura sono costretti alla doppia fatica della frequenza della Scuola di Specializzazione, obbligatoria per legge, e di quella privata, indispensabile per acquisire una preparazione idonea alla difficoltà del concorso. Il che, attesi gli alti costi di entrambe le scuole, sta nuovamente rendendo l'accesso alla magistratura un fenomeno elitario e censuario, legato com'è alle capacità economiche della famiglia di appartenenza dei neolaureati. Senza contare che l'età media di accesso alla magistratura (ormai intorno ai 33-34 anni), cresciuta per la durata quinquennale del corso di laurea universitario e per la necessaria frequenza biennale delle Scuole di Specializzazione, appare poco congrua, alla luce della riduzione dell'età pensionabile dei magistrati.

Il legislatore è intervenuto nella materia, e, con la disposizione dell'art. 50, co. II, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto che l'esito positivo dello *stage* costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Sicché, è stata prevista un'ulteriore modalità per l'accesso al concorso in magistratura, che prevede un percorso apparentemente più appetibile, perché più breve (18 mesi, invece dei due anni della Scuola di specializzazione).

Ovvio, peraltro, che, così operando, sul tirocinio di cui all'art. 73 sono finite per gravare in larga parte le aspettative di formazione post universitaria, di preparazione al concorso e di preparazione al lavoro, proprie dei neolaureati.

Sicché, occorre vagliare se l'impianto dell'istituto delineato dall'art. 73 citato, sia capace di far fronte ad entrambe le esigenze ad esso sottese: da un lato, quella di contribuire al recupero di efficienza del sistema giustizia, dall'altra, quella di far fronte alle esigenze di preparazione al concorso in magistratura, proprie dei giovani che vi anelano.

Domanda di ammissione

L'art. 73 prevede che la domanda dell'interessato debba essere presentata direttamente ai Capi degli uffici giudiziari con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione: allo stagista è richiesto un profilo personale molto elevato (voto non inferiore a 27 negli esami più importanti del corso di laurea e voto finale di laurea non inferiore a 105).

Nella domanda può essere espressa una preferenza, ai fini dell'assegnazione, per uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si deve tenere conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio: la disposizione pare consentire l'espressione di preferenza rispetto a singoli magistrati, solo in quanto "incaricati della trattazione di affari in specifiche materie". L'*electio* sarebbe cioè consentita e valutata solo funzionalmente all'interesse espresso dallo stagista per la trattazione di specifiche materie.

Uffici giudiziari interessati

E' stato normativizzato un orientamento favorevole alla tendenziale applicazione generalizzata degli *stages*, dal 2014 anche agli uffici inquirenti, e addirittura agli uffici di legittimità, cui non è stata estranea la considerazione dei vantaggi che lo stage assicura al magistrato affidatario: da un lato, il contributo di assistenza fornito dal giovane

laureato; dall'altro, e soprattutto, lo specifico titolo professionale, per espressa previsione della legge rilevante sia in sede di valutazione di professionalità, sia ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

La scelta del magistrato affidatario

Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal Capo dell'ufficio. Dunque, in linea con esperienze già collaudate, il Capo dell'ufficio è tenuto a diramare un interpello preventivo per l'acquisizione delle disponibilità da parte dei magistrati a ricoprire l'incarico di affidamento dello stagista.

Ciascun magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi: non è chiarito, ma è ragionevole ritenere, che la norma si riferisca al contestuale svolgimento dello stage.

Limiti dello stage e conflitto d'interessi

Lo stage può essere effettuato dalla stessa persona per una sola volta nella vita.

Esso consiste in un periodo di formazione teorico-pratico della durata complessiva di diciotto mesi.

Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Gli stagisti hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

L'ampiezza della tenore della norma sembra esprimere la volontà di estendere, quanto più possibile, l'area di intervento degli stagisti a supporto del magistrato affidatario.

In tale direzione, sembrerebbe consentita la partecipazione del giovane laureato a tutte le attività dell'ufficio, senza esclusioni aprioristiche.

L'apporto viene implicitamente consentito sia con riferimento a compiti di studio, sia con riguardo ad attività processuali orali, anche ipoteticamente, di tipo istruttorio, sia con riguardo alla redazione della minuta degli atti processuali da compiere.

Peraltro, pare troppo generica la previsione del potere-dovere del giudice di non ammettere il giovane alla partecipazione a singoli atti o attività. Infatti, rimangono imprecisati i presupposti di questa facoltà *ad excludendum*, esercitabile di volta in volta dal magistrato, tenuto conto che la norma, contrariamente alla impostazione della materia in valsa in sede consiliare (che escludeva gli atti coperti da segreto, ed anche quelli ove apparivano prevalenti le esigenze di tutela della privacy), non limita la partecipazione dello stagista ad alcun atto, se non ai fascicoli inerenti ai procedimenti rispetto ai quali esso versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

Invero, il comma 7 impone il divieto per gli ammessi di esercitare attività professionale presso l'ufficio.

Il comma 10, d'altra parte, ammette lo svolgimento del tirocinio legale contestualmente allo stage e consente espressamente all'avvocato affidatario del tirocinante-stagista di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore, presupponendo, all'evidenza, che il magistrato, in relazione ai procedimenti di cui sia titolare detto avvocato, abbia esercitato lo *ius excludendi* nei confronti del tirocinante.

In ogni caso, e come detto, il tirocinante dovrà affiancare il giudice assistendolo nell'innovazione e nella semplificazione delle attività, nell'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare in vista dell'entrata in vigore del PCT (che prevede espressamente la figura dell'assistente del giudice) e con compiti anche di ricerca dottrinali e giurisprudenziali.

Il panorama dei moduli sperimentali adottati dai Capi degli uffici giudiziari in proposito varia molto, anche se, in ogni caso, il dato comune di ogni sperimentazione sembra essere il tentativo di unificare l'aspetto organizzativo dello stage con quello dell'innovazione tecnologica del processo civile telematico (dove la necessità di uno stretto raccordo tra il ruolo della formazione decentrata e quello dei magistrati referenti informatici, sul quale il CSM sarà chiamato riflettere).

Si è poi detto che l'"ufficio del processo" coinvolge ormai non solo stagisti e tirocinanti ma implica anche una diversa modalità di utilizzo dei giudici ausiliari in appello e dei GOT, che, inseriti in un vero e proprio *staff* in modo stabile, e facendo riferimento ad un unico giudice, possono contribuire ad un reale smaltimento dei ruoli: anche in questo caso, il CSM è chiamato dalla norma di fonte primaria a delineare il rapporto di queste figure all'interno dell'ufficio del processo. È opportuno, peraltro, che il CSM eviti pretese di dirigismo, e si limiti a dettare una cornice di formazione secondaria all'interno della quale i Capi degli uffici debbono poter adattare le singole soluzioni alle caratteristiche concrete degli uffici diretti.

In tutte le esperienze, dopo le prime difficoltà iniziali nel lavorare con accanto uno stagista o un tirocinante e nel dettare ritmi e compiti, è emerso che la buona riuscita dei progetti si realizza solo se i tirocinanti si succedono senza soluzione di continuità, in affiancamento al giudice; altrimenti lo sforzo richiesto al giudice per ripartire ogni volta con un nuovo tirocinante fa perdere fiducia nella sperimentazione stessa, e rischia di incidere negativamente sull'organizzazione del lavoro giudiziario.

La continuità è un nodo problematico che può essere risolto solo assicurando una presenza continua di tirocinanti, e quindi uno stretto coordinamento con gli enti con i quali sono stipulate le convenzioni, al fine di trovare un modulo il più possibile continuo per dare ingresso ai tirocinanti. È dunque evidente che, nell'elaborare il modulo informativo da allegare al programma di gestione, il Capo dell'Ufficio deve avere un'idea di organizzazione dell'ufficio che comprenda, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal coordinatore, anche l'utilizzo dei tirocinanti, e quindi il numero dei tirocinanti, i compiti loro affidati, la loro assegnazione presso i singoli giudici, o presso i gruppi di giudici (o le intere sezioni), che si siano dichiarati disponibili a fungere da affidatari, e quindi il modo in cui strutturare il singolo *ufficio del processo* o la pluralità degli *uffici del processo*, nell'ambito dell'Ufficio giudiziario.

Qualche difficoltà in questo senso può rinvenire da ciò che, mentre i tirocinanti art. 37 sono retti da una convenzione che in qualche modo rende prevedibili alcuni dei dati indicati, quelli art. 73 non poggiano sul modulo convenzionale, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario, e non si richiede che l'interessato sia iscritto alla pratica forense o alla scuola di specializzazione delle professioni legali.

Si adotti o no il bando, con la conseguente procedura unitaria e periodica di ammissione dei tirocinanti, il vero punto, tuttavia, è che si individui e si faccia fronte al fabbisogno organizzativo in modo scadenzato, sì da assicurare quella continuità di presenza di stagisti nell'Ufficio che è garanzia di efficienza del modulo organizzativo adottato.

Sempre il Capo dell'Ufficio dovrà invece attivarsi presso il Ministero della Giustizia per l'apprestamento tempestivo delle risorse informatiche e materiali da mettere a disposizione dei tirocinanti. È poi di immediata intuibilità come l'ufficio del processo implichi l'utilizzazione di adeguate risorse materiali, nonché, più banalmente, di spazi, e di tavoli, da destinare agli stagisti ed ai tirocinanti.

Il ruolo del magistrato assegnatario

Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un altro degli ammessi allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi, e sul punto occorre rilevare che l'attuale normativa secondaria del Consiglio, già contempla le attività formative come esperienze di rilievo da valutarsi ai fini della valutazione di professionalità, come pure dello svolgimento delle funzioni direttive o semidirettive di merito.

Obblighi di riservatezza

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

Per quest'ultimo profilo, pare che il decreto intenda alludere all'obbligo di astensione degli stagisti nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività di collaborazione, così come analogamente previsto per gli avvocati e tirocinanti dal comma 3, dell'art. 6 della legge n. 247/2012.

In questa direzione, sarebbe stato più nitido un precetto imperniato sull'applicabilità dell'art. 15 del T.U. n. 3/1957, come del resto fa l'art. 37, comma 5, citato.

D'altro canto non può non rilevarsi che, mancando il riferimento alla normativa speciale sopra indicata, il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza non è in alcun modo sanzionato, restando quale unica sanzione per la grave infrazione la mera possibilità di un'eventuale esclusione dal tirocinio.

Incompatibilità ed esclusività

Sul piano delle incompatibilità la disciplina in esame prevede che il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore, salvo il limite costituito dal divieto di assegnare al formando praticante fascicoli trattati dall'avvocato medesimo. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale presso l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore, o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Non è previsto che, oltre ad un dovere di denuncia dei conflitti da parte dei formandi, gli sia imposto di indicare preventivamente, all'atto della domanda, lo studio di appartenenza e il nominativo di tutti gli avvocati che ad esso appartengono, in modo da consentire al magistrato affidatario di esercitare il necessario controllo, a tutela della immagine di imparzialità della magistratura.

Secondo la disciplina in esame, lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Non è quindi prevista la esclusività dell'attività prestata presso gli uffici giudiziari.

Il legislatore stabilisce, tuttavia, che le modalità dello stage siano "compatibili con il conseguimento di una adeguata formazione".

Ferma restando l'assenza di esclusività, lo stagista dovrà, quindi, assicurare all'ufficio giudiziario una porzione significativa della sua attività lavorativa quotidiana, a pena di revoca dell'ammissione.

Lo status normativo dello stagista

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Quanto al compenso, *nulla quaestio*, visto che la natura mista dello schema tipologico proprio della stage, imperniato sullo scambio tra prestazione formativa ed energie lavorative, garantisce comunque la tenuta ordinamentale della figura, pur se priva di corrispettivo.

Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto, è noto che la realtà prevale sul *nomen juris*, sicché occorre molta attenzione nel disciplinare l'andamento concreto del tirocinio.

Più dubbia risulta la previsione di assenza di copertura assicurativa a favore dei formandi. Invero, l'art. 18 della legge n. 196/1997, al comma 1, lett. e) impone l'obbligo "da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

A propria volta, l'art. 3, co. I, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. n. 196/1997, sui tirocini formativi, ribadisce l'imprescindibilità delle "garanzie assicurative", chiarendo che "i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi".

In assenza di una qualche forma di copertura assicurativa, l'Amministrazione potrebbe trovarsi a sostenere la responsabilità per gli eventuali danni subiti dallo stagista in occasione dello svolgimento della formazione o da costui provocati a terzi in occasione od in conseguenza del rapporto di tirocinio.

Le vicende dello stage

Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Correttamente, si è dunque ritenuto che lo stagista non vanta alcun diritto o interesse pretensivo in ordine al completamento del periodo di formazione, dato che la sua posizione è considerata dalla legge recessiva rispetto alle oggettive esigenze dell'amministrazione della giustizia.

La formazione del tirocinante

Anche l'esecuzione del tirocinio, ed in particolare la formazione dei tirocinanti, sono affidati alla cura del Capo dell'Ufficio, che ovviamente potrà delegare queste attività al coordinatore, ma che dovrà comunque curare, se del caso mediante convenzioni, un'adeguata formazione intranea, stimolando le strutture della formazione decentrata, e coordinando la formazione intranea con quella resa dalla Scuola Forense o dalla SSPL, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, qualora i tirocinanti siano iscritti anche a quelle istituzioni.

Quanto alle metodiche, non deve mai dimenticarsi che i tirocinanti "devono fare e, facendo, devono imparare e, facendo, devono dare una mano all'amministrazione della Giustizia".

La norma prevede che gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati almeno con cadenza semestrale.

Non è chiaro se per corsi specificamente destinati ai tirocinanti si debbano intendere quelli immediatamente orientati al loro migliore inserimento nell'*ufficio del processo*, ovvero se la formazione decentrata possa occuparsi anche del completamento della formazione post universitaria del tirocinante: questa seconda opzione pare preferibile, sia perchè la norma non pone alcuna limitazione, sia perchè il completamento della formazione universitaria è anch'esso funzionale al miglior inserimento del tirocinante nell'*ufficio del processo*.

Non è chiara l'obbligatorietà o la mera facoltatività della partecipazione ai corsi da parte dei tirocinanti. Sulla base del dato letterale, sembra preferibile la facoltatività della partecipazione, che non può quindi incidere sul rilascio dell'attestato di positivo svolgimento del tirocinio. In questo campo, tuttavia, giocheranno un ruolo sia le convenzioni eventualmente stipulate con le SSPL, sia la proposta formativa pubblicizzata dall'ufficio giudiziario. Probabilmente, questo è un settore in cui è auspicabile l'intervento chiarificatore del CSM, in funzione di omogeneizzazione delle esperienze.

Più problematica la possibilità che la Scuola della Magistratura proponga dei corsi a livello centrale destinati in modo sistematico alla formazione degli stagisti.

La normativa primaria tace sul punto; quella secondaria lo consente, una volta che la formazione decentrata è stata concepita non più come una rete autonoma di autoformazione dei magistrati interna alle Corti territoriali, così come l'aveva concepita il CSM, ma come l'articolazione territoriale della Formazione centralizzata, affidata alla Scuola della Magistratura. E' quindi evidente che nulla può ostare acchè la Scuola possa curare momenti di riflessione comuni a tutti gli stagisti presenti negli uffici giudiziari, o momenti di confronto su temi che si presentano in modo dialettico nei vari uffici territoriali. E deve sicuramente riconoscersi la possibilità che i corsi destinati alla formazione iniziale, e a quella permanente, dei magistrati, che si svolgono in sede centrale, possano essere aperti anche alla partecipazione di un certo numero (limitato) di *stagisti*.

Il problema però ha anche una valenza politica, ed induce ad una qualche prudenza il ricordo dell'esperienza che si tentò alla metà degli anni novanta del secolo scorso, allorché il progetto di istituire la Scuola, intesa anche come istituzione preposta all'accesso alla magistratura, non decollò per le obiezioni della Corte dei conti, in ordine alla

mancanza di una norma primaria, che fungesse da copertura normativa per l'erogazione delle spese a quel fine necessarie.

Conclusioni (provvisorie)

Il modello di tirocinante delineato dalla norma è dunque quello di un neolaureato molto preparato, fortemente motivato, chiamato a erogare per un tempo giornaliero significativo, e per la durata di un anno e sei mesi, le proprie prestazioni lavorative in modo gratuito, al solo fine di acquisire tecnicità e approcci teorico-pratici che gli consentano di partecipare in modo proficuo al concorso per l'accesso in magistratura. Il mansionario richiesto è quanto mai ampio e aperto, suscettibile di ulteriore sviluppo per effetto dell'inglobamento del tirocinante nell'ufficio del processo. Sul tirocinante gravano obblighi di riservatezza e di comportamento leale, nonché incompatibilità professionali, che rassicurano sull'immagine di imparzialità e di indipendenza della giurisdizione, e che lo espongono alla revoca immediata del tirocinio. Su quell'*idealtipo*, l'ordinamento investe, nella speranza di recuperare al sistema una nuova efficienza organizzativa.

In assenza di retribuzione, di copertura mutualistica ed assicurativa, e persino di sovvenzioni amministrative (borse di studio), la prestazione di una idonea formazione post universitaria, capace, per un verso, di preparare al concorso, per altro verso di fornire competenze utili per l'ottimale inserimento nel mondo del lavoro giudiziario, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro resa dal tirocinante. Essa impedisce che il tirocinio possa essere visto dai neolaureati come una nuova forma di *nexum*, che avvince in modo mortificante il tirocinante al magistrato affidatario.

Nel contempo, solo la prestazione di una idonea formazione assicura l'appetibilità dell'istituto e quindi il successo dell'*ufficio del processo*.

Sicché, può concludersi nel senso che il recupero di efficienza del sistema giustizia, oggi più che mai, passa anche attraverso la capacità degli uffici giudiziari, della formazione decentrata e della Scuola della Magistratura di fornire ai tirocinanti e agli *stagisti* un'adeguata preparazione post universitaria.

Maria Silvia Giorgi

TIROCINI FORMATIVI CONCERNENTI IL TRIBUNALE DI MILANO (di Giuseppe Buffone)

Vademecum per il giudice affidatario di tirocinante - settore penale e civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Ufficio Coordinamento Tirocini Formativi

Situazione logistica e informatica

Il tirocinante sarà ospitato nella stanza del magistrato, non emergendo ad oggi altre soluzioni logistiche attuabili, sino a che non si libereranno spazi in esito al trasferimento di alcune sezioni nella palazzina di Via Pace. Sono fatte salve diverse collocazioni temporanee che si rivelino possibili nell'ambito delle singole sezioni e che verranno autorizzate dal Presidente di sezione.

Sarà cura del magistrato affidatario, se ne ricorre l'interesse, richiedere per il tirocinante:

- **assegnazione di computer** (che verrà installato nella stanza del giudice, o nel diverso sito autorizzato dal Presidente di sezione)
- **account di dominio**
- **accesso a internet** dalla rete giustizia
- **configurazione consolle dell'assistente**, ove possibile (tramite assistenza tecnica chiamando il numero verde 800.868.444)

Al momento della presa di possesso del tirocinante, l'Ufficio Innovazione:

- acquisisce **impegno scritto del tirocinante** di riservatezza e segreto professionale su dati e notizie apprese durante il tirocinio e di osservanza obblighi di cui all'art.73, commi 6,7)
- richiede per il tirocinante codice di **accesso a ItalgIure** (d'ufficio)
- segnala il nominativo alla **Formazione Decentrata** per corsi di formazione (d'ufficio)
- richiede permesso di **accesso al palazzo di giustizia da ingresso riservato** per la durata del tirocinio, nel caso in cui il tirocinante ne faccia richiesta (non sarà necessario per il tirocinante che abbia già il tesserino come iscritto alla pratica forense)

Il magistrato non deve comunicare al tirocinante le proprie pw di accesso ai vari servizi giustizia.

E' in ogni caso fatto divieto di collegare computer privati alla rete giustizia.

Orari

Se part-time: almeno 20 ore settimanali, da ripartire nell'arco dei giorni settimanali secondo accordo affidatario-tirocinante

Se full-time: 40 ore settimanali (obbligatorio per i tirocinanti vincitori di borsa di studio)

Assenze

Per i tirocinanti titolari di borsa di studio, tenuti a una presenza a tempo pieno (40 ore sett.), è consentita una sospensione del tirocinio, nell'arco dei 12 mesi di borsa di studio, di soli 15 giorni consecutivi; eventuali assenze ulteriori, al di là dei periodi di malattia, vanno intese quale sospensione del tirocinio (e relativa borsa di studio), che andrà prolungato del periodo corrispondente.

Per i restanti tirocinanti (a tempo pieno o parziale) saranno concordate con l'affidatario assenze in occasione dei periodi festivi o delle ferie del magistrato; in ulteriori periodi dell'anno, e al di là di ragioni di malattia, potranno essere concessi brevi periodi di assenza in accordo con l'affidatario.

Assenze particolarmente prolungate, che incidano sulla completezza del periodo di 18 mesi di tirocinio, saranno valutate caso per caso da coordinatori e capo dell'ufficio, e dovranno considerarsi quale sospensione del tirocinio, che si prolungherà per analogo periodo.

Copertura assicurativa

Come da art.7 "Convenzione Tirocini Formativi" tra Uffici Giudiziari di Milano e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 23.12.2013 (pubblicata sul sito del Tribunale), per i tirocinanti (a tempo pieno o a tempo parziale) che siano iscritti nel registro praticanti presso l'Ordine di Milano, il Consiglio dell'Ordine garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi "con riferimento a eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario". In Convenzione era previsto che la copertura riguardasse "anche attività eventualmente svolte al di fuori dell'Ufficio ma rientranti nel progetto formativo", estensione mutuata dal format dei tirocini di natura aziendale, ma che non vi è ragione ricorra per il progetto formativo presso l'Ufficio Giudiziario, con conseguente significativo aggravio di costi per l'Ordine (è in sede l'integrale materiale di lavoro/studio e la possibile frequenza di corsi formativi ed è accessibile on line la ricerca dottrinale o giurisprudenziale). L'Ordine ha pertanto comunicato che non estenderà l'assicurazione per eventi occorsi all'esterno, e si raccomanda ai giudici affidatari di non assegnare ai tirocinanti eventuali compiti esterni all'Ufficio, né condurli con sé in eventuali accessi esterni.

Per i tirocinanti che non siano iscritti come praticanti presso l'Ordine di Milano, ad oggi non sono in essere coperture assicurative (in tal senso si esprime l'art.73 comma 8 D.L. n.69/13).

Redazione di progetto da parte del giudice affidatario

In linea con il disposto di cui all'art.73 D.L. n.69/13, e con l'inserimento della norma nel Titolo "Misure per l'efficienza del Sistema Giudiziario e la definizione del contenzioso civile", il progetto di tirocinio intende coniugare esigenze di formazione professionale dei giovani laureati in giurisprudenza, con esigenze organizzative degli Uffici Giudiziari, per un servizio giustizia più efficiente in termini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo. La presenza di un tirocinante a fianco del magistrato, dopo i primi tempi di formazione, dovrebbe tradursi in un supporto per l'affidatario, in termini di assistenza nel compimento delle sue ordinarie attività, anche per approfondimento di studio e stesura bozze provvedimenti.

Si richiede pertanto che, a cura dell'affidatario, venga trasmesso all'Ufficio Tirocini, entro 50/60 giorni dall'effettivo inizio del tirocinio, un progetto quali-quantitativo da condividere con il tirocinante, riguardante sia gli obiettivi formativi del tirocinante, sia il programma di lavoro del magistrato affidatario; a tal fine potrà utilizzarsi lo **schema allegato (differenziato tra settore civile e penale)**.

Relazione finale

Al termine del tirocinio l'affidatario sarà tenuto a redigere un parere circa l'esito del tirocinio, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto. Si potranno riprendere alcune indicazioni già contenute nello schema allegato di progetto tirocinio.

Schema di progetto tirocinio settore penale Tribunale di Milano di Giuseppe Buffone

(da trasmettere all'Ufficio Tirocini Formativi entro 50/60 giorni dall'inizio effettivo del tirocinio)

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio Tirocini Formativi

Al coordinatore tirocini settore penale dott. Ilio Mannucci Pacini

Milano, ...

PROGETTO DI TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione civile

Dati temporali

Data inizio tirocinio:

Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell'arco dei giorni, se vi è calendario fisso)

Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali

Situazione logistica:

- presso stanza del magistrato, con autonoma postazione computer
- *Oppure:* presso stanza al piano condivisa con altri tirocinanti, con autonoma postazione computer
- Assegnatario credenziali per accesso a Internet, a Italgivre (o ad altro)

Compiti assegnati (area penale) da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e della tipologia dell'ufficio

1. Tenuta del ruolo d'udienza
2. Informatizzazione della gestione del ruolo
3. Condivisione informatica con la cancelleria e con gli altri giudici della sezione
4. Ricerche giurisprudenziali
5. Preparazione schede per la decisione: sintesi dell'istruttoria documentale e orale, individuazione questioni giuridiche, prospettazione delle soluzioni
6. Predisposizione bozze dei provvedimenti: sentenze, provvedimenti di esecuzione, liquidazioni compensi ad avvocati e ad ausiliari,
7. Verifica notifiche estratto sentenza, istanze varie, anche cautelari
8. Nelle direttissime gestione dell'attività di udienza con predisposizione al computer dei provvedimenti e gestione istanze successive
9. Tenuta scadenziario termini di custodia cautelare
10. Prospettiva di definizione con motivazione contestuale dei processi
11. Organizzazione dell'attività di udienza con riguardo alla gestione del pubblico (utilizzo dei monitor, verifica testimoni presenti)
12. Predisposizione di moduli standard per provvedimenti standard
13. Aggiornamento tempestivo su modifiche legislative e giurisprudenziali, potendo essere incaricati di curare le novità anche tramite l'esame della giurisprudenza di merito (in caso di pluralità di tirocinanti in sezione si potrebbero costituire gruppi di aggiornamento che settimanalmente informano i componenti della sezione).

Con particolare riferimento all'ufficio G.I.P./G.U.P. (salvo ragioni di riservatezza rimesse alla valutazione del giudice):

1. Esame delle richieste di misura cautelare personale e reale, valutazione degli elementi a sostegno della richiesta, predisposizione di una bozza di provvedimento
2. Esame delle richieste di intercettazione telefonica, valutazione della richiesta e predisposizione di una bozza del provvedimento
3. Valutazione delle richieste di archiviazione, che potranno essere quasi integralmente gestite dal tirocinante previa consultazione con il giudice
4. Procedimenti di opposizione alle archiviazioni: esame delle opposizioni e individuazione delle questioni in vista dell'udienza camerale di opposizione
5. Studio e predisposizione delle schede per la decisione dei processi nelle udienze preliminari

Progetto di formazione del tirocinante

- Passaggio dal diritto "studiato" al diritto "applicato"
- Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
- Conoscenza delle singole fasi del processo (penale, esecutivo), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni, contestazioni
- Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell'enuclearne i profili e dati salienti
- Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti

- Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l'affidatario)
- Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
- Acquisizione di capacità organizzative, sia in appoggio all'affidatario (gestione del ruolo, dell'udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità

A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell'affidatario, il progetto del tirocinante potrà essere integrato da profili formativi specifici, quali i seguenti:

Giudice del dibattimento

1. Il processo nella sua fase dibattimentale: dal predibattimento alla sentenza di primo grado
2. La gestione di un ruolo monocratico dibattimentale: struttura delle udienze, calendarizzazione dei processi, modalità di trattazione dei singoli processi
3. La fase preparatoria dell'udienza: studio dei processi per la prima udienza, studio preistruttoria, studio per la decisione
4. La prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta (cosiddetta udienza di smistamento): verifica capo d'imputazione, prima notifica, elezione domicilio, notifica 415 bis, irreperibilità, notifica decreto di citazione a giudizio, processo in assenza, questioni preliminari
5. Le ordinanze sulle questioni preliminari
6. L'istruttoria dibattimentale: l'esame dei documenti, la concentrazione del processo dibattimentale
7. La preparazione della decisione: studio dell'istruttoria e valutazione delle questioni giuridiche
8. La decisione e la redazione della sentenza
9. I riti alternativi e la redazione delle relative sentenze
10. Le sentenze contestuali: quando?
11. L'esecuzione delle sentenze
12. Il ruolo collegiale

Ufficio G.I.P./G.U.P.

1. Le misure cautelari: presupposti, proporzionalità, valutazione della permanenza dei presupposti
2. Le ordinanze cautelari: studio della richiesta e verifica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del P.M.
3. Le intercettazioni telefoniche: presupposti, proroghe, redazione dei provvedimenti
4. I presupposti per l'archiviazione, l'opposizione all'archiviazione, il ruolo della persona offesa
5. L'udienza preliminare: procedimento, presupposti per il rinvio a giudizio e per il proscioglimento
6. I riti alternativi

VALUTAZIONE DEL
(entro 50/60 giorni da inizio tirocinio)

MAGISTRATO

AFFIDATARIO

Si richiedono valutazioni sintetiche dell'affidatario in ordine a preparazione, capacità e impegno del tirocinante, eventualmente distinte - ove necessario - con riferimento ai suddetti profili e obiettivi formativi.

In ipotesi di valutazioni negative, la relazione dell'affidatario potrà essere anticipata e i coordinatori, sentito il tirocinante, potranno valutare di spostarlo in altro ufficio/settore, salvo ulteriori o diversi provvedimenti.

PROGETTO DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO: obiettivi e programma di lavoro

Dal punto di vista qualitativo:

- riceve supporto nella fase preparatoria dell'udienza, in termini di:
 - accurato esame dei fascicoli nella fase precedente all'udienza

- predisposizione di schede dei processi, che possono diventare una bozza di sentenza
- verifica delle questioni giuridiche che potrebbero essere prospettate nei processi, acquisizione e analisi della giurisprudenza
- orientarsi a una redazione dei provvedimenti che valorizzi:
 - schematicità
 - linguaggio semplificato e deburocratizzato
 - prospettiva di redazione delle motivazioni contestuali delle sentenze
- avvalersi di una struttura di ausilio all'ufficio nel suo complesso sotto il profilo dell'aggiornamento sui temi specializzati
- gestire informaticamente il ruolo d'udienza
- ottenere un'organica gestione dei testimoni nel corso dell'udienza

Dal punto di vista quantitativo:

- Riduzione dei tempi d'udienza
- Riduzione dei tempi di deposito delle sentenze, fino alla prospettiva di motivazioni contestuali
- Aumento delle definizioni dei procedimenti monocratici e collegiali, la cui determinazione dipende dal carico dei ruoli dei giudici, dagli attuali livelli di definizione, dai margini temporali di miglioramento dei tempi di definizione

La stesura del suddetto progetto quali-quantitativo da parte del magistrato affidatario vuole essere un momento di riflessione sulle capacità e sull'impegno del tirocinante, sia al fine di comprendere le potenzialità del percorso formativo del giovane, in vista di un'attestazione di "esito positivo", quale richiesto ex art.73 DL n.69/13 per l'accesso all'esame di avvocatura o al concorso per magistratura, sia al fine di valutarne i riflessi in termini di "assistenza/collaborazione" del tirocinante all'attività del magistrato.

Se pertanto dimostrazioni di capacità e impegno da parte del tirocinante potranno consentire all'affidatario di esprimere una previsione di possibile aumento della quantità e qualità del proprio lavoro, al contrario possibili carenze dovranno essere tempestivamente segnalate, e saranno valutate dai Coordinatori nel contraddittorio con gli interessati, per accertarne se imputabili ad eventuali difficoltà d'intesa con lo specifico affidatario, ovvero ad altre ragioni, onde proporre/rimettere al Capo dell'Ufficio ogni valutazione conseguente.

SETTORE CIVILE SCHEMA DI PROGETTO DI TIROCINIO

(da trasmettere all'Ufficio Tirocini Formativi entro 50/60 giorni dall'inizio effettivo del tirocinio)

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio Tirocini Formativi
Al coordinatore tirocini settore civile dott. Damiano Spera
Milano, ...

PROGETTO presso sezione civile DI il TIROCINIO giudice del affidatario dott. dott.

Dati temporali

Data inizio tirocinio:

Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell'arco dei giorni, se vi è calendario fisso)

Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali

Situazione logistica:

- presso stanza del magistrato, con autonoma postazione computer
- *Oppure:* presso stanza al piano condivisa con altri tirocinanti, con autonoma postazione computer
- Assegnatario credenziali per accesso a Internet, a Italgire (o ad altro)
- Assegnatario credenziali per accesso a Consolle Assistente (*indicare se si è ritenuto di dare visibilità solo di alcuni procedimenti, o dei procedimenti dell'intero ruolo, salva eventuale esclusione di alcuni*)

Compiti assegnati (area civile) da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e dell'area di contenzioso

Attività preparatorie dell'udienza

1. verifica trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze dellasettimana, effettuata tramite controllo ruolo nei registri informatici (SICID, SIECIC, ecc.), quale fornito dalla cancelleria, o visionato da consolle assistente sulla propria postazione
2. verifica completezza atti del fascicolo d'ufficio, anche eventualmente depositati per via telematica (verbali udienze, provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro riordino secondo il criterio indicato dall'affidatario
3. preparazione delle udienze con il magistrato, e studio individuale di eventuali fascicoli indicati dal magistrato
4. preparazione della "scheda del procedimento" in cui siano sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendie petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni in fatto e in diritto che la causa pone, previo confronto con il magistrato affidatario, ove necessario; tale attività può effettuarsi nella modalità di *consolle con funzione di assistente*, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni"
5. approfondimenti eventuale di profili di diritto controversi, quali emersi dallo studio del procedimento
6. predisposizione verbali d'udienza in pct (differenziati tra prima comparizione, provvedimenti su provvisoria esecuzione, audizione testi, comparizione parti, ecc.), ed eventuale redazione di bozza di ordinanza
7. stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove telematico, per una più agevole lettura da parte del giudice

Attività in udienza

1. Redazione verbale d'udienza sotto direzione/dettatura del giudice accedendo a consolle
2. archiviazione verbali, per deposito telematico a fine udienza da parte del magistrato
3. archiviazione informatica di verbali/provvedimenti secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica per tipologia di cause/controversie)
4. se udienza collegiale, possibile lettura/presentazione di breve relazione (previamente preparata con l'affidatario) e ascolto della discussione orale e del confronto in camera di consiglio

Attività successiva all'udienza

1. Su istruzione dell'affidatario, segnalazioni alla cancelleria di singoli incompetenti per cause trattate in udienza (ad es: comunicazioni a CTU, informazioni presso uffici pubblici, etc.)

2. confronto con l'affidatario su eventuali profili decisionali o istruttori emersi, ed aggiornamento "scheda del procedimento"
3. collaborazione nella redazione di bozza di provvedimenti in riserva, previo confronto con l'affidatario e successiva correzione dell'elaborato
4. studio e approfondimento di eventuali profili di diritto, e ricerche tramite banche dati di dottrina e giurisprudenza, con redazione sintetica degli orientamenti emersi
5. individuazione con l'affidatario di cause relativamente semplici, per le quali stendere bozza sentenza/decreto/ordinanza, previo esame autonomo del fascicolo e confronto con l'affidatario in ordine alla soluzione decisoria e allo schema argomentativo logico-giuridico da seguire
6. esame pregresse sentenze emesse dall'affidatario, dallo stesso previamente selezionate, e archiviazione per argomento e tipologia di questione di diritto trattata, eventualmente integrata da aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza, così da creare/aggiornare l'archivio del magistrato
7. predisposizione di modelli standard di motivazione per questioni giuridiche ricorrenti
8. collaborazione nella creazione, gestione, aggiornamento di archivio di dottrina, giurisprudenza, modulistica della sezione (eventualmente in unione con gli altri tirocinanti presenti in sezione)
9. partecipazione alle riunioni di sezione ex art.46 quater O.G.
10. partecipazione ai corsi della formazione decentrata, anche in tema digitalizzazione del processo

PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE

- Passaggio dal diritto "studiato" al diritto "applicato"
- Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
- Conoscenza delle singole fasi del processo (civile, esecutivo ecc.), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni, contestazioni
- Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell'enuclearne i profili e dati salienti
- Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
- Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l'affidatario)
- Acquisizione di capacità organizzative, sia in ausilio dell'affidatario (gestione del ruolo, dell'udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
- Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri

A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell'affidatario, il progetto del tirocinante potrà essere integrato da profili formativi specifici.

VALUTAZIONE **DEL** **MAGISTRATO** **AFFIDATARIO**
(entro 50/60 giorni da inizio tirocinio)

Si richiedono valutazioni sintetiche dell'affidatario in ordine a preparazione, capacità e impegno del tirocinante, eventualmente distinte - ove necessario - con riferimento ai suddetti profili obiettivi formativi.

In ipotesi di valutazioni negative, la relazione dell'affidatario potrà essere anticipata e i coordinatori, sentito il tirocinante, potranno valutare di spostarlo in altro ufficio/settore, salvo ulteriori o diversi provvedimenti.

PROGETTO DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO: obiettivi e programma di lavoro

Verificato preliminarmente il numero di cause iscritte nel proprio ruolo e la loro anzianità (tramite SICID o tramite Cancelleria/Ufficio Innovazione),

Verificata la propria produttività nell'anno/biennio precedente,

Valutato il potenziale contributo del tirocinante, alla luce della sua prevista permanenza e presenza part-time o full time, e di preparazione, capacità, impegno dello stesso, quali emersi nell'arco dei primi due mesi (*in linea con la sezione "Valutazione del magistrato affidatario"*),

previsione di un programma di lavoro che consenta (*in via esemplificativa/alternativa, in relazione alla tipologia e alle problematiche del ruolo di ciascuno, e all'impegno formativo che, in termini più accentuati nella fase iniziale, va comunque destinato dall'affidatario al tirocinante*):

- accentuato smaltimento cause arretrate (*indicare se potranno essere definite con anticipo cause iscritte oltre il quinquennio, ovvero oltre il triennio, ecc.*)
- definizione cause entro il triennio (*ad es. in una data percentuale sull'intero ruolo*)
- maggiore produttività rispetto all'annualità/biennio precedente (*ad es. del 5%, 10%, ecc.*)
- aumento numero sentenze emesse ex art.281 sexies c.p.c.
- riduzione termini deposito sentenze, ovvero ordinanze cautelari o istruttorie
- riduzione procedimenti pendenti sul ruolo, tenuto conto dei sopravvenuti
- maggiore approfondimento profili di diritto
- migliore organizzazione del lavoro, nel rispetto meno affannato di scadenze e priorità

La stesura del suddetto progetto quali-quantitativo da parte del magistrato affidatario vuole essere un momento di riflessione sulle capacità e sull'impegno del tirocinante, sia al fine di comprendere le potenzialità del percorso formativo del giovane, in vista di un'attestazione di "esito positivo", quale richiesto ex art.73 d.l.n.69/13, per l'accesso all'esame di avvocatura o al concorso per magistratura, sia al fine di valutarne i riflessi in termini di "assistenza/collaborazione" del tirocinante all'attività del magistrato.

Dimostrazioni di capacità e impegno da parte del tirocinante potranno consentire all'affidatario di esprimere una previsione di possibile aumento della quantità e qualità del proprio lavoro; al contrario possibili carenze dovranno essere tempestivamente segnalate, e saranno valutate dai Coordinatori nel contraddittorio con gli interessati, per accertare se imputabili ad eventuali difficoltà d'intesa con lo specifico affidatario, ovvero ad altre ragioni, onde proporre/rimettere al Capo dell'Ufficio ogni valutazione conseguente.

Schema di relazione finale - settore penale

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio Tirocini Formativi

Milano

ATTESTATO ESITO TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione PENALE:

Dati temporali

Data inizio tirocinio:

data di fine tirocinio:

Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell'arco dei giorni, se vi è calendario fisso)

Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali

COMPITI ASSEGNATI (da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e della tipologia dell'ufficio)

1. Tenuta del ruolo d'udienza
2. Informatizzazione della gestione del ruolo
3. Condivisione informatica con la cancelleria e con gli altri giudici della sezione
4. Ricerche giurisprudenziali
5. Preparazione schede per la decisione: sintesi dell'istruttoria documentale e orale, individuazione questioni giuridiche, prospettazione delle soluzioni
6. Predisposizione bozze dei provvedimenti: sentenze, provvedimenti di esecuzione, liquidazioni compensi ad avvocati e ad ausiliari,
7. Verifica notifiche estratto sentenza, istanze varie, anche cautelari
8. Nelle direttissime gestione dell'attività di udienza con predisposizione al computer dei provvedimenti e gestione istanze successive
9. Tenuta scadenario termini di custodia cautelare
10. Prospettiva di definizione con motivazione contestuale dei processi
11. Organizzazione dell'attività di udienza con riguardo alla gestione del pubblico (utilizzo dei monitor, verifica testimoni presenti)
12. Predisposizione di moduli standard per provvedimenti standard
13. Aggiornamento tempestivo su modifiche legislative e giurisprudenziali, potendo essere incaricati di curare le novità anche tramite l'esame della giurisprudenza di merito (in caso di pluralità di tirocinanti in sezione si potrebbero costituire gruppi di aggiornamento che settimanalmente informano i componenti della sezione).

Con particolare riferimento all'ufficio G.I.P./G.U.P. (salvo ragioni di riservatezza rimesse alla valutazione del giudice):

1. Esame delle richieste di misura cautelare personale e reale, valutazione degli elementi a sostegno della richiesta, predisposizione di una bozza di provvedimento
2. Esame delle richieste di intercettazione telefonica, valutazione della richiesta e predisposizione di una bozza del provvedimento
3. Valutazione delle richieste di archiviazione, che potranno essere quasi integralmente gestite dal tirocinante previa consultazione con il giudice
4. Procedimenti di opposizione alle archiviazioni: esame delle opposizioni e individuazione delle questioni in vista dell'udienza camerale di opposizione
5. Studio e predisposizione delle schede per la decisione dei processi nelle udienze preliminari

PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE - OBIETTIVI RAGGIUNTI

- Passaggio dal diritto "studiato" al diritto "applicato"
- Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti

- Conoscenza delle singole fasi del processo (penale, esecutivo), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni, contestazioni
- Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell'enuclearne i profili e dati salienti
- Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
- Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l'affidatario)
- Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri
- Acquisizione di capacità organizzative, sia in appoggio all'affidatario (gestione del ruolo, dell'udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità

A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell'affidatario e delle capacità dimostrate dal tirocinante, si individueranno gli obiettivi formativi raggiunti, che potranno essere integrati da profili formativi specifici, come di seguito:

Giudice del dibattimento

1. Il processo nella sua fase dibattimentale: dal predibattimento alla sentenza di primo grado
2. La gestione di un ruolo monocratico dibattimentale: struttura delle udienze, calendarizzazione dei processi, modalità di trattazione dei singoli processi
3. La fase preparatoria dell'udienza: studio dei processi per la prima udienza, studio preistruttoria, studio per la decisione
4. La prima udienza dibattimentale per i processi a citazione diretta (cosiddetta udienza di smistamento): verifica capo d'imputazione, prima notifica, elezione domicilio, notifica 415 bis, irreperibilità, notifica decreto di citazione a giudizio, processo in assenza, questioni preliminari
5. Le ordinanze sulle questioni preliminari
6. L'istruttoria dibattimentale: l'esame dei documenti, la concentrazione del processo dibattimentale
7. La preparazione della decisione: studio dell'istruttoria e valutazione delle questioni giuridiche
8. La decisione e la redazione della sentenza
9. I riti alternativi e la redazione delle relative sentenze
10. Le sentenze contestuali: quando?
11. L'esecuzione delle sentenze
12. Il ruolo collegiale

Ufficio G.I.P./G.U.P.

1. Le misure cautelari: presupposti, proporzionalità, valutazione della permanenza dei presupposti
2. Le ordinanze cautelari: studio della richiesta e verifica degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo del P.M.
3. Le intercettazioni telefoniche: presupposti, proroghe, redazione dei provvedimenti
4. I presupposti per l'archiviazione, l'opposizione all'archiviazione, il ruolo della persona offesa
5. L'udienza preliminare: procedimento, presupposti per il rinvio a giudizio e per il proscioglimento
6. I riti alternativi

VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO

Sintetico giudizio su impegno, capacità, competenze, ecc.

ESITO DEL TIROCINIO: Positivo (non positivo)

Il giudice affidatario

dott.

Schema di relazione finale - settore civile

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio Tirocini Formativi

Milano,

ATTESTATO ESITO TIROCINIO del dott.
presso il giudice affidatario dott.
sezione civile

Dati temporali

Data inizio tirocinio:

Data fine tirocinio:

Orario settimanale: 20 ore / 40 ore (eventualmente come ripartite nell'arco dei giorni, se vi è calendario fisso)

Periodi di assenza: per ferie del giudice o per motivi personali

COMPITI ASSEGNATI *(da integrare/rettificare in relazione alla specificità dei compiti assegnati e dell'area di contenzioso)*

Attività preparatorie dell'udienza

1. verifica trasmissione da parte della cancelleria dei fascicoli delle udienze dellasettimana, effettuata tramite controllo ruolo nei registri informatici (SICID, SIECIC, ecc.), quale fornito dalla cancelleria, o visionato da console assistente sulla propria postazione
2. verifica completezza atti del fascicolo d'ufficio, anche eventualmente depositati per via telematica (verbali udienze, provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro riordino secondo il criterio indicato dall'affidatario
3. preparazione delle udienze con il magistrato, e studio individuale di eventuali fascicoli indicati dal magistrato
4. preparazione edella "scheda del procedimento" in cui siano sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendie petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni in fatto e in diritto che la causa pone, previo confronto con il magistrato affidatario, ove necessario; tale attività può effettuarsi nella modalità *di console con funzione di assistente*, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni"
5. approfondimenti eventuale di profili di diritto controversi, quali emersi dallo studio del procedimento
6. predisposizione verbali d'udienza in pct (differenziati tra prima comparizione, provvedimenti su provvisoria esecuzione, audizione testi, comparizione parti, ecc.), ed eventuale redazione di bozza di ordinanza

7. stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove telematico, per una più agevole lettura da parte del giudice

Attività in udienza

1. Redazione verbale d'udienza sotto direzione/dettatura del giudice accedendo a console
2. archiviazione verbali, per deposito telematico a fine udienza da parte del magistrato
3. archiviazione informatica di verbali/provvedimenti secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica per tipologia di cause/controversie)
4. se udienza collegiale, possibile lettura/presentazione di breve relazione (previamente preparata con l'affidatario) e ascolto della discussione orale e del confronto in camera di consiglio

Attività successiva all'udienza

1. Su istruzione dell'affidatario, segnalazioni alla cancelleria di singoli incumbenti per cause trattate in udienza (ad es: comunicazioni a CTU, informazioni presso uffici pubblici, etc.)
2. confronto con l'affidatario su eventuali profili decisionali o istruttori emersi, ed aggiornamento "scheda del procedimento"
3. collaborazione nella redazione di bozza di provvedimenti in riserva, previo confronto con l'affidatario e successiva correzione dell'elaborato
4. studio e approfondimento di eventuali profili di diritto, e ricerche tramite banche dati di dottrina e giurisprudenza, con redazione sintetica degli orientamenti emersi
5. individuazione con l'affidatario di cause relativamente semplici, per le quali stendere bozza sentenza/decreto/ordinanza, previo esame autonomo del fascicolo e confronto con l'affidatario in ordine alla soluzione decisoria e allo schema argomentativo logico-giuridico da seguire
6. esame pregresse sentenze emesse dall'affidatario, dallo stesso previamente selezionate, e archiviazione per argomento e tipologia di questione di diritto trattata, eventualmente integrata da aggiornamenti di dottrina e giurisprudenza, così da creare/aggiornare l'archivio del magistrato
7. predisposizione di modelli standard di motivazione per questioni giuridiche ricorrenti
8. collaborazione nella creazione, gestione, aggiornamento di archivio di dottrina, giurisprudenza, modulistica della sezione (eventualmente in unione con gli altri tirocinanti presenti in sezione)
9. partecipazione alle riunioni di sezione ex art.46 quater O.G.
10. partecipazione ai corsi della formazione decentrata, anche in tema digitalizzazione del processo

PROGETTO DI FORMAZIONE DEL TIROCINANTE - OBIETTIVI RAGGIUNTI

- Passaggio dal diritto "studiato" al diritto "applicato"
- Apprendimento della funzione del giudicare: potenzialità e limiti
- Conoscenza delle singole fasi del processo (civile, esecutivo ecc.), nel loro evolversi fisiologico e nella gestione delle possibili anomalie, eccezioni, contestazioni
- Acquisizione capacità di analisi degli atti/documenti e capacità di sintesi nell'enuclearne i profili e dati salienti
- Acquisizione di capacità argomentative, verbali e scritte, e di tecniche di motivazione nella redazione dei provvedimenti
- Approfondimento differenti istituti di diritto, processuali e sostanziali, nei loro profili teorici e applicativi (sia mediante studio individuale, sia confrontandosi con l'affidatario)
- Acquisizione di capacità organizzative, sia in ausilio dell'affidatario (gestione del ruolo, dell'udienza, del fascicolo, ecc.), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità
- Approfondimento di eventuali aree di interesse specifico del tirocinante, in relazione anche ai suoi progetti professionali futuri

A seconda dello specifico ufficio/settore di appartenenza dell'affidatario e delle capacità dimostrate dal tirocinante, si individueranno gli obiettivi formativi raggiunti (che potranno essere integrati da profili formativi specifici).

VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO AFFIDATARIO

Sintetico giudizio su impegno, capacità, competenze, ecc.

ESITO DEL TIROCINIO: Positivo (non positivo)

Il giudice affidatario

dott.

•RELAZIONI DEI TIROCINANTI DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA *(Coordinate da Fabio Di Lorenzo)*

1. **PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL TIROCINIO EX ART. 73 D. L. 69/13** *(di Carmela Rita De Rosa e Antonio Del Sorbo)*
2. **IL TIROCINIO PRATICO TEORICO EX ART. 73 D.L. 69/2013 CON GLI OCCHI DELLO STAGISTA** *(di Carmen Veronica Taiano)*
3. **ASPETTI POSITIVI E CRITICITA' DELL' ART. 73 L.98/2013, ANCHE IN UNA PROSPETTIVADE IURE CONDENDO** *(di Giulio Amodio, Francesca Loffredo, Emilia Manzo, Anita Montella, Clementina Pietrarola)*
4. **RELAZIONE SUL TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98)** *(di Ilaria Menzione e Federica Iandolo)*

PROCESSO CIVILE TELEMATICO



Il PCT - processo civile telematico costituisce significativa innovazione nell'ambito della gestione del processo civile (e, in prospettiva, del processo penale PPT e del lavoro delle Procure), finalizzata alla realizzazione di molteplici funzionalità quali:

- l'aumento del livello di efficienza del sistema giudiziario mediante:

1. la velocizzazione dei tempi dei procedimenti;
2. la gestione ordinata dei ruoli;
3. la visione complessiva da parte del magistrato del proprio ruolo, con ogni conseguente beneficio in punto di organizzazione dello stesso;
4. il miglioramento della qualità delle decisioni, consentendo al magistrato la piena ed agevole disponibilità e consultazione di tutti gli atti ed i documenti del processo nonché la delocalizzazione del lavoro con accesso a consolle e deposito anche da remoto;
5. in prospettiva la possibilità per il giudice e per gli avvocati della piena disponibilità del bagaglio di conoscenze acquisite dalla giurisdizione attraverso la condivisione delle banche dati giurisprudenziali;

- il risparmio di tempo e di spesa mediante:

1. l'abbattimento dei tempi di lavorazione delle cancellerie;
2. le più snelle modalità di comunicazione, la conservazione, senza necessità di reperire strutture o locali intesi in senso fisico, dei fascicoli e dei documenti;
3. il minore accesso di pubblico nelle cancellerie medesime, inteso non solo in riferimento all'utenza classica delle parti e degli avvocati, ma anche di tutte quelle categorie di professionisti che in qualità di consulenti tecnici, periti e comunque ausiliari di giustizia si trovano coinvolti nel procedimento civile, con conseguente possibilità, in prospettiva, per il personale di recuperare tempo per una revisione delle relative mansioni nell'ottica di una più razionale organizzazione del lavoro;

Per altro verso, tuttavia, il PCT presenta delle criticità, che devono essere attentamente individuate ed analizzate allo scopo di porre i fondamenti per le azioni positive necessarie al consolidamento di questo strumento.

Le maggiori **criticità** riscontrate possono essere individuate nelle seguenti:

software:

1. complessità degli applicativi (specialmente dei registri);
2. inadeguatezza del software per le procedure esecutive, concorsuali, volontaria giurisdizione, per la ritualità collegiale, per le funzioni presidenziali;

3. mancanza di capillare diffusione di softwares aggiuntivi (per es. Dragon, PDF Wiever) o addirittura incompatibilità degli stessi con l'installazione della dock station (per es. di Dragon);
4. fragilità del sistema, con necessità di potenziamento della rete, e quindi frequenti rallentamenti, blocchi che rallentano ed ostacolano il lavoro del magistrato nella gestione dell'udienza (con redazione del verbale a consolle) o nel deposito dei provvedimenti;
5. mancata adozione di adeguati sistemi di sicurezza, soprattutto in caso di perdita di dati (*disaster recovery*);
6. limitatezza del disco rigido del computer fisso, la cui memoria è ormai in gran parte occupata dai dati riconducibili a Consolle, posto che rimangono presenti i dati anche dopo la definizione del fascicolo.

hardware:

1. mancanza di adeguate stampanti veloci ed insufficienza di toner e carta (posto che avere in dotazione consolle non significa dover rinunciare ad avere dotazioni che consentano la stampa o la scannerizzazione di documenti in formato cartaceo);
2. necessità di dotazioni aggiuntive imprescindibili quali per es. la dotazione di due monitor (uno per visionare e leggere gli atti, l'altro per i documenti e le produzioni tutte), di adeguate dimensioni, di tastiere ergonomiche;
3. computer portatili già obsoleti e lentissimi.

profili strutturali più ampiamente intesi:

1. la normativa sul PCT, in larga parte di fonte secondaria, è farraginosa ed alluvionale, scarsamente comprensibile anche sotto il profilo della (necessaria) integrazione con le norme del c.p.c.;
2. la formazione dei magistrati all'uso di consolle, dock station in remoto da casa, cruscotto del presidente e uso della consolle nel rito collegiale, è sporadica, laddove dovrebbe essere continuativa; particolarmente critico si sta ultimamente rivelando il controllo delle notifiche telematiche (di atti introduttivi, di atto di citazione per chiamata del terzo, del decreto ingiuntivo) da parte degli avvocati;
3. la redazione del verbale telematico, stante la cronica mancanza di assistenza all'udienza, finisce per configurare vera e propria funzione di supplenza del magistrato, introdotta in modo surrettizio tramite il PCT, ma in violazione degli artt. 126, comma 2 e 130 c.p.c.;

altri problemi pratici:

1. mancato coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nel settore giustizia e dunque nel PCT: va stigmatizzata la formazione separata di magistrati, cancellieri, avvocati ed ausiliari (si pensi per es. ai CTU), per cui ognuna di queste figure ha una preparazione (e dunque una consapevolezza dei problemi solo settoriale);
2. necessità di informazione e formazione continua dei magistrati ed avvocati sulle problematiche del PCT con ricadute giuridiche (si pensi alle varie ipotesi di rimessione in termini per anomalie nel deposito; alle questioni in materia di produzioni documentali nei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.; ad eventuali anomalie, per es., a causa della presenza di link attivi nei documenti; all'uso/abuso più o meno consapevole del PCT, per es., il plurimo invio entro uno stesso termine processuale dello stesso atto o documento ovvero della medesima memoria);
3. mancanza di una effettiva assistenza sistemistica ed applicativa ai giudice ed ai cancellieri: occorre la stabile presenza di personale tecnico in tutti gli uffici, anche quelli non metropolitani, in grado di fronteggiare ogni evenienza, nonchè l'assistenza on line;
4. opportunità di individuare un canale immediato per le segnalazioni delle problematiche del sistema, in modo che le stesse possano essere corrette in tempi rapidissimi (così come, ad esempio, si è sempre fatto con il software privato Fallco).
5. Paventato rischio, connesso all'introduzione del PCT, di riduzione del personale amministrativo, che rimane necessario ed è allo stato assolutamente esiguo.

Last, but not least, si pone il problema della tutela della salute.

La progressiva scomparsa del fascicolo cartaceo fa sì che il magistrato sia costretto a trascorrere un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di ore davanti al computer, in assenza, allo stato, delle misure cautelari che il d.lgs. 81/2008 riconosce ai cd. "video terminalisti".

Ed ancora il problema delle condizioni di lavoro del magistrato.

In questa fase ancora di start up e di implementazione del sistema, ancora caratterizzato, come si diceva, da fragilità e continui blocchi o anomalie, il lavoro del magistrato non può che essere necessariamente rallentato.

L'assenza di personale negli uffici di cancelleria e di assistenza in udienza contribuisce a tale rallentamento: non è infatti concepibile che il magistrato, da solo, debba affrontare questioni inerenti depositi anomali, rallentamenti dell'udienza per temporanei blocchi di sistema, lunghe verbalizzazioni pretese dagli avvocati (laddove, peraltro, l'informatizzazione, di per sé, presuppone standardizzazione e sintesi) ovvero l'eventuale richiesta di produzione di atti o documenti in formato digitale da parte degli avvocati direttamente in udienza.

A ciò aggiungasi che, dovendo il PCT agevolare il lavoro del magistrato e non complicarlo, occorre prevedere (lunghi dall'affidarsi all'adozione di mere regole protocollari o "di cortesia") regole certe per le produzioni documentali (con ordine e chiara indicizzazione), come occorre un ripensamento delle modalità di redazione degli atti giudiziari, onde consentirne la più agevole lettura in formato telematico e (solo) a video.

Il processo di informatizzazione della giurisdizione non deve andare a discapito dei tempi di studio, preparazione e definizione dei procedimenti, peraltro risultando del tutto plausibile e giustificabile un rallentamento nella gestione dei ruoli e dei processi nell'attuale perdurante fase di start up; la coniugazione tra implementazione del PCT e ragionevole durata dei processi non può non passare attraverso una seria verifica delle condizioni e dei carichi di lavoro dei magistrati, anche con una rielaborazione ed attualizzazione della tematica inerente l'Ufficio del Giudice o Ufficio del Processo, che proprio nel nuovo contesto venutosi a creare potrebbe trovare nuova linfa e nuove prospettive di attuazione.

§. E' noto a tutti come cominci ad esistere giurisprudenza edita (v. Corr. Giur., 5/2015, AMENDOLAGINE, I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico) che affronta le questioni del tutto inedite e le criticità che via via si stanno presentando agli operatori del diritto in tema di forma degli atti, di obbligatorietà o meno del deposito telematico (soprattutto degli atti introduttivi o del ricorso per reclamo), di rimessione in termini (per es. in caso di notorio "blocco del sistema"), di modalità di redazione degli atti da parte degli avvocati in modo da consentirne la più agevole consultazione a video da parte del magistrato, in tema di notifica da parte del difensore a mezzo PEC ed ancora in tema di esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico.

Ci si chiede tuttavia se il magistrato debba affrontare da solo questa sorta di "corsa ad ostacoli" di stampo formale prima di poter pervenire allo studio del merito della controversia o non debba invece trovare supporto in idonei mezzi organizzativi.

Gli interrogativi dunque possono essere (se non gli unici, almeno) i seguenti (anche alla luce della recente delibera del CSM del 13.5.2015):

a) l'organizzazione e l'informatizzazione possono essere sostitutive delle risorse o queste devono essere comunque assicurate? ed in che termini?;

b) è possibile operare un ripensamento delle funzioni del personale ausiliario del magistrato, che a seguito dell'introduzione del PCT si è visto sottrarre alcuni compiti, ma che parrebbe ancora non essere stato formato per esercitare funzioni di concreto supporto al magistrato che opera con il PCT?

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO: ASPETTI TECNICO GIURIDICI (di Andrea Penta)

I PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (di Vito Amendolagine), su *Il corriere giuridico*

NOVITA' NORMATIVE DI DIRITTO CIVILE



Il “divorzio breve” (di Andrea Penta)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 la legge 6 maggio 2015, n. 55 con disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, il c.d. «divorzio breve», che riduce in modo significativo i tempi per il passaggio dalla separazione al divorzio (dai tre anni sino a oggi previsti a sei o dodici mesi, a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale). Restano, tuttavia, fermi i presupposti del divorzio e ciò dà luogo a una serie di disarmonie e incongruenze. Se la separazione è giudiziale, la pendenza del processo rischia, infatti, di frustrare il significato della riforma. E se la separazione è consensuale, che senso ha imporre il doppio di un secondostepcosi ravvicinato?

Senonché la nuova legge riduce i tempi, ma conserva tra i presupposti necessari per richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previa pronuncia della separazione (art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, 1. div.). Rimane, quindi, indispensabile un provvedimento definitivo sullo status: sentenza di separazione passata in giudicato o verbale di separazione consensuale omologato.

Da ciò consegue che, nel caso della separazione giudiziale, l'effetto acceleratore sarà in concreto assai limitato, perché, in mancanza di una sentenza parziale sulla sola separazione (come avviene nella maggior parte dei casi), le parti dovranno comunque attendere la sentenza definitiva. In sintesi, i dodici mesi finiranno per decorrere inutilmente per le parti che nella causa di separazione siano ancora in attesa della sentenza (così F. Danovi).

Queste pericolose implicazioni potranno essere attenuate solo nei casi in cui, non appena si sia svolta l'udienza presidenziale, venga pronunciata subito (su istanza almeno di una delle parti) la sentenza parziale, senza attendere lo svolgimento della fase avanti all'istruttore e senza dover prima concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Ovviamente, tutto ciò presuppone altresì che venga operato un corretto coordinamento tra i due giudizi di separazione e di divorzio. Invero, nelle ipotesi di contemporanea pendenza dei due processi parte della giurisprudenza tende a sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio di divorzio. Tuttavia, a rigore, tra i due processi non sussiste un nesso di pregiudizialità che legittimi la sospensione, e il giudice del divorzio dovrebbe potere statuire sulle domande delle parti senza che possa avere valenza condizionante la perdurante pendenza della causa di separazione.

Una conseguenza che non è stata presa in considerazione o, comunque, è stata evidentemente sottovalutata è che la riduzione dei termini tra separazione e divorzio comporterà nella prassi una netta erosione dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. (il rilievo è di F. Danovi).

Nel caso della separazione consensuale i problemi sopra descritti non ci sono. Una volta concluso l'accordo, dopo soli sei mesi le parti potranno anche richiedere il divorzio. Ciò rappresenterà senz'altro un incentivo per la ricerca di accordi di separazione (e di divorzio), poiché l'alternativa per le parti sarà duplice: trovare un'intesa (e con essa la

possibilità concreta del «divorzio breve»), ovvero continuare il conflitto e allontanare in tal modo anche la possibilità di una pronuncia definitiva sullo status. E' vero anche, però, che questo risvolto pratico potrebbe essere strumentalizzato da uno dei due coniugi, nel senso di acconsentire ad una separazione consensuale a condizione di ottenere migliori riconoscimenti economico-patrimoniali.

In questo panorama, sorge spontaneo domandarsi se abbia ancora senso mantenere uno spazio di riflessione ridotto all'essenziale (sei mesi) e imporre un doppiostep, che nella maggior parte dei casi sarà ripetitivo e inutile, ovvero se sia a questo punto più opportuno allineare la legislazione italiana a quella di molti paesi a noi contigui, ove il divorzio costituisce una possibile (spesso la più frequente) opzione immediata, senza il necessario previo transito per l'anticamera della separazione legale.

De iure condendo, pertanto, il prossimo obiettivo sul piano normativo dovrebbe essere quello di introdurre la possibilità di un «divorzio diretto». Invero, proprio la brevità del termine rende ancora più incomprensibile la rinnovata scelta legislativa di confermare comunque la necessità di separazione prima del divorzio: se tale scelta aveva un senso nella prospettiva di prevedere una sosta di riflessione prima di sciogliere il matrimonio o farne cessare gli effetti civili, ora il semestre o l'anno tra un'azione e l'altra risultano inutili. Senza tralasciare che il necessario doppio passaggio (prima separazione e poi divorzio) in un così breve lasso di tempo, da un lato, affatica la giustizia e manca l'obiettivo della deflazione e, dall'altro lato, onera le parti di una doppia spesa, senza benefici sul piano della riflessione, né per loro né per l'eventuale prole (così M. G. Ruo).

Va altresì posto in rilievo il mancato raccordo della nuova normativa con quella sulla convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (introdotta dal d.lgs. n. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014), se solo si considera che la comparizione delle parti davanti al presidente rappresenta una mera eventualità, che si realizza solo nel caso in cui il Pm ritenga l'accordo non rispondente all'interesse dei figli minori e lo trasmetta al presidente; solo in siffatta evenienza, infatti, quest'ultimo fissa entro 30 giorni la comparizione delle parti. Alla stessa stregua, nell'ipotesi in cui la procedura di separazione si sviluppa direttamente davanti all'ufficiale di stato civile (cfr. l'articolo 12 della menzionata normativa), la comparizione dei j coniugi davanti al presidente del tribunale non esiste.

La legge sul divorzio breve avrebbe, quindi, dovuto prevedere anche in tali diverse ipotesi una decorrenza del termine adatta alle nuove procedure. E' ragionevole ritenere che nei casi di separazione "assistita", si dovrebbe applicare il termine abbreviato semestrale per pervenire al divorzio breve, essendo la situazione equiparabile a quella che si realizza con la separazione consensuale.

Da ultimo, merita senz'altro un plauso l'aver anticipato la cessazione del regime di comunione legale tra i coniugi al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati nella separazione giudiziale (ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi davanti al presidente, purché omologata). In precedenza, invece, la comunione dei beni, ai sensi del vecchio articolo 191 del c.c., sopravviveva fino a sentenza di separazione. Il rischio era, ad esempio, che venissero effettuati ingenuamente acquisti subito dopo udienza presidenziale ed i relativi provvedimenti interinali da un coniuge che presupponeva di non essere più in comunione dei beni, i quali ricadevano invece in tale regime (l'esempio è di M. G. Ruo).

Tuttavia, come altro risvolto della stessa medaglia, ciò comporterà un aggravio dei giudizi di separazione, in quanto potranno essere proposte nel suo ambito domande che prima erano inevitabilmente inammissibili. A tal riguardo è sufficiente ricordare che lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verificava ex nunc soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi erano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, nè, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risultava improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione (Cassazione civile, sez. I, 06/10/2005, n. 19447; conf. Cassazione civile 26 febbraio 2010 n. 4757 sez. I, Cass. 25 marzo 2003 n. 4351 e Cass. 23 giugno 1998 n. 6234). Invero, rappresentava principio pacifico che erano inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si potevano proporre solo al momento della divisione dei beni comuni che coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 10896 del 24/05/2005 Cass. 15 settembre 2004 n. 18564; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18619; Cass. 24 luglio 2003 n. 11467).

In definitiva, sembra di essere al cospetto di una legge attesa, ma, come purtroppo sempre più di frequente avviene, tecnicamente imprecisa, oltre che non adeguatamente coordinata con istituti direttamente o indirettamente da essa coinvolti.

NOVITA' NORMATIVE DI DIRITTO PENALE



RELAZIONE DEL MASSIMARIO SU LEGGE n. 68 22 MAGGIO 2015, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE" (a cura di *Pietro Molino*)

LEGGE 22 MAGGIO 2015 n. 68 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (pdf)

RELAZIONE SULLA LEGGE 47/15 IN TEMA DI MISURE CAUTELARI (di *Vittorio Paziienza*)

Nel rinviare, per un'ampia disamina delle novità introdotte dalla legge n. 47 del 16.4.2015 in tema, principalmente, di misure cautelari e di riesame, agli articoli a firma di David Mancini e di Renato Bricchetti (quest'ultimo estrapolato dalla rivista "Guida al Diritto", n. 20, pagg. 46-50), segnalo che in materia è riscontrabile un, probabilmente inconsapevole, contrasto di vedute tra la Cassazione penale e la Corte europea diritti dell'uomo.

Invero, quest'ultima (Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 10/04/2007) ha escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 8 della CEDU nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante un provvedimento motivato per *relationem* (precisamente, richiamando una nota della polizia giudiziaria menzionata nella richiesta del pubblico ministero).

Viceversa, Cassazione penale, sez. II, 06/02/1996, n. 5052, ha statuito che: <<In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, lungi dall'essere un dato meramente formale che si limita a dare atto dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto costituzionalmente garantito alla riservatezza delle comunicazioni; di conseguenza, il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condizionano la legittimità, senza che la motivazione possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e nell'apodittica affermazione che gli indizi di reato sono gravi e che le intercettazioni appaiono assolutamente indispensabili (ovvero, nelle indagini relative a delitti di criminalità organizzata, che gli indizi sono sufficienti e le intercettazioni necessarie). Non è idonea a tal fine, pertanto, una motivazione che faccia riferimento alla richiesta del pubblico ministero, che è un atto di parte, o al rapporto della polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presupposti delle intercettazioni: la motivazione per *relationem* è consentita nel solo caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma richiami gli argomenti addotti dal pubblico ministero in modo da far emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti, sempre che siano indicati espressamente gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all'atto di indagine in questione.>>.

In un momento storico in cui, sbandierando la necessità di uniformarsi a presunte sollecitazioni provenienti dal diritto comunitario, il legislatore italiano ha provveduto ad inasprire la legge sulla responsabilità civile dei magistrati (sul punto, si rimanda all'articolo uscito su questo stesso portale un mese fa), fa specie che proprio in un ambito in cui i rischi di colpa si annidano maggiormente la Suprema Corte nazionale appare più rigorosa dei colleghi europei. (*Andrea Penta*)

VALUTAZIONE AUTONOMA DEL QUADRO INDIZIARIO DA PARTE DEL GIUDICE (*articolo di Renato Bricchetti su "Guida al Diritto"*)

Fatto di lieve entità di David Mancini

Per anni si è discusso circa la sproporzione, ai più evidente, tra la doverosa attuazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale ed il notevole dispendio di risorse umane e finanziarie che l'ordinamento mette in campo per lo svolgimento di indagini e la celebrazione dei conseguenti gradi di giudizio in relazione a fatti costituenti reato, la cui concreta rilevanza in termini di pregiudizio per i beni giuridicamente protetti e per l'intera comunità è particolarmente esiguo.

Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 ha introdotto l'articolo 131 bis c.p., prevedendo una speciale causa di non punibilità per i fatti di particolare tenuità. Tuttavia, come spesso accade, la previsione normativa ha tralasciato di disciplinare diversi aspetti, che puntualmente verranno rimessi alle decisioni giurisprudenziali.

Anche molte polemiche si sono sollevate, circa l'opportunità di diminuire la portata sanzionatoria del diritto penale in relazione a vicende che, nell'intimo sentire delle persone coinvolte, non sarebbero poi così irrilevanti. Si è anche detto che si agisce con mezzi ridotti, non avendo il coraggio di porre in essere un serio piano di depenalizzazione.

Ad ogni modo, fermi restando gli orientamenti che la Suprema Corte adotterà, in linea generale non può ritenersi errato ricondurre il diritto penale alla sua funzione residuale, come *extrema ratio* nella composizione dei conflitti sociali.

Le “profezie” dell’ANM e alcune criticità applicative del nuovo art. 131 bis c.p.

Nel parere reso dalla commissione di studio su diritto e procedura penale, propedeutico all'audizione dell'Associazione Nazionale Magistrati alla Camera dei deputati, sullo schema di decreto legislativo in esercizio della delega attribuita con l'art. 1 lett. m) della legge 28 aprile 2014 n. 67, si manifestava piena adesione all'introduzione di uno strumento normativo specifico, che desse la possibilità di definire in modo alternativo alla sentenza penale di condanna situazioni di evidente, palese, minima consistenza offensiva e che, tuttavia, risultassero suscettibili astrattamente in specifiche fattispecie incriminatrici. Si concordava sul fatto che l'istituto non avrebbe comportato la depenalizzazione di alcuna categoria di illecito penale, essendo rimesso comunque al magistrato, attraverso un procedimento interamente giurisdizionalizzato, l'apprezzamento, caso per caso e in concreto, della non punibilità. In effetti, esigenze di giustizia quotidianamente sperimentate nelle aule giudiziarie, dove la stridente contraddizione di un'applicazione di sanzioni previste dalla legge ma in relazione a fatti di dimensioni minime, costituisce una delle principali disfunzioni del sistema giustizia.

Non sono mancate voci di dissenso (per certi versi anche comprensibili, in assenza di un'efficace azione parallela di depenalizzazione del legislatore) da parte di chi ha ritenuto che un tale intervento normativo corrispondesse di fatto ad un ulteriore arretramento della funzione del diritto penale e della certezza della pena.

Tuttavia, in concreto, a prescindere da valutazioni di politica criminale, il terreno su cui è intervenuto il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, in linea con quanto si legge nella relazione illustrativa della bozza del decreto, è costituito dalla considerazione che l'irrelevanza del fatto va ricondotta non all'inoffensività del fatto (che già trova riconoscimento normativo nella previsione dell'art. 49 comma 2 c.p.) ma ai "principi generalissimi di proporzione e di

economia processuale". Di tali principi va riconosciuta la dignità costituzionale e, d'altra parte, l'individuazione di criteri oggettivi definiti, ma al tempo stesso dotati di opportuna flessibilità, dovrebbe consentire un'applicazione dell'istituto, compatibile col rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Ad ogni modo una serie di valutazioni critiche relative a possibili disfunzioni (che puntualmente, almeno in parte finora, si sono verificate) erano già state evidenziate in sede di parere. Non è stata prevista una disciplina transitoria; l'introduzione di una nuova causa di non punibilità, di natura sostanziale, dovrebbe tuttavia trovare applicazione anche ai procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio.

E' stato segnalato, inoltre, che problemi potrebbero porsi con i processi pendenti in Corte di cassazione, perché la particolare tenuità del fatto è tipico apprezzamento di merito, precluso al giudice di legittimità, il quale, qualora ritenga, anche su sollecitazione di motivi nuovi della parte interessata, non palesemente incongruo un possibile giudizio di particolare tenuità del fatto, dovrebbe annullare la sentenza d'appello e rinviare per nuovo giudizio sul punto.

Prosegue il parere dell'ANM rilevando: ... "inoltre, deve essere evidenziata la prevista modifica dell'art. 652 c.p.p., introdotta dall'art. 3 lett. c) dello schema di decreto. Essa prevede che la sentenza che assolva l'imputato perché non punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale fa stato nel successivo giudizio (civile o amministrativo) di danno. La previsione sembra coerente con la qualificazione della speciale tenuità del fatto come causa di non punibilità: non punibilità che può essere dichiarata solo quando sia stata acquisita la prova sia della sussistenza del fatto che della sua riferibilità all'imputato.

Tuttavia, questa disciplina dovrebbe indurre il legislatore ordinario (la causa di non punibilità è prevista dalla legge delega e in quanto tale vincola il legislatore delegato), ad una riflessione che possa condurre ad un auspicato ripensamento sull'inquadramento della speciale tenuità del fatto come causa di non punibilità, piuttosto che di improcedibilità dell'azione penale.

Infatti, quando la speciale tenuità del fatto è rilevata, richiesta e deliberata nella fase delle indagini preliminari, i due aspetti (sostanziale e procedimentale) con l'archiviazione in definitiva si sovrappongono, posto che certamente il decreto di archiviazione non fa stato nel giudizio civile, sicché l'indagato ha anch'egli interesse immediato all'attestazione della speciale tenuità, che equivale ad una chiusura della pendenza per improcedibilità, essendo sostanzialmente priva di alcuna conseguenza pregiudizievole.

Tutt'altra cosa è quando vi sia stato il positivo esercizio dell'azione penale e sia iniziata la fase del giudizio. In questo caso, la deliberazione di non punibilità ex art. 131-bis c.p. recupera la sua natura sostanziale, comportando sia gli eventuali effetti civili di cui al nuovo 652 c.p.p., sia l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. La conseguenza è che viene meno ogni collaterale e positivo effetto deflattivo per i casi in cui l'imputato comunque contesti la propria responsabilità. Ciò potrebbe comportare l'espletamento di tutti i gradi di giudizio (compreso quello di legittimità), prima di giungere al riconoscimento della colpevolezza dell'imputato, che solo a quel punto potrebbe essere dichiarato non punibile per la speciale tenuità del fatto da lui commesso. Ciò costituisce ulteriore ragione di riflessione sull'inadeguatezza complessiva del nostro sistema nel conciliare esigenze di giustizia ed esigenze di efficacia (che, lo si deve ricordare, è, per ripetuto insegnamento della Corte delle leggi, essa stessa principio costituzionale in materia di giustizia). Del resto, non può non evidenziarsi che i corrispondenti istituti del processo minorile e del giudice di pace, prima richiamati, sono appunto strutturati come cause di improcedibilità.

Il proscioglimento per improcedibilità a cagione della particolare tenuità del fatto non farebbe stato nel processo civile o amministrativo di danno ma la persona offesa o danneggiata conserverebbe comunque la possibilità di rivolgere l'eventuale pretesa risarcitoria nella sede propria del giudizio civile; nei loro confronti potrebbe parlarsi eventualmente di un pregiudizio di mero fatto, che non comporterebbe però alcuna concreta lesione di diritti. Infine, va osservato che la previsione dell'inserimento della sentenza che attesta la particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale appare coerente rispetto al requisito della non abitudine dei comportamenti. Tuttavia, la lettera f) dell'art. 3 dPR 313/2002 fa riferimento ai provvedimenti giudiziari definitivi, il che parrebbe escludere l'iscrizione del decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p.. In proposito deve osservarsi che mentre la relazione allo schema sembra dare per scontato che anche il decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p. debba essere iscritto nel casellario (implicitamente dando rilievo autonomo alla locuzione "quelli che... etc" - che sgancerebbe l'intera fattispecie procedimentale dal presupposto della definitività), il parere tecnico dell'ufficio studi della Camera avverte che per giungere a quel risultato occorrerebbe un'ulteriore specifica previsione che chiarisca in tal senso la disposizione dell'art. 4 dello schema.

Infine, va richiamata l'attenzione su una possibile disfunzione, dalle conseguenze particolarmente invasive: l'entità della pena edittale che permette poi l'applicazione della causa di non punibilità potrebbe determinare casi di arresto in flagranza seguiti poi dalla richiesta di archiviazione: pericolo che potrebbe essere evitato o almeno ridotto con l'inserimento del riferimento all'art. 131-bis c.p. "in coda" all'art. 385 c.p.p..

Di recente, quasi a seguire le previsioni contenute nell'intervento consultivo dell'ANM, con la sentenza della terza sezione (8 aprile 2015 n. 15449) la Corte di Cassazione è intervenuta sul neonato art. 131 bis c.p.p.. In primo luogo, la nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità, come nel caso dei reati tributari (e segnatamente nel caso specifico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di ammontare superiore a 50.000 euro, ex art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Secondo la Corte la presenza di soglie di punibilità, abbastanza diffusa nel diritto penale speciale, non equivale ad una presunzione di rilevanza penale per i fatti che si pongono al di sopra delle soglie medesime e non esclude in via di principio l'applicazione della causa di non punibilità di cui al nuovo articolo 131 bis c.p.p.. Se è vero che le soglie costituiscono l'unità di misura della rilevanza dell'offesa, è altrettanto vero che nel caso in cui i fatti siano di poco superiori rispetto alle soglie di punibilità vi è la possibilità di considerare l'offesa di particolare tenuità, anche alla luce della considerazione che l'offensività va valutata in concreto ad opera del giudice.

Non vi è dubbio che la nuova disciplina sia applicabile retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis.c.p.. L'applicabilità dell'art. 2 c.p. viene ancorata dalla Corte alla natura sostanziale dell'istituto, trattandosi senza dubbio di causa di non punibilità, rispondente a ragioni di politica criminale per cui un determinato fatto, che resta reato, vada esente da pena in ragione della particolare tenuità dell'offesa arrecata. Ulteriore e rilevante questione di diritto intertemporale affrontata, seppure in via generale, è quella della verifica delle condizioni di applicabilità della disciplina dell'art. 131-bis.c.p., con riferimento alla norma incriminatrice nella versione vigente al tempo della commissione del fatto.

Il reato tributario in esame nel caso di specie è stato riformato nel 2010, dopo la commissione del fatto. All'epoca della commissione del fatto la pena comminata per quel reato era la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre dopo la riforma del 2010, la pena, nell'ipotesi di imposte di ammontare superiore a 200.000 euro (come nel caso di specie) è quella della reclusione da uno a sei anni (con un limite edittale che non ammette l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.). La Corte ha ammesso, in via di principio, l'applicabilità dell'istituto in esame, in una simile situazione. Tuttavia, non si comprende come poter combinare tale ammissione - seppur in via generale - con l'obbligo per il giudice di individuare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, operando una scelta tra quella complessivamente vigente al tempo del fatto o al tempo del giudizio. Secondo l'orientamento di legittimità non è dato operare una combinazione degli aspetti favorevoli di entrambe le leggi, creandone di fatto una "terza", frammentaria e non prevista dal legislatore.

La sentenza citata tocca alcune questioni di carattere processuale, Si ritiene che la particolare tenuità del fatto può essere proposta (per la prima volta) anche nel giudizio di legittimità. Inoltre, sempre con riferimento all'oggetto del giudizio di legittimità, secondo la Corte l'esame va circoscritto alla sussistenza in astratto dei presupposti di applicabilità dell'istituto (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento), attraverso un giudizio che deve fondarsi necessariamente su quanto accertato nel giudizio di merito e risultante dalla motivazione della sentenza impugnata.

Qualora sussistano in astratto i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis.c.p. la conseguenza sarà che la Cassazione si pronuncerà all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, salvo che in motivazione del giudizio di merito vi siano giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto. In tal senso si esprime la sentenza citata laddove rileva che nel giudizio di merito vi era stata l'inflizione di una pena superiore al minimo edittale, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata reiterazione dei benefici di legge, in presenza di un precedente penale (non specifico) - *chiaramente indicativi di un apprezzamento sulla gravità dei fatti addebitati...che consentono di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.c.p.*

Ulteriore conseguenza dei dubbi interpretativi riguardanti la nuova disciplina dell'art. 131 bis c.p. è data dalle recentissime tre informazioni provvisorie rese all'udienza pubblica del 7 maggio 2015 da parte della terza sezione penale della Corte di cassazione.

All'esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte viene demandato di decidere :

a) se il concorso formale di reati escluda l'applicabilità dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alla previsione di cui all'art. 131 bis c.p.p., comma 3, ultima parte, c.p. come introdotto dal dlgs 16.3.2015 n. 28.

b) Se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima volta la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. introdotta con normativa successiva alla presentazione del ricorso.

c) Se in caso di ritenuta ammissibilità della nuova prospettazione in sede di legittimità rientri nei poteri della corte la valutazione di meritevolezza ai fini dell'applicabilità dell'istituto o debba, in ogni caso, disporsi annullamento con rinvio.

d) Se a fronte di ricorso inammissibile perché infondato sia consentito alla corte valutare, anche d'ufficio, l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. introdotto con normativa successiva alla presentazione del ricorso.

FATTO DI LIEVE ENTITA' - RELAZIONE FIDELBO-CORBO

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO



Atto Senato n. 1232 B - XVII Legislatura - "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni" (in allegato File Testo approvato 1232 B - PDF)

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente nella seduta del 9 Aprile 2015, il disegno di legge sulle misure cautelari.

In sintesi i punti fondamentali della riforma:

- **Esclusione dell'applicazione automatica della custodia cautelare**, la cui presunzione di idoneità è limitata ai reati di associazione sovversiva, associazione terroristica (anche internazionale) e associazione mafiosa. Con riguardo a tutti gli altri delitti, il Giudice deve motivare specificamente sulla necessità della misura custodiale coercitiva della libertà personale avendo riguardo: alla gravità del reato per cui si procede; alle modalità della sua esecuzione; ai precedenti penali; ai dati ricavabili dalla personalità e dalla condotta del soggetto nei cui confronti la restrizione cautelare della libertà personale è invocata.
- Le esigenze cautelari attinenti al **pericolo di fuga o a quello di reiterazione del reato** devono essere concrete ed attuali.
- La misura cautelare coercitiva carceraria è applicabile soltanto se le altre misure coercitive, come gli arresti domiciliari, o interdittive (anche applicate cumulativamente) vengano ritenute impraticabili. La decisione del giudice deve contenere, quindi, anche le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea l'applicazione di altre misure, soprattutto quella degli arresti domiciliari con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. **La mancanza di motivazione o di autonoma valutazione, da parte del giudice, costituisce causa di annullamento della misura da parte del Tribunale del riesame.**
- Nell'ipotesi di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, la sostituzione con quella carceraria è consentita soltanto in **ipotesi non lievi** di trasgressione dell'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione.
- Quanto alle misure coercitive diverse da quelle carcerarie è previsto l'**aumento da 2 a 12 mesi** della loro durata massima e la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima.
- Nei procedimenti dinanzi al Tribunale per il riesame è previsto che: il sottoposto alla misura possa anche comparire personalmente all'udienza davanti al Tribunale della libertà; che l'udienza camerale possa essere rinviata per un periodo di tempo compreso tra i 5 ed i 10 giorni per consentire alla difesa di prepararsi; che l'Ufficio del P.M. trasmetta gli atti posti a sostegno della misura nel **termine perentorio di 5 giorni**, pena la perdita di efficacia della misura applicata della quale non è possibile chiedere la rinnovazione.

Sovraffollamento e misure cautelari personali: eccessi inquisitori o disfunzioni del processo penale?

Tutela irrinunciabile dei diritti fondamentali.

Il tema del sovraffollamento carcerario rappresenta una realtà italiana inconciliabile con la tutela dei diritti fondamentali della persona. La pressione degli organismi internazionali e il recente messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento hanno ulteriormente messo in luce una problematica che non ci si può illudere di affrontare con approcci emergenziali e transitori.

La conseguente riflessione di superficie induce una parte dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori ad attribuire responsabilità rilevanti a una sorta di "abuso" dell'istituto processuale penale delle misure cautelari personali e segnatamente alla custodia cautelare in carcere o comunque, ad un uso disfunzionale dell'istituto custodiale. Una breve riflessione intende, nelle poche note che seguono, offrire una lettura più ampia, poiché molto più complesse sono le questioni irrisolte.

E, come sempre accade, un esame approfondito delle vicende spesso disvela realtà che, nella società della comunicazione "*breaking news*" in cui viviamo, restano nell'ombra, poiché più impegnative o semplicemente scomode.

I dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, specificamente, dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, rivelano che in quasi tutti gli istituti di pena presenti in Italia si registra un numero di detenuti superiore alla capienza prevista.

In particolare, una gran parte di essi sono in attesa di una condanna definitiva.

I dati sono allarmanti e rappresentano una verità nazionale di cui non andare fieri. E' ben noto come l'Italia sia sotto stretta osservazione in ambito europeo. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso *Torreggiani c/ Italia*² e la sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013 n. 279 rappresentano due pilastri emblematici. La decisione dei giudici di Strasburgo ha certificato il fallimento dell'Italia nelle politiche "penitenziarie" e di conseguenza ha esplicitamente osservato, con un passo duro e senza appelli, che "*quando lo Stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'art. 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà (...) e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere (...)*". Di conseguenza, la raccomandazione espressa dalla Corte al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è di "*ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la (...) politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione*". In questo contesto, afferma la Corte, i soli riferimenti a interventi legislativi in materia di procedimento di sorveglianza sono del tutto ininfluenti rispetto all'intento di un rapido intervento deflattivo e dunque risolutivo del sovraffollamento carcerario.

La Corte Costituzionale, dal suo canto, ha evidenziato che "*il legislatore per porre termine a residue ambiguità dell'ordinamento penitenziario, dovrebbe completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza*" ed ha insistito sulla necessità di adottare soluzioni che consentano di restituire senso di umanità al trattamento carcerario, tra cui, in particolar modo, l'incremento del ricorso alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 e ss. della legge n. 354 del 1975. In questo senso, il legislatore ha parzialmente dato seguito ai moniti con la recente approvazione della legge 21 febbraio 2014, n. 10 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Tornando al tema indicato dal titolo e al dubbio posto dall'interrogativo, basterebbe un esame approfondito delle pronunce dei Supremi Consessi per capire che non è l'istituto della custodia cautelare in carcere il cuore centrale del problema del sovraffollamento carcerario. L'analisi superficiale dei dati, di contro, potrebbe indurre a rinvenire uno stretto legame tra il problema del congestionamento degli istituti di detenzione e l'uso distorto della custodia cautelare in carcere come forma di anticipazione della pena, in violazione del principio della presunzione di innocenza dell'imputato fino alla condanna definitiva, sancita dall'art. 27 comma 2 Cost., e dell'art. 13 Cost., che riconosce alla privazione anticipata della libertà personale il ruolo di *extrema ratio*.

I principi costituzionali di legalità, di presunzione di non colpevolezza e di tutela della libertà personale sono in gioco. La custodia cautelare in carcere è un'eccezione, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La custodia cautelare in carcere, come misura personale coercitiva più afflittiva è tesa ad assicurare la prova nel processo penale, a garantire il corretto svolgimento del processo, a preservare la collettività da nuovi reati.

In questo spirito, l'articolo 274 c.p.p. si aggancia a criteri di tassatività nell'individuazione delle esigenze che giustificano l'applicazione della misura afflittiva intramuraria.

La garanzia del rispetto di tali condizioni, in prospettiva costituzionale, è affidata dall'articolo 292 c.p.p. alla motivazione del giudice procedente, il quale deve illustrare il proprio percorso argomentativo a pena di nullità della stessa ordinanza.

A questo proposito, si registrano molteplici interventi dottrinali critici nei riguardi dei filoni giurisprudenziali più "permissivi" in tema di motivazione delle ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere, che denunciano

l'illegittimità di motivazioni che tendono a ridursi all'enunciazione di mere "clausole di stile", ovvero che si riferiscano al contegno processuale tenuto dall'interessato, all'esistenza di altri procedimenti penali in corso o di condotte dell'indagato, svincolate da profili di attualità.

La critica di fondo a tali impostazioni, asseritamente più "elastiche", condurrebbe ad una sovrapposizione di piani tra il diritto penale sostanziale e le regole processuali; più esattamente fra esigenze di prevenzione e istanze di garanzia. Una sorta di aggiramento del criterio di tassatività delle esigenze cautelari e di duplicazione di giudizio, replicando all'interno dell'art. 274 c.p.p. i giudizi e i presupposti dell'art. 133 c.p.p.. In tal modo nel giudizio cautelare si applicherebbero i criteri di cui all'art. 133 c.p. che, invece, guidano il potere discrezionale del giudice di merito in sede di commisurazione della pena al momento della pronuncia della sentenza di condanna.

E' realistico affermare che, qualora il percorso motivazionale non sia rigoroso, il timore secondo cui, in sede cautelare-preventiva, si realizzino talvolta accertamenti che dovrebbero radicarsi quantomeno all'esito del processo di primo grado, troverebbe fondamento.

E i timori s'innestano, ad esempio, nelle prassi a proposito della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, ove si faccia uso a criteri presuntivi in materia. Allo stesso modo può dirsi per la previsione contenuta nell'art. 275 comma 2-bis c.p.p., in forza della quale la custodia cautelare sarebbe ingiustificata tutte le volte in cui appare prevedibile che il procedimento possa concludersi con la sospensione della pena.

Ancora di più si può argomentare per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., laddove un rilievo eccessivo o anticipatorio dell'eventuale giudizio di colpevolezza può essere riservato alla recidiva o all'esame dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p..

Tornando, dunque, alla motivazione del giudice quale momento di garanzia per eccellenza, si deve osservare che, rispetto ad eventuali cedimenti, deve essere ricordata la giurisprudenza della giurisprudenza di legittimità che censura le motivazioni "apparenti" dei provvedimenti cautelari. In questo senso, ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato la nullità per mancanza assoluta di motivazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare che si limiti all'enunciazione di mere formule di stile, senza alcun riferimento, sotto il profilo della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, alle deduzioni difensive, né all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari.

"L'obbligo di motivare l'ordinanza coercitiva e quella che la conferma in sede di riesame non è assolto dalla riedizione del compendio investigativo, facendo leva su una "auto evidenza" del compendio medesimo". Tuttavia, prosegue la Corte, è pienamente ammissibile la motivazione *per relationem*, purchè vi sia esplicitata una valutazione critica e argomentata degli indizi. In sostanza, dice la Corte, non bisogna compiere astrazioni teoriche che non tengano conto di come opera un giudice, di quale sia lo studio che gli è richiesto una volta ricevuta una richiesta applicativa di misure cautelari personali. Il giudice non deve essere uno scrittore creativo che deve temere di richiamarsi ad argomenti già spesi chi lo ha preceduto nella formazione degli atti del fascicolo processuale (ad es. il pubblico ministero, o il giudice per le indagini preliminari qualora si verta in sede di riesame) per non peccare di difetto di originalità, ma piuttosto, deve mostrare di aver maturato con spirito critico e completezza di argomenti una propria ragionevole convinzione sulla base degli atti. Completa la garanzia del filtro motivazionale l'obbligo per il giudice di assicurare la piena valutazione dei rilievi mossi dalla parte e di esplicitare le ragioni per cui si è ritenuto di disattenderli.

Una breve lettura dei dati.

Spinto dal tentativo di superare l'*impasse* creatasi sul tema del sovraffollamento, il legislatore ha inteso muoversi lungo la direttrice della riforma delle norme in materia di misure cautelari personali. Invero, ad analizzare approfonditamente i dati in tema di sovraffollamento sorge il dubbio che ci si muova attorno ad un equivoco di fondo. Sono circa 10 milioni i detenuti nel mondo, in gran parte già condannati. Il tasso di detenzione per 100.000 abitanti è pari a 112,6 in Italia, a 127,7 in Europa, a 156 nel mondo. Il tasso medio mondiale di detenzione per 100.000 abitanti è di 156, ma più della metà dei Paesi (54%) hanno tassi di detenzione per 100.000 abitanti inferiori a 150. I tassi di detenzione variano considerevolmente fra differenti regioni del mondo come fra regioni dello stesso continente.

Il tasso medio europeo di detenzione per 100.000 abitanti è di 127,7, mentre l'Italia si attesta a un più contenuto 112,6.

Il risultato è strabiliante per certi versi.

Il nostro Paese, a fronte di un tasso di detenuti basso, ha tuttavia un tasso elevato di sovraffollamento: si colloca, infatti, al secondo posto, a causa sia dei detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano il 43,1% nel 2010 contro una media europea del 27,1%, sia al minor utilizzo delle misure alternative al carcere (30,5 soggetti in misura alternativa per 100.000 abitanti contro i 199,2 per 100.000 abitanti della media europea). Il tasso dei detenuti in attesa di giudizio è particolarmente elevato anche per altri Paesi, quali ad esempio, Andorra 55,6%, Olanda 48,6%, Turchia 46,6%, Cipro 44,6%, Svizzera 41%, Lussemburgo 39,7%, Albania 39,6%, Irlanda del Nord 38,3%.

I dati esprimono, dunque, una realtà parzialmente diversa da quella che sembra raggiungere la pubblica opinione. Ciò non ci conforta per la violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, ma forse le soluzioni sono diverse da quelle prospettate.

Il Rapporto attesta una scarsa incidenza deflattiva del tanto invocato indulto (che, però, comporta un prezzo altissimo in termini di depotenziamento del ruolo e dell'efficienza delle amministrazioni dell'interno e della giustizia).

Nelle carceri italiane la componente straniera è fortemente aumentata nel tempo. L'aumento è stato ingente e si è manifestato soprattutto durante e dopo gli anni '90, allorchè gli stranieri nelle carceri si sono triplicati a fronte di aumenti più contenuti per i detenuti italiani. Inoltre, gli stranieri usufruiscono in misura minore degli arresti domiciliari, così come delle misure alternative al carcere rispetto agli italiani.

I reati per cui si è detenuti sono esclusivamente reati gravi. Si rinviene la violazione della normativa sugli stupefacenti (41%), la rapina (25,8%), il furto (19,6%), la ricettazione (17,2%), le lesioni personali (15,6%), la violazione della legge sul possesso delle armi (15,1%), gli omicidi volontari (13,8%). Comunque reati gravi.

Sia per chi è in attesa di una sentenza definitiva, sia per i condannati il reato più frequente è la produzione e cessione di stupefacenti, seguito dalla rapina; gli altri reati, invece, variano di qualche posizione, ma la loro frequenza è pressoché simile. Per chi è in custodia cautelare, rispetto a chi è condannato, si collocano più in alto nella graduatoria i reati di estorsione, associazione di stampo mafioso e associazione per delinquere. Non vi sono reati bagatellari e i reati contro i c.d. "colletti bianchi" (reati contro la P.A., contro l'economia, reati tributari) fanno registrare percentuali estremamente ridotte (tra lo 0,4 e lo 0,7 %).

Un'altissima percentuale di stranieri si trova in carcere per i reati legati alla produzione e cessione di stupefacenti (49,7%), per rapina e furto (entrambi 17,8%), per lesioni (17%), per violenza o resistenza a pubblico ufficiale (12,9%), per violazioni delle leggi sull'immigrazione (9,6%), per ricettazione (9,3%), violenza privata o minaccia (8,4%), omicidio (8,3%), falsità in atti e persone (6,7%), violenza sessuale (5,9%).

Tra il 2010 e il 2011 gli stranieri che sono in carcere per il reato di immigrazione clandestina sono fortemente diminuiti, passando da 4.103 a 2.329, anche a seguito delle pronunce giurisprudenziali e delle conseguenti modifiche legislative che hanno coinvolto l'articolo 14 legge 286/98, introdotto dalla legge Bossi-Fini, in merito al reato di inottemperanza all'ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato. Ciò è prova del ruolo del legislatore che, proprio in tema di immigrazione (con la legge Bossi/Fini) e in tema di stupefacenti (con la legge Fini/Giovanardi) ha attuato negli ultimi anni scelte punitive di politica criminale, con immediate ripercussioni sulla popolazione carceraria.

Nel rapporto ISTAT si evidenzia, altresì, che relativamente alle misure alternative al carcere, l'Italia resta al di sotto della media europea. L'obiettivo comune dei provvedimenti adottati negli anni pregressi consiste nel limitare la presenza in carcere ai soggetti effettivamente pericolosi per la società, in quanto autori di crimini efferati e/o con tendenza alla reiterazione del reato, riducendo l'accesso indiscriminato alle strutture penitenziarie e ampliando le possibilità di beneficiare di misure alternative alla detenzione, purché non sussistano condizioni di rischio.

Negli altri paesi europei, invece, il numero di beneficiari di misure alternative è doppio rispetto ai condannati presenti negli Istituti Penitenziari.

L'Italia, quindi, pur avendo un tasso di detenzione più basso di altri paesi europei, ricorre meno alle misure alternative al carcere, anche perché spesso gli interventi legislativi sono contraddittori.

Questi dati oggettivi consentono di affermare senza timore di smentita che il problema del sovraffollamento carcerario, almeno nelle dimensioni allarmanti che conosciamo, è frutto di molte cause, a volte disparate, comunque concorrenti tra loro, ma molto distanti dall'asserito abuso sistematico dell'istituto della custodia cautelare in carcere da parte dei giudici italiani.

La politica di edilizia penitenziaria si è rivelata drammaticamente fallimentare o sarebbe meglio dire che tale politica non vi è stata affatto negli ultimi decenni. Il raffronto con le capacità di contenimento delle strutture penitenziarie di altri Stati europei e/o occidentali è, in taluni casi improponibile (soprattutto considerando che molti Stati non hanno necessità di confrontarsi con diverse mafie autoctone, radicate nei propri territori).

Le misure alternative al carcere, dopo un primo incoraggiante inizio degli anni '70, sono state sistematicamente boicottate da politiche criminali improntate all'emergenza ed al contrasto a forme di criminalità socialmente allarmanti, secondo interventi peraltro contraddittori ed a macchia di leopardo.

L'assenza di una politica seria di depenalizzazione, la creazione di fattispecie incriminatrici anche gravi (immigrazione e stupefacenti sono settori emblematici) hanno inciso in modo significativo, con particolare riguardo a soggetti socialmente più vulnerabili (stranieri e tossicodipendenti).

La drammatica situazione in cui versa il processo penale e rispetto a cui il legislatore ha agito sistematicamente con interventi peggiorativi e la conseguente dilatazione dei tempi del processo, soffocato da adempimenti inutili e per nulla garantisti, ha inciso anche sul prolungamento delle condizioni delle esigenze cautelari (in particolar modo per quanto previsto dall'art. 274 lettera a) c.p.p.) ed allo stesso modo ha determinato l'innalzamento verso l'alto del dato dei detenuti in attesa di giudizio.

Il progetto di legge DDL 1232 in esame al Senato.

Il dibattito sulle modifiche da apportare al codice di procedura penale e segnatamente alle misure cautelari personali trova riscontro parlamentare, allo stato, nel disegno di legge S 1232, in discussione al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera.

Le modifiche più significative in esso contenute si prefiggono di ridurre il tasso di discrezionalità nella valutazione delle esigenze cautelari, a sottolineare ulteriormente il senso della custodia cautelare in carcere come *extrema ratio*, a facilitare e snellire le procedure di impugnazione.

Le esigenze di cui all'articolo 274 comma 1, lett. B e C, c.p.p. devono essere non soltanto *concrete*, ma anche *attuali* e, inoltre, non possono essere *desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede*.

Al primo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. si aggiunge la sottolineatura secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. A risolvere la problematica delle presunzioni dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati gravi, al secondo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. stabilisce che *quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non*

ricorrano le circostanze atte-nuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Si stabilisce, inoltre, nell'aggiunto comma 3bis dell'art. 275 c.p.p. che il giudice debba motivare sul perché le procedure di controllo degli arresti domiciliari di cui all'art. 275 comma 1bis c.p.p. non siano adeguate a preservare le esigenze di cautela.

Trattasi, invero, di modifiche in linea con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e dunque, già ampiamente osservate dai giudici di merito.

Appare molto utile, invece, l'indicazione - che potrebbe essere ulteriormente sviluppata ed allargata - dell'estensione temporale da due a dodici mesi per quanto concerne l'efficacia delle misure interdittive. Una delle ragioni dell'utilizzo della misura custodiale è data dall'inefficacia delle sanzioni interdittive e/o sospensive.

Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 c.p.p. si prevede che l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Al comma 9 dell'articolo 309 c.p.p. è aggiunto, il seguente periodo: *il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.*

Con la previsione di possibilità dilatorie, all'articolo 309 c.p.p., dopo il comma 9, è inserito il comma 9bis, in cui si dice che *su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.*

Infine, al comma 10 dell'articolo 309 c.p.p., dopo le parole: *entro il termine prescritto sono inserite le seguenti:* ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, introducendo così un termine perentorio a pena di inefficacia della misura.

Tali modifiche, dunque, sono in parte condivisibili e spesso repliche di pronunce giurisprudenziali. Tuttavia, esse, non avranno alcuna incidenza sul tema del sovraffollamento carcerario, demagogicamente tirato in ballo, talora al fine di sviare il pubblico dibattito dalle reali cause.

La norma di chiusura del ddl S1232, peraltro, rappresenta un'indebita ingerenza dell'esecutivo nell'orbita dell'indipendenza della magistratura e dell'autonomia del potere giudiziario. Infatti, laddove si prevederebbe che *il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi* si introduce un meccanismo di ostile controllo, indiretto e surrettizio, sull'attività giurisdizionale, che non si presta ad un elenco asettico di numeri, ma semmai va analizzata con lo studio scientifico coerente sui reali motivi di mal funzionamento e soprattutto non può essere oggetto di rapporti e/o valutazioni asettici, demandati al potere esecutivo

(ad esempio, in un caso specifico l'adozione di misure cautelari era pienamente rispondente alle norme, ma il reato si è estinto per intervenuta prescrizione a seguito dei tre gradi di giudizio, in virtù del fatto che l'Italia è l'unico Paese ad avere una disciplina del genere, di fatto tesa ad ostacolare l'amministrazione della giustizia).

Il dibattito parlamentare è allo stato incentrato anche su emendamenti, taluni dei quali davvero singolari, evidentemente presentati da chi è del tutto all'oscuro del funzionamento dei tribunali italiani, come nel caso della riproposizione del tribunale "collegiale" per l'adozione delle misure cautelari, novità che se approvata determinerebbe l'immediata paralisi (causa incompatibilità) di buona parte dei processi penali.

In conclusione, la materia delle misure cautelari personali non è affatto intoccabile ed anzi può e deve essere migliorata. Ma l'ottica dell'intervento riformatore non deve essere orientata agli spot; non si deve ritenere che la riduzione della popolazione carceraria passi in prima istanza dalla riduzione di un malinteso ed insussistente "abuso" generalizzato della custodia cautelare in carcere.

Si deve, invece, calibrare la *extrema ratio* attraverso condizioni che incentivino l'utilizzo di misure interdittive e/o sospensive, particolarmente utili in una lunga serie di fattispecie criminose.

Ma soprattutto ci si deve convincere che le misure cautelari personali e più in generale la pena, sono elementi di un mosaico di logica e ragionevolezza quale dovrebbe essere il processo penale. Ed allora gli interventi non possono essere privi di organicità. L'unica visione funzionale possibile del sistema penale si basa sull'esigenza della circolarità degli interventi e delle risposte in chiave costituzionale ed europea. Per tale ragione, una seria riforma delle misure cautelari (personali ed anche reali) non potrebbe prescindere da altre riforme di sistema tese, da un lato ad intervenire sulla platea delle condotte meritevoli di risposta penale e dall'altro a snellire il processo penale attraverso proposte di efficienza e modernizzazione che coniughino ragionevolezza dei tempi e garanzie sostanziali, per l'imputato e, ove esistente, per la vittima del reato.

Solo percorrendo questa strada sarà possibile, attraverso la valorizzazione dei principi costituzionali, recuperare la "grande bellezza" del diritto penale, che attraverso il processo vive e si manifesta.

David Mancini

NOVITA' LEGISLATIVA: I nuovi rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito (Fidelbo).

Processo penale e Pubblici Ministeri



La gerarchizzazione degli Uffici di Procura: alla ricerca di un punto di equilibrio nei rapporti tra Procuratori "Capi", Aggiunti e Sostituti. Una possibile interpretazione "costituzionalmente orientata" dei poteri del Procuratore della Repubblica, a partire dalla titolarità esclusiva dell'azione penale, alla luce dell'attuale quadro normativo di riferimento (d.lgs. 106/06, circolari C.S.M. 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009). E' possibile reinterpretare l'impianto gerarchico in chiave organizzativa?

Ruolo e posizione del Procuratore Aggiunto.

L'assegnazione e la revoca dei procedimenti: poteri del C.S.M. in ordine alla valutazione dell'esistenza, ragionevolezza e congruità della motivazione di revoca del procedimento.

Il visto sulle richieste di misure cautelari: considerazioni in ordine alla possibile estensibilità ad altri atti del Sostituto Procuratore.

I progetti organizzativi del Procuratore. Il sindacato del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura: portata ed effetti degli eventuali rilievi. Osservanza del progetto organizzativo da parte del Procuratore.

Rapporti tra Procure della Repubblica e mezzi di informazione.

Conferma quadriennale nell'incarico di Procuratore: controlli effettivi sull'operato. Considerazioni in merito ai rapporti tra Procure della Repubblica, Procure Generali presso la Corte d'Appello e Procura Generale presso Corte di Cassazione.

Il Procuratore e la Dirigenza Amministrativa.

La sicurezza negli Uffici Giudiziari: accesso del pubblico ed informatizzazione dei servizi.

Produttività e qualità : un dialogo possibile?

Rimedi organizzativi e tabellari allo stato adottati e risultati derivanti dalle relative prassi applicative:

- la costituzione degli Uffici Affari Semplici;
- il ricorso accelerato a riti alternativi;
- i criteri di priorità nella trattazione degli affari per gli Uffici di Procura e per gli Uffici Giudicanti.

La questione della rinnovazione del dibattimento nei casi di mutamento anche di un solo componente del collegio e gli effetti derivanti dal recente intervento normativo sulle misure cautelari.

Particolare tenuità del fatto e giustizia equitativa: raffronto tra il contributo offerto dall'istituto di nuovo conio a fini deflattivi ed il pregiudizio per la eguaglianza di trattamento tra imputati per lo stesso reato in ragione della sensibilità soggettiva del giudicante e della mutevole valutazione degli elementi fattuali.

L'attuale disciplina della prescrizione e la relativa compatibilità con gli obiettivi perseguiti dal sistema giustizia.

Il coordinamento tra Uffici di Procura e Giudicanti.

Informatizzazione degli Uffici e del processo penale: stato dell'arte. Dal sistema di rete comune e di cartelle condivise, a progetti più complessi (SIDIP, Justice Office ed altri).

L'avvio del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni Telematiche Penali (SNT): prassi applicative e problemi riscontrati.

Impatto del sistema e risorse umane: il problema della formazione e della capacità di adeguamento alle nuove tecniche operative del personale amministrativo.

Interlocazione tra Uffici di Procura ed Uffici Giudicanti. Le udienze dedicate al Pubblico Ministero titolare dei relativi procedimenti.

Magistratura Giovane: il trattamento riservato e riservando; adozione e funzionamento del sistema di tutoraggio in fase di immissione nell'esercizio delle funzioni; organizzazione dei rispettivi Uffici/Ruoli.

NOVITA' DALLA CORTE DI CASSAZIONE



SEZIONE CIVILE

GIUGNO 2015

- **SENTENZA CASS. SU 201512307 SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA IMPUGNATIVA DI TESTAMENTO OLOGRAFO** (Scarica il pdf)
- **SENTENZA CASS. SU 201512310-2932 SULLA POSSIBILITA' DI DISTINGUERE ANCORA ALL'ATTUALITA' TRA MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI** (Scarica il pdf)
- **SENTENZA CASS. CIV. SS.UU. 15 n 11131 IN TEMA DI GIURISDIZIONE DEL G.O. IN SEDE DI PRIME APPLICAZIONI DELLA LEGGE SEVERINO** (scarica il pdf)

SEZIONE PENALE

A cura di Roberta Zizanovich

"In tema di atti sessuali con minorenni, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica non presentano - per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l'attenuante prevista dall'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., per i casi di minore gravità." (Cass., Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Pezzella, sentenza n. 16616, 25 marzo 2015 Up., dep. 21 aprile 2015, P.M. Baldi).

Prime pronunce della Corte di Cassazione sull'art. 275, comma 2 bis

Si riportano di seguito le massime relative alle prime pronunce della Corte di Cassazione sull'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., , come sostituito dall'art. 8 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto

2014,

n.

117.

A) Sez. 2, Sentenza n. 4418 del 14/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262377

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE - Misure cautelari diverse dalla custodia in carcere - Prevedibile inflizione di una pena non superiore a tre anni - Divieto di adozione della misura - Esclusione.

Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni.

B) Sez. 6, Sentenza n. 1798 del 16/12/2014 Cc. (dep. 15/01/2015) Rv. 262059

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - D.L. n. 92 del 2014 - Testo anteriore alla legge di conversione n. 117 del 2014 - Modifica dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Presupposti - Limite di tre anni di pena detentiva - Operatività - Condizioni.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.

C) Sez. 1, Sentenza n. 53541 del 10/12/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261609

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - D.L. n. 92 del 2014 convertito nella legge n. 117 del 2014 - Divieto di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - Presupposti.

In materia di misure cautelari personali, il divieto della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall'art. 275 comma secondo bis cod.proc.pen., cosiccome novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tre anni.

D) Sez. 6, Sentenza n. 41124 del 19/09/2014 Cc. (dep. 03/10/2014) Rv. 260336

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - D.L. n. 92 del 2014 convertito con modificazioni nella legge n. 117 del 2014 - Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di previsione dell'irrogazione di una pena detentiva non superiore a tre anni - Incidenza dello "ius superveniens" sulle misure cautelari in corso di esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Esame da parte del giudice procedente sulla sussistenza dei "nuovi" presupposti applicativi della misura in atto - Necessità - Fattispecie.

L'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha convertito con modificazioni il D.L. 26 giugno 2014, n. 92), ai sensi del quale non può essere disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ove si preveda l'irrogazione, all'esito del giudizio, di una pena superiore a tre anni, impone la verifica, da parte del giudice procedente, della sussistenza dei "nuovi" presupposti applicativi delle misure custodiali in corso di esecuzione, alla luce della specificità e gravità dell'addebito. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di marijuana, in cui la S.C. ha precisato che la verifica della concreta possibilità di applicare una pena detentiva superiore al limite triennale deve essere effettuata anche alla luce del più favorevole trattamento sanzionatorio tornato in vigore, per le droghe "leggere", a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).

E) Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 12/03/2015 Cc. (dep. 8/04/2015)

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Condanna per evasione - Divieto di concessione degli arresti domiciliari - Disposizione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. - Pena da irrogarsi non superiore a tre anni di reclusione - Esclusione della applicabilità della misura cautelare carceraria - Prevalenza del divieto di concessione degli arresti domiciliari - Configurabilità.

Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.

NOVITÀ SEZIONI UNITE

Con la sentenza n. 15232 depositata il 14 aprile 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: "Nelle udienze penali, a partecipazione del difensore facoltativa, l'astensione del difensore della parte civile o della persona offesa, prevista dall'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione degli avvocati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell'imputato o del dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento.

Con sentenza n. 11170 depositata il 17 marzo 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi:

- "il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001"; - "la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare".

Con sentenza n. 6240 depositata il 12 febbraio 2015, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: "L'applicazione di una pena accessoria *extra o contra legem* dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge (o determinabile, senza alcuna discrezionalità,) nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione".

Nella medesima sentenza è, altresì, chiarito - dirimendo così il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità - che sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta.

IMPUGNAZIONI - Cassazione - Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

La Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione all'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131- bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha, in particolare, affermato che: il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.; nei giudizi già pendenti in sede di legittimità alla data della entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen., la questione della sua applicabilità è rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; la Corte di cassazione, a tal fine, deve valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, e, in caso di valutazione positiva, annullare con rinvio al giudice di merito.

(Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Sezione Terza Penale, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, sentenza n. 15449, 8 aprile 2015 Up., dep. 15 aprile 2015, P.M. Salzano (concl. conf.)

• **SENTENZA TIBO** Scarica il pdf

• **SENTENZA SU BASILE** Scarica il pdf

• **SENTENZA FALLIMENTI UNILAND - HOUSEBUILDING** Scarica il pdf

GIURISPRUDENZA DI MERITO



In materia di famiglia, tutelata dall'art. 8 della CEDU, anche una relazione *de facto* può integrare un "rapporto familiare" e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell'interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all'affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anche se poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest'ultimo ha dell'adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione "di fatto", nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell'attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale).

Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l'identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l'art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell'ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l'altro. Invero, in tali circostanze l'unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale - sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell' "altra figura genitoriale" - non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali. (Michele Ruvolo)

Il minore ha diritto a mantenere rapporti con il genitore cd. sociale

Trib. Palermo, sez. I, decreto 6 aprile 2015 (Pres. C. Grimaldi di Terresena, est. M. Ruvolo)

FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO - PARTNER (CONVIVENTE) DI PERSONA CHE SIA GENITORE DI UN MINORE - RELAZIONE AFFETTIVA DURATURA (ETEROAFFETTIVA O OMOAFFETTIVA) - INTERRUZIONE DELLA RELAZIONE - EFFETTI - DIRITTO DEL MINORE A INTRATTENERE RAPPORTI CON IL GENITORE CD. SOCIALE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.;
38 disp. att. c.c.)

In materia di famiglia, tutelata dall'art. 8 della CEDU, anche una relazione *de facto* può integrare un "rapporto familiare" e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell'interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, oltre all'affetto generico, sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una progettualità genitoriale comune (per i partners) e di una convivenza avutasi per un tempo significativo, anch'esse poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest'ultimo ha dell'adulto. Al cospetto di questi elementi, la relazione "di fatto", nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU. E, peraltro, valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell'attribuzione al

minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale). Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l'identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l'art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici. Questa interpretazione evolutiva si impone a maggior ragione nell'ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l'altro. Invero, in tali circostanze l'unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale - sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell' "altra figura genitoriale" - non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali.

1. I fatti della causa e lo svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 737 c.p.c. depositato in data 5 maggio 2014 e regolarmente notificato, _____ chiedeva pronunciarsi - nell'interesse superiore dei minori _____ e _____ - un provvedimento volto a statuire tempi e modalità di frequentazione tra lei e i due bambini, figli della ex compagna _____.

Più precisamente, la ricorrente deduceva:

- che nel corso della loro relazione sentimentale, durata circa otto anni, la _____, manifestato il desiderio di divenire madre, aveva avviato - con il sostegno morale ed economico della _____ - un processo di procreazione assistita di tipo eterologo, conclusosi con la gravidanza e la nascita dei due gemelli, _____ e _____;
- che i bambini, sin da subito, erano stati accuditi ed accompagnati nella loro crescita da entrambe le donne e le stesse, nella prospettiva di realizzare un progetto di vita idoneo a garantire alla prole una crescita serena ed armoniosa e la costituzione di un vero e proprio nucleo familiare, avevano deciso di adire, nel settembre del 2011, il Tribunale per i Minorenni di Palermo al fine di ottenere il riconoscimento in capo alla _____ di una potestà analoga a quella genitoriale;
- che tale iniziativa si era, tuttavia, rivelata infruttuosa per l'intervenuto rigetto della domanda sia da parte del Tribunale dei Minori sia, in sede di reclamo, da parte della Corte di Appello di Palermo;
- che l'odierna ricorrente si era sempre fatta carico, quasi in via esclusiva, delle spese familiari e che nel maggio 2012 aveva donato alla _____ un fondo (sito in _____) al fine di avviare un'attività agrituristica, stabilendo che, una volta venuti meno i previsti vincoli fiscali, la nuda proprietà passasse ai figli _____ e _____, onde garantire loro una base economica iniziale;
- che, a causa di dissensi e contrasti insorti -sia sul piano economico sia sotto il profilo delle scelte educative dei minori - la relazione affettiva tra le due donne si era incrinata sino a dissolversi completamente nel febbraio del 2014, rendendo così assai difficoltosa l'assidua frequentazione della ricorrente con i minori, ormai conviventi con la madre presso un'altra residenza.

Chiedeva, pertanto, l'emanazione di un provvedimento diretto a regolare - nel supremo interesse dei bambini - i rapporti tra questi e la stessa ricorrente, richiedendo a tal fine che venisse disposta una CTU al fine di verificare l'esistenza di una significativa relazione affettiva con i minori. Inoltre chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e in combinato disposto con gli artt. 317, 317 bis, 336 e 337 bis c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore con il genitore sociale nel caso di separazione della coppia omosessuale.

In data 10.7.2014 si costituiva in giudizio _____ eccedendo:

- in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Termini Imerese, luogo in cui i minori vivevano al momento della proposizione del ricorso;
- l'inesistenza di una famiglia di fatto composta dalla stessa, i di lei figli e la ricorrente, pur ammettendo di avere avuto una relazione sentimentale con quest'ultima;
- nel merito, l'infondatezza giuridica e l'inammissibilità della domanda in considerazione dell'assenza nel nostro ordinamento di diritti del convivente del genitore di mantenere i rapporti con i figli dell'*ex partner* una volta cessata la convivenza.

Chiedeva, pertanto, una declaratoria di incompetenza territoriale e, in subordine, il rigetto del ricorso nel difetto di un diritto azionabile.

La proposizione del giudizio veniva comunicata ai sensi degli artt. 70 e 71 cod. proc. civ. - per le determinazioni di sua competenza in merito alla tutela dei minori - al Pubblico Ministero, il quale, intervenuto nel procedimento con atto del 17.11.2014, assumeva in proprio e nell'interesse pubblico le richieste formulate dalla ricorrente.

Ritenuta la necessità di espletare una consulenza tecnica d'ufficio psicologica al fine di procedere all'audizione dei minori, questo Tribunale nominava due consulenti al fine di accertare: "1. le modalità attuali di svolgimento delle dinamiche relative ai rapporti interpersonali tra le parti e tra queste ultime e i minori; 2. l'eventuale esistenza di una consolidata relazione affettiva tra i minori e la ricorrente; 3. la considerazione che i minori hanno della ricorrente e del ruolo della stessa nella loro vita quotidiana; 4. le eventuali conseguenze derivanti dalla possibile interruzione dei rapporti tra i minori e la ricorrente; 5. le opportune soluzioni in merito alle migliori modalità di incontro tra la ricorrente e i minori".

Espletata la consulenza tecnica d'ufficio (dopo una rimodulazione, su richiesta di parte resistente, del calendario delle operazioni peritali, giusta ordinanza del 18.12.2014) e in assenza di ulteriori atti di istruzione probatoria, le parti discutevano la causa all'udienza del 16.3.2015, dopo avere depositato note conclusive autorizzate.

La ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.

In seno alle note conclusive, la resistente chiedeva dichiararsi: l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale per i Minorenni, la mancanza di *legitimatio ad causam* della _____ nonché l'improcedibilità

del giudizio per il principio del *ne bis in idem* ai sensi dell'art. 39 c.p.c.. In subordine, nel merito, disconosceva ogni valore probatorio all'elaborato peritale - poiché redatto in violazione del principio del contraddittorio nonchè per i discutibili metodi di indagine psicologica e neuropsichiatrica utilizzati dai consulenti d'ufficio - ed, in ogni caso, pervenuto, nel merito, a conclusioni non condivisibili. Chiedeva, altresì, disporsi ulteriori mezzi istruttori volti a dimostrare l'insussistenza di una famiglia di fatto e, in ogni caso, insisteva per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso, facendo proprie le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti d'ufficio.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla competenza funzionale del Tribunale Ordinario.

Fatta questa premessa sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo, deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione sollevata da parte resistente in sede di note conclusive relativa al difetto di competenza per materia del del Tribunale ordinario di Palermo.

Essa si fonda sul rilievo che, vertendosi in materia di provvedimenti da emettere nell'interesse dei minori, giudice naturale, ex art. 38 disp. att. c.c., sarebbe il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Orbene, a parte ogni considerazione circa la tardività dell'eccezione proposta, stante la rigida disciplina dettata al riguardo dall'art. 38 c.p.c. estensibile anche ai procedimenti di tipo camerale quale è quello pendente (cfr. in generale sul punto dell'integrazione delle norme del rito camerale in quelle del rito ordinario, nei limiti della compatibilità Cass. SS.UU, n. 5629/1996; Cass., sez. 1, 15100/2005), l'eccezione è nel merito infondata.

L'analisi della questione deve necessariamente muovere dall'esegesi dell'art. 38 disp. att. c.c. che - come noto - costituisce la norma generale sulla competenza del giudice specializzato.

È opportuno premettere che all'esito delle recenti riforme (L.n. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013) il quadro normativo sul riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario è radicalmente mutato, essendo state drasticamente ridimensionate le competenze civili del primo: oggi, infatti, esso è competente, per i provvedimenti di cui agli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335, 371, ult. comma, c.c., oltre che i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317 bis c.c.. Specifica poi la norma che: *"per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario"*.

Infine, viene mantenuta la clausola che prevede la competenza residuale del tribunale ordinario ove non sia espressamente indicata la competenza di altra autorità giudiziaria.

È appena il caso di accennare che sono note a questo Collegio le numerose questioni interpretative che la nuova formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. ha sin da subito sollevato (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 1349/2015). Tuttavia tali problematiche, concernendo soprattutto la corretta delimitazione delle competenze del Tribunale ordinario nel caso in cui sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o giudizi comunque involgenti la responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., esulano del tutto dall'oggetto del presente procedimento.

È, infatti, indispensabile precisare che nel caso che ci occupa non viene in rilievo nessuna delle ipotesi di competenza del giudice minorile come nominativamente individuate dall'art. 38 disp. att. c.c.; in particolare non sono richiesti nel presente giudizio provvedimenti volti a pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o comunque diretti a sanzionare condotte pregiudizievoli della _____ nei confronti dei figli, ciò che indubbiamente radicherebbe la competenza in capo al Tribunale per i minorenni.

Posto che ai fini della competenza deve aversi riguardo alle domande formulate, va infatti rilevato che ciò che è stato chiesto dalla _____ è l'adozione dei *"provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare il superiore interesse di _____ e _____ e per l'effetto stabilire tempi e modalità di frequentazione con la sig.ra _____"*. Nel ricorso si parla di *"diritti fondamentali"* di _____ e _____ (pag. 11), del fatto che *"non vi è dubbio, nella fattispecie in esame, che la presenza della sig.ra _____ abbia rappresentato - e continui a rappresentare - una risorsa per _____ e _____"* (pag. 15) e di un diritto dei minori che si fonda anche sull'art. 337 ter c.c. (pag. 16). E nel suo atto di intervento il P.M. ha chiaramente affermato *"che lo strumento giudiziario dell'art. 333 c.c., se pure in astratto in grado di provocare una ripresa di rapporti quale quello in contestazione, esige in concreto un elemento supplementare del tutto alieno al caso in esame: la norma prevede una tutela dell'interesse del minore - nella specie potenzialmente coincidente con l'armonica ripresa dei rapporti con l'ex partner della madre - solo a fronte di un esercizio pregiudizievole da parte della madre della propria potestà genitoriale e con un tasso di lesività tale da comportare un ridimensionamento di gamma variabile di quella potestà, fino a poter giungere all'estremo della sua decadenza. Ciò che si chiede invece - in questo come in altri casi analoghi - è soltanto garantire una più completa armonizzazione nello sviluppo psichico del minore scongiurando interruzioni traumatiche di relazioni affettive di tipo familiare, piuttosto che una limitazione dell'ambito della potestà della madre biologica"*.

Non è stata quindi avanzata una domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori, ma una domanda finalizzata al riconoscimento di diritti fondamentali dei minori ex art. 337 ter c.c.

Il fatto, poi, che come effetto indiretto del riconoscimento di un diritto fondamentale dei minori ex art. 337 ter c.c. si possa in concreto produrre una qualche compressione delle scelte genitoriali non comporta che oggetto del giudizio diventino condotte pregiudizievoli del genitore che meritano la limitazione o l'ablazione della sua potestà.

Né, sotto altro profilo, è possibile ricondurre in via analogica il caso in esame, come la resistente mostra invece di ritenere, nell'alveo della fattispecie contemplata dall'art. 317 bis (relativo al diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni), anch'esso ricadente nell'ambito di competenza del giudice specializzato.

Ed infatti, nel presente giudizio la _____ non ha fatto valere il proprio diritto di visita ma il diritto dei minori a mantenere con lei una relazione affettiva, formulando una domanda ex art. 337 ter c.c., poi fatta propria dal P.M. Va poi ulteriormente precisato che la norma di cui all'art. 38 disp. att. c.c., essendo una disposizione volta ad individuare un criterio di competenza funzionale, non è suscettibile di estensione analogica, imponendosi, di contro, un'interpretazione restrittiva della stessa, pena la vanificazione del principio della garanzia del giudice naturale precostituito per legge oltre che per ovvie esigenze di certezza connaturate al processo. In conclusione, questo Tribunale ritiene che il caso in esame vada ricondotto nell'alveo della clausola residuale posta dall'art. 38 disp. att. c.c. a tenore del quale "sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria", sicchè deve affermarsi la competenza funzionale del Tribunale ordinario.

2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Palermo.

Ritenuta sussistente la competenza funzionale di questo Tribunale, occorre adesso esaminare l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata dalla parte resistente.

Invero, la _____ ha osservato che al momento della proposizione del ricorso risiedeva, insieme ai bambini, a _____, con la conseguenza che la competenza territoriale si radicava presso il Tribunale di Termini Imerese (nel cui circondario ricade il predetto Comune di _____). Ciò sulla scorta del rilievo che, in relazione ai provvedimenti diretti ad intervenire sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente occorre avere riguardo al luogo in cui il minore vive o si trova di fatto al tempo in cui è proposto il ricorso.

Orbene, è incontestabile che, vertendosi in materia di provvedimenti tendenti all'interesse del minore e alla protezione della sua persona, il criterio applicabile nel caso di specie - ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente - sia quello della residenza abituale del minore al momento della introduzione del giudizio.

Tuttavia, la concreta determinazione di tale parametro - alla luce della costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nonché dei dati fattuali offerti dalle parti in causa - porta a ritenere sussistente la competenza territoriale in capo a questo Tribunale e non già, come ritenuto dall'odierna resistente, in capo al Tribunale di Termini Imerese.

Ed infatti, nella motivazione della ordinanza n. 21750 del 4.12.2012 la S.C. di Cassazione ha chiarito che "in tema di affidamento del figlio naturale, è competente il tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale" (cfr. in tal senso anche le più recenti pronunce: Sez. 6 Ordinanza n. 17746 del 19/07/2013; Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915, la quale afferma sostanzialmente gli stessi principi al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente in caso di doppia cittadinanza del minore).

Tali principi, riferiti al criterio dell'effettiva dimora del minore, sebbene statuiti con riferimento alla competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni, ben possono essere applicati anche nel caso in esame, trattandosi di materie e di ipotesi sostanzialmente analoghe, per quanto attribuite al Tribunale ordinario.

Ora, la ricostruzione fornita dalla _____ dà esclusiva rilevanza all'avvenuto trasferimento di residenza della stessa e dei minori nel Comune di _____, facendo così riferimento al dato meramente formale di tipo anagrafico-amministrativo, senza invece tenere in debito conto ulteriori e rilevanti elementi di fatto (emersi nel corso del procedimento) che è, invece, necessario valutare al fine dell'accertamento concreto del luogo in cui è radicato territorialmente il minore.

Infatti, già alla prima udienza tenutasi in data 11.7.2014 la ricorrente ha dato prova della circostanza che, sebbene il formale cambio di residenza della _____ e dei bambini, gli stessi vivevano abitualmente a Palermo presso l'abitazione della nonna e continuavano a frequentare quotidianamente la scuola in cui erano iscritti già da prima del trasferimento anagrafico, ossia l'Istituto _____ sito a Palermo (cfr. copia sms prodotto dalla difesa della ricorrente e copia dei bonifici bancari eseguiti dalla _____ a favore della scuola _____).

Inoltre, all'udienza del 24.10.2014 la stessa _____ ha dichiarato che, pur mantenendo la residenza a _____, vive stabilmente insieme ai figli a _____ in via _____ dal 1° settembre 2014.

Orbene, una corretta interpretazione del criterio della residenza abituale del minore, da individuare quale luogo in cui il minore svolge in modo continuativo la propria vita personale e familiare e da condurre alla luce dei dati di fatto testè elencati e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, porta a radicare la competenza territoriale in capo a questo Tribunale, essendosi accertato che la nuova residenza anagrafica dei minori non corrisponde affatto al luogo di stabile dimora degli stessi.

Non sarebbe peraltro finalizzata al soddisfacimento del superiore interesse dei minori una soluzione che privilegiasse la competenza di un'Autorità giudiziaria sita nel luogo dove gli stessi minori hanno solo la residenza anagrafica e non vivono rispetto a quella dell'Autorità giudiziaria sita nel luogo dove si svolge abitualmente la vita dei minori.

L'eccezione di incompetenza territoriale è quindi infondata.

3. Sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem.

Ciò detto in merito alla sussistenza della competenza funzionale e territoriale di questo Tribunale, deve ora analizzarsi l'ulteriore questione prospettata da parte resistente relativamente alla presunta violazione della fondamentale regola del *ne bis in idem*, che, ove ritenuta fondata, determinerebbe l'improcedibilità dell'azione.

Più precisamente, la difesa della _____ ha sostenuto che le domande di cui al ricorso proposto dalla _____ ex art. 737 c.p.c. ed introduttivo del presente giudizio sarebbero sostanzialmente identiche alle domande già formulate dinanzi al Tribunale per i Minorenni il 5.7.2011 e poi in sede di reclamo avanti alla Corte di Appello sez. Minori il 21.11.2011 volte ad ottenere il riconoscimento in capo alla _____ del ruolo di genitore sociale, con la conseguenziale attribuzione di responsabilità genitoriale e l'attribuzione di un diritto di frequentazione stabile con i minori _____ e _____, richieste respinte in entrambi i gradi di giudizio (cfr. ricorso e pronunce in atti).

Il principio del *ne bis in idem* processuale impone - come è noto - il divieto a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che è già stata oggetto di una pronuncia passata in giudicato. Tuttavia, perché possa dirsi in concreto violato il suddetto canone occorre che l'azione proposta sia la stessa di quella su cui si è formato il giudicato, dovendosi all'uopo procedere all'esatta individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi delle due azioni.

In altri termini, devono necessariamente essere identici tutti i requisiti identificativi dell'azione, vale a dire i soggetti (attivi e passivi del rapporto sostanziale dedotto in processo), il *petitum*, ovvero ciò che si chiede con la domanda, e la causa petendi, ossia il titolo giuridico su cui la domanda si fonda. Se anche uno solo di tali elementi risulta differente non può dirsi integrata la violazione del *ne bis in idem*.

Ora, nel caso in esame, è indubbio che le azioni proposte innanzi al Tribunale dei Minori e poi alla Corte d'Appello siano differenti in tutti e tre gli elementi sopra individuati dall'azione intrapresa dinanzi a questo Tribunale.

Ed infatti, con riferimento all'elemento soggettivo va evidenziato che il ricorso del 2011 al Tribunale dei Minori è stato congiuntamente proposto da entrambe le donne, all'epoca conviventi, ed era volto ad ottenere il riconoscimento in capo alla _____ nei confronti dei minori di doveri e poteri analoghi a quelli inerenti la potestà genitoriale. Per contro, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato presentato dalla sola _____ nei confronti della _____ al fine di ottenere, come detto, il riconoscimento di un diritto dei minori e l'adozione dei "*provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare il superiore interesse di _____ e _____ e per l'effetto stabilire tempi e modalità di frequentazione con la sig.ra _____*" (v. la domanda di pag. 17 del ricorso della _____ fatta propria dal PM nel suo atto di intervento a tutela dei minori).

Ne deriva l'impossibilità di identificazione degli elementi soggettivi ed oggettivi delle due azioni sopra indicate e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'violazione del principio del *ne bis in idem*.

4. Sulla legittimazione ad agire della ricorrente _____ e sulla partecipazione del P.M. al procedimento e sull'assunzione in proprio e nell'interesse pubblico del *petitum* della ricorrente.

Ulteriore aspetto da esaminare in via preliminare concerne la legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, il cui difetto determinerebbe la c.d. carenza di azione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Come è noto, la *legitimatio ad causam* costituisce, unitamente all'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) ed all'esistenza del diritto (c.d. possibilità giuridica), una delle condizioni dell'azione che il giudice ha l'onere di accertare prima di procedere all'esame del merito.

Essa si risolve nella titolarità del potere e del dovere, rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva, di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa, indipendentemente dalla questione sull'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, che è invece questione di merito della cui prova è onerata la parte attrice, pena il rigetto della domanda (cfr. in generale sulla legittimazione ad agire, tra le altre, Cass. n. 13756 del 14/06/2006, Rv. 592155; Cass. n. 2326 del 06/02/2004, Rv. 569951).

Nel caso in esame la ricorrente non è titolare del diritto potestativo di ottenere una decisione nel merito, non potendo ella (che non è né genitore biologico né genitore adottivo) fare valere diritti dei minori (tra cui quello azionato nel presente giudizio del diritto dei minori ad incontrare persone con cui esistono relazioni affettive stabili).

Va al riguardo considerato che il vigente sistema legislativo non detta alcuna disciplina con riferimento ai diritti che l'ex convivente (etero o omosessuale che sia) del genitore biologico di figli minori potrebbe vantare nei confronti di questi ultimi né conferisce alcuna legittimazione ad agire per conto e nell'interesse di soggetti minori con cui appunto non sussiste un rapporto genitoriale.

Infatti, non v'è allo stato attuale nel nostro ordinamento alcuna previsione che riconosca potestà e responsabilità genitoriali al c.d. "genitore sociale".

È indubbio che l'evoluzione della società ha fatto emergere modelli familiari e sociali differenti da quelli tradizionali (si pensi in via esemplificativa al fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte, etero e omosessuali, alle famiglie mogenitoriali, alle famiglie composte da persone dello stesso sesso e dai figli nati da precedenti relazioni o attraverso tecniche di fecondazione assistita, etc.).

Ancora, è oltremodo verosimile che il legislatore italiano dovrà necessariamente confrontarsi con l'evoluzione della fenomenologia delle relazioni interpersonali in atto e che delle aperture in tal senso sono già state mostrate (il riferimento è al disegno di legge 1320 - XVII Leg. - presentato nel febbraio 2014 dai senatori Manconi, Palermo e Lo Giudice e non ancora esaminato - che intende introdurre l'istituto della delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così consentendo di dare sicurezza e validi punti di riferimento ai bambini che crescono all'interno di nuclei familiari atipici).

Tutto ciò considerato, è tuttavia altrettanto indubbio che allo stato attuale non è prevista alcuna responsabilità genitoriale in capo all'ex convivente (omosessuale o eterosessuale) del genitore nei confronti dei figli del precedente compagno.

Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento alle domande formulate nel ricorso.

Ciò nonostante, deve proseguirsi nell'esame del merito della questione sulla scorta della partecipazione al presente procedimento del P.M. quale interveniente necessario in base al disposto dell'art. 70 nel testo risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996 (che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992"). Peraltro, è noto che il P.M. può intervenire in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse ex art. 70, comma tre, c.p.c.

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 17 novembre 2014, nel superiore interesse dei minori, ha fatto propria la domanda della ricorrente, chiedendo, quale mezzo al fine dell'accoglimento della pretesa spiegata con il ricorso, di disporsi una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se, nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, fosse o meno opportuno riconoscere alla _____ la possibilità di frequentare i bambini, _____ e _____.

5. Sulla questione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente.

La ricorrente ha sollevato, con l'atto introduttivo del presente procedimento, questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter in relazione agli artt. 2 e 30 Cost., e in combinato disposto con gli artt. 317, 317 bis, 336, 337 bis c.c., nella parte in cui non prevede il diritto al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e significativo del minore con il genitore sociale nel caso di separazione della coppia omosessuale.

Come è noto, in ragione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (c.d. "rilevanza"), vale a dire che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio in corso e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione.

Inoltre, per la Corte costituzionale va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente quando questi trascuri di sperimentare la possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità (cfr. per tutte Corte cost. 230/2010; 192/2010; 190/2010; 189/2010; 154/2010; 110/2010).

Orbene, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del Collegio difetta il carattere della rilevanza della questione sollevata e della necessaria strumentalità rispetto alla decisione da adottare per quanto concerne l'art. 317 bis c.c., e ciò considerato che, come già osservato, nel presente giudizio è stato fatto valere il diritto dei minori ad incontrare persone con cui essi hanno una relazione affettiva stabile e non è stata invece chiesta la tutela del diritto di visita dell'ex convivente del genitore.

E per quanto concerne l'art. 337 ter c.c. la questione è inammissibile alla luce dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che viene adottata con il presente provvedimento (v. *infra*).

6. Sulle osservazioni di parte resistente in merito alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio: il mancato rispetto del principio del contraddittorio.

La difesa della _____ ha sollevato molteplici eccezioni in sede di memoria conclusiva che attengono alla presunta irregolarità di svolgimento delle operazioni peritali da ravvisarsi nel mancato rispetto del principio del contraddittorio, che avrebbe impedito ai consulenti di parte di intervenire e svolgere in modo compiuto il mandato loro conferito.

In particolare, si contesta ai consulenti tecnici di ufficio di non aver garantito ai consulenti di parte un'adeguata e diretta partecipazione alle operazioni peritali, avendo essi scelto di adottare la metodica della videoregistrazione piuttosto che quella - suggerita dagli stessi consulenti di parte - dello specchio unidirezionale o della videoproduzione a circuito chiuso.

Il sistema prescelto dai periti d'ufficio avrebbe, nell'ottica della difesa della _____, consentito solo in parte di esercitare il diritto alla partecipazione dei consulenti tecnici di parte, con la conseguenza che i consulenti d'ufficio avrebbero interpretato a loro modo le richieste di approfondimenti ai minori, senza possibilità di interloquire e di avere con loro un contraddittorio sul metodo. Ad esempio, si contesta ai consulenti d'ufficio di non avere riportato le domande aperte negli stessi termini suggeriti dai consulenti di parte, ma predisponendo una tabella contenente alcuni disegni che avrebbero in tal modo limitato le risposte dei bambini o, ancora, di non aver ascoltato i minori anche in modo separato l'uno dall'altra.

Ed ancora, un ulteriore addebito viene mosso ai periti d'ufficio per non avere allegato - nel depositare l'elaborato peritale conclusivo e gli atti dagli stessi compiuti nel corso dello svolgimento dell'incarico - atti provenienti dai consulenti di parte.

Orbene, tutte le doglianze testè elencate vanno rigettate.

Ed infatti, un'attenta disamina dell'elaborato peritale, delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte e della relativa valutazione operata dai consulenti d'ufficio porta a concludere che, nel caso in esame, non si è verificata in concreto alcuna violazione del fondamentale principio del contraddittorio.

In primo luogo, va rimarcata la scelta del Tribunale di conferire l'incarico - per la particolare delicatezza dell'oggetto dell'indagine - a ben due esperti, la dott.ssa _____, psicologa clinica, ed il dott. _____, neuropsichiatra dell'età evolutiva e psicoterapeuta che - sebbene non iscritto all'albo dei CTU di questo Tribunale - è stato nominato per la peculiare specializzazione e competenza in materia.

Va poi osservato che, a fronte della richiesta dei consulenti tecnici di parte che le operazioni peritali si svolgessero con una modalità tale da rendere più neutra e meno invasiva l'audizione dei minori, i periti nominati da questo Tribunale hanno ritenuto - nell'esercizio della discrezionalità che loro compete - di optare per la videoregistrazione dei colloqui con i minori, consentendo poi ai consulenti di parte di visionare in tempo utile il materiale prodotto al fine di potere eventualmente formulare domande e sollecitazioni ai consulenti d'ufficio.

In ultima analisi, non sussiste l'asserita violazione del diritto della parte resistente di partecipare all'indagine peritale, avendo ella partecipato con i propri consulenti tecnici alle operazioni, presentato (per iscritto, dopo la concessione di appositi termini) osservazioni ai risultati della CTU e depositato note conclusive. Non è stata, pertanto, arrecata alcuna lesione in concreto al principio del contraddittorio.

D'altra parte, per pacifica giurisprudenza di legittimità eventuali irrivalenze dell'espletamento della CTU ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, riducendosi ad ipotesi emblematiche quali, ad esempio, la mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o l'espletamento di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. 9231/2001; Cass. n. 13428/2997; Cass. 15874/2010; Cass. 1744/2013).

Per quanto concerne poi le osservazioni critiche relative alla mancata proposizione da parte dei consulenti d'ufficio delle domande suggerite dai consulenti della _____ ovvero all'inidoneità dell'impianto metodologico e al quadro teorico utilizzato, è appena il caso di osservare che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il c.t.u. non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti postigli dal Giudice (Cass., sez. II, 1981 n. 3401). Peraltro, nel caso in esame i dottori Vitranò e Lo Torto hanno accolto le domande e le considerazioni proposte dai consulenti di parte, seppure sottoponendole ad un legittimo vaglio critico e riformulandole secondo le modalità da loro ritenute più opportune.

Del pari priva di fondamento è l'eccezione relativa alla mancata allegazione da parte dei consulenti d'ufficio del materiale prodotto dai consulenti di parte, in quanto, avendo tale documentazione lo stesso valore di un'allegazione difensiva, ben può essere prodotta direttamente dalla parte, come in effetti avvenuto nel caso in esame con l'allegazione alle note conclusive. Peraltro, ciò che viene censurato è soltanto il dato formale della mancata allegazione delle istanze dei consulenti di parte e non già il loro esame e la relativa valutazione da parte dei consulenti di ufficio, attività che sono state compiutamente espletate da questi ultimi pervenendo al rigetto o alla riformulazione delle richieste dei consulenti di parte (come ammesso dalla stessa resistente nelle note conclusive).

L'indagine peritale non è, dunque, viziata da alcun profilo di nullità.

Deve quindi ora procedersi all'esame del merito.

7. L'esame del merito della questione: necessità di salvaguardare il superiore interesse dei minori.

Venendo al merito della controversia, si deve in primo luogo osservare in punto di fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente in comparsa di risposta e ribadito nelle note conclusive, questo Tribunale ritiene idoneamente provato, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, il dato-rilevante ai fini della decisione- della pregressa sussistenza di un nucleo familiare di fatto tra le odierne parti, _____ e _____ e i di lei figli, _____ e _____.

Al riguardo è sufficiente osservare che, tra gli atti allegati al presente procedimento, si rinviene copia del ricorso presentato congiuntamente dalle odierne parti al Tribunale per i Minorenni di Palermo nel 2011 (momento in cui era ancora in atto la relazione amorosa tra le due donne) al fine di ottenere il riconoscimento in capo alla _____ di poteri e doveri corrispondenti alla potestà genitoriale nei confronti dei minori _____ e _____.

In tale atto, sottoscritto - è bene ribadirlo - non solo dalla _____ ma anche dalla _____, le ricorrenti danno atto di essere unite dal 2004 da una stabile relazione affettiva, di avere deciso nel 2007 di attuare un comune progetto genitoriale consapevole e di avere abitualmente vissuto insieme con la prole "*condividendo ogni decisione inerente la vita, la salute e l'educazione dei bambini dando vita ad un nucleo familiare che ha scelto quale dimora abituale l'abitazione di _____*" (cfr. ricorso al Tribunale per i Minorenni, pag. 2 allegato in atti).

Nel ricorso le donne lamentavano che, malgrado la _____ di fatto svolgesse il ruolo di genitore e avesse a carico l'intero nucleo familiare, provvedendo a gran parte dei bisogni familiari, in concreto non aveva alcun riconoscimento giuridico da parte dell'ordinamento come figura genitoriale e, in ragione di ciò, chiedevano al Tribunale per i minorenni l'attribuzione della potestà genitoriale in capo alla stessa.

Ora, è evidente che la sottoscrizione da parte della _____ di tale atto giudiziario volto al riconoscimento legale della genitorialità della _____ e, a fronte del decreto di rigetto del Tribunale per i Minorenni, il successivo insistere in tale richiesta col reclamo proposto alla Corte di Appello, fornisce adeguata prova della sussistenza di una stabile unione affettiva e, per quel che qui rileva, di un reale nucleo familiare costituito dalle due donne e dai bambini, _____ e _____, oltre che dell'esercizio di fatto da parte della _____ del ruolo di genitore.

Peraltro, nel corso del presente procedimento, fase in cui la convivenza era già ampiamente cessata, le parti hanno inizialmente raggiunto (su impulso del giudice) degli accordi (poi non rispettati in ragione dell'inasprirsi della conflittualità tra le stesse) con riguardo alle frequentazioni tra i minori e la _____, il che testimonia ancora una volta l'esistenza di uno schema tipicamente familiare (cfr. verbale udienza dell'11.7.2014).

Lo stato di fatto appena delineato ha ricevuto altresì conferma da quanto è emerso nel corso delle operazioni peritali svolte dai consulenti d'ufficio, i quali hanno attestato che "*non vi è dubbio alcuno che, al di là degli eventi concreti, ad entrambi i bambini deve essere stata prospettata una visione di identità familiare e una storia della loro generatività che deve aver compreso in qualche modo sia la signora _____ che la signora _____*". È prova evidente di ciò che i bambini nel rappresentare la loro costellazione affettiva di riferimento hanno disegnato quattro personaggi: loro stessi, mamma (...) In questa direzione risulta ancora più significativo l'inizio della prima osservazione fatta con i bambini, quando _____ per presentarsi propone ai consulenti un indovinello - "indovinate

se abbiamo due mamme o due papà oppure una mamma e un papà?"(cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 57 allegata in atti).

Ed ancora, osservano che "il percorso peritale ha permesso di evidenziare come i piccoli _____ e _____ si riconoscono nel sistema familiare composto da loro due e da mamma _____, _____ e le loro famiglie d'origine (...)" (cfr. CTU pag. 59).

Viene poi precisato che "la significatività di una relazione affettiva con un bambino va ricondotta, secondo la prospettiva del minore, al suo vissuto, alla possibilità che egli abbia costruito una immagine di quell'adulto e del legame che ad esso lo unisce, tale che lo renda significativo, continuativo, fondante nel suo processo di crescita. Orbene perché ciò si realizzi quell'adulto deve aver espresso nei confronti del bambino una fase di accudimento in qualche modo significativa, una gravidanza di ruolo educativo, una sintonizzazione sull'ascolto dei suoi bisogni e sulla possibilità di rispondere ad essi con modalità adeguate, una capacità di incidere nella costruzione del suo sistema di attribuzione dei significati esperienziali, la possibilità di sostenere il bambino anche solo in alcune delle sue fasi di sviluppo"(cfr. CTU pag. 59).

Nel rispondere ai quesiti formulati da questo Tribunale, i consulenti d'ufficio evidenziano, per quanto qui di interesse, che "è apparsa evidente una profonda significatività affettiva tra _____, _____ e la signora _____, tale che, benché i bambini non la identifichino specificamente in una funzione genitoriale de facto, la riconoscono però come appartenente al loro sistema familiare nucleare in una posizione di seconda mamma.

In considerazione di quanto sopra espresso si considera significativamente pericoloso per i bambini una interruzione o una discontinuità del legame tra loro e la signora _____. Tale decisione per altro non incontra il volere dei bambini. Si considera, altresì, pericoloso una evoluzione che possa stravolgere la storia familiare e di generatività che questi bambini hanno introiettato. Tale interruzione potrebbe avere effetti nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa determinando profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica. Non risponderebbe, quindi, all'interesse superiore dei minori. Si ritiene altresì che la signora _____ possa costituire con la sua affettività una risorsa positiva per i bambini".

Assodata l'esistenza di una famiglia di fatto all'epoca in cui la relazione tra le due ricorrenti era ancora in atto e di un permanente rapporto affettivo significativo tra la _____ e i due bambini, in adesione a quanto ritenuto dai consulenti d'ufficio - da cui non v'è motivo per discostarsi - circa la necessità di mantenere tale rapporto, pena la produzione sui bambini di effetti gravemente pregiudizievoli e "nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa" con "profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica", questo Tribunale ritiene che vada assolutamente preservato - in funzione del preminente interesse dei minori - il solido rapporto esistente tra loro e la persona che, sin dalla loro nascita, ha svolto il ruolo sostanziale di genitore (c.d. genitore sociale).

Privare _____ e _____ di un simile legame significherebbe - come ben sottolineano i consulenti d'ufficio - precludere loro di poter fare affidamento su una figura positiva fondamentale e di riferimento per la loro esistenza.

Occorre, dunque, porsi in una dimensione sostanziale che salvaguardi il superiore interesse dei minori e valorizzi il rapporto che in concreto si è instaurato negli anni tra la _____ e i bambini.

Nel caso in esame, non si può, infatti, ignorare l'esistenza di situazioni consolidate e cristallizzate da tempo: i bambini hanno convissuto con entrambe le ricorrenti dal momento della loro nascita (24 maggio 2008) sino alla rottura della relazione sentimentale tra le due donne, avvenuta definitivamente nei primi mesi del 2014. Nel corso di questi sei anni i bambini hanno instaurato - come sopra evidenziato - un legame forte e significativo con la _____ che, a prescindere dall'inquadramento giuridico, nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.

Sul punto va precisato che, sebbene l'elaborato peritale - rispondendo al quesito posto dal Tribunale relativamente alla considerazione che i minori hanno della ricorrente e del ruolo della stessa nella loro vita quotidiana - affermino che i bambini "non la identifichino specificamente in una funzione genitoriale de facto", tuttavia subito dopo precisano che gli stessi comunque "la riconoscono però come appartenente al loro sistema familiare nucleare in una posizione di seconda mamma".

Ne deriva, pertanto, che al di là delle espressioni adoperate dai consulenti per inquadrare il ruolo svolto dalla _____ nei confronti dei bambini, è indubbio che questi ultimi la percepiscono sostanzialmente come una figura significativa appartenente al loro sistema familiare, alla stregua di una seconda madre.

Ed ancora, va al riguardo ulteriormente sottolineato che l'esclusione, da parte dei periti, della possibilità di una condivisione con la _____ della funzione genitoriale, esercitata oggi in via esclusiva dalla _____, viene motivata non tanto sulla base di un'inefficienza della prima a svolgere tale funzione ovvero inopportunità che le venga attribuito tale ruolo, quanto per la forte conflittualità allo stato esistente tra le due donne, che non renderebbe possibile tale condivisione (cfr. pagg. 60-61 C.T.U. in cui si afferma che "la signora _____ esercita in atto una piena funzione genitoriale nei confronti dei minori, non vi sono in atto elementi per poter ipotizzare che tale funzione vada condivisa con la signora _____ stante la relazione interpersonale tra le due; ...i contatti tra i minori e la signora _____ sono apparsi discontinui e comunque regolati dalla esclusiva decisione della signora _____. Di questo i bambini si sono lamentati).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, negare ai bambini i diritti ed i vantaggi che derivano dal loro rapporto con la _____ costituirebbe di certo una scelta non corrispondente all'interesse dei minori, principio fondante in ambito di provvedimenti concernenti minori e indicato, quale parametro di riferimento, anche in ambito europeo.

Deve infatti a questo punto svolgersi qualche considerazione in punto di diritto prendendo le mosse dalle norme esistenti in materia in ambito sovranazionale, cui il nostro ordinamento si conforma ai sensi degli artt. 11 e 117 comma 1 della Costituzione, e dalla relativa evoluzione giurisprudenziale che, proprio in ambito sovranazionale, ha portato alla compiuta elaborazione del principio noto come "best interest of the child".

Tale principio viene per la prima volta sancito nella Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959, ove si dice che "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita", ponendo "il superiore

interesse del fanciullo" come criterio guida da applicare ad ogni decisione che lo possa riguardare direttamente o indirettamente.

Più di recente, il principio in esame ha trovato riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) ove l'art. 24, in materia di "Diritti del bambino", stabilisce, per quanto qui di interesse, che " *...in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*" ed aggiunge che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". In una recente pronuncia la Corte di Giustizia, nell'esaminare il quadro dei diritti fondamentali riferibili ai minori, ha precisato che l'art. 7 della Carta di Nizza, che contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall'art. 8, paragrafo 1 della Cedu (*id est* il diritto di ogni individuo al rispetto della vita privata e familiare) va letto in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del bambino, sancito dal sopra citato art. 24, paragrafo 2, tenendo conto del pari della necessità per il bambino di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (Corte giust. 6 dicembre 2012, causa C-356/11 e C-357/11).

Al contrario, il concetto di superiore interesse del minore è estraneo all'esperienza normativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che all'art. 8, nel garantire ad ogni individuo il "*rispetto della propria vita familiare e personale*", non ne fa alcun cenno.

Tuttavia, tale lacuna è stata via via colmata dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha lodevolmente recuperato il principio in questione facendo diretto riferimento agli strumenti internazionali di protezione dell'infanzia che, come visto, al loro interno contengono un esplicito riferimento al concetto di interesse superiore del minore.

Per quel che rileva ai nostri fini, va infatti evidenziato che la Corte di Strasburgo ha, in più occasioni, affermato che il rispetto della propria vita familiare e personale contempla anche il diritto dei genitori e dei figli - ma anche di altri soggetti uniti da relazioni familiari *de facto* - a mantenere stabili relazioni, soprattutto in caso di crisi della coppia, precisando al riguardo che occorre assicurare prevalenza al superiore interesse dei minori, anche a rischio di pregiudicare il diritto di uno dei genitori (cfr. sul punto *Corte eur. dir.uomo 13 giugno 1979, caso Marckx c. Belgium*, in cui la Corte ha esteso la nozione di vita familiare di cui all'art. 8 anche alla famiglia non legittima che, nel caso di specie, era costituita da una madre e dalla figlia nata fuori dal matrimonio; *Corte eur. dir. uomo, 26 maggio 1994, caso Keegan c. Irlanda*, in cui ha affermato che la nozione di famiglia di cui all'art. 8 non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio e può oltrepassare di fatto i legami familiari quando le parti convivono fuori dal matrimonio).

E ancora, preminente interesse ai fini del caso che ci occupa, riveste una decisione della Corte di Strasburgo in cui è stato ribadito che la nozione di vita familiare non è limitata alle coppie sposate, sottolineando che i criteri rilevanti per la definizione sono la convivenza della coppia, la lunghezza della relazione, la presenza di figli: occorre, dunque, accertare l'esistenza di una relazione effettiva.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto valore giuridico a rapporti familiari di fatto, in particolare tra un *partner* e i figli dell'altro, valorizzando argomenti a favore dell'esistenza degli aspetti tipici di un regime familiare in presenza di un'effettiva cura e assistenza dei minori da parte degli adulti con essi conviventi (*Corte eur. dir.uomo 22 aprile 1997, X., Y. e Z. c. Regno Unito*).

Del pari nel caso *Moretti e Benedetti c. Italia*, la Corte, con sentenza del 27 aprile 2010, ha ancora una volta ribadito che l'art. 8 trova applicazione anche rispetto a relazioni familiari di fatto, basate su rapporti affettivi significativi. Nella specie, i ricorrenti si erano visti rigettare la domanda di adozione di un neonato che, subito dopo la nascita, era stato collocato provvisoriamente presso di loro, in quanto la madre aveva rifiutato di riconoscerlo. La Corte europea ha sancito l'applicabilità dell'art. 8 CEDU anche nei confronti dei ricorrenti, benché gli stessi non avessero potestà genitoriale sul bambino, statuendo il principio secondo cui tale disposizione va applicata anche ai legami familiari di fatto, in presenza di vincoli di natura affettiva. La Corte, valorizzando il dato della condivisione dei ricorrenti di tappe importanti nella vita del bambino (in particolare, tutti gli stadi di sviluppo nei primi 19 mesi) e che questo appariva ben integrato nella famiglia, ha ravvisato una violazione dell'art. 8 nel rigetto della domanda di adozione e nel collocamento del minore presso un altro nucleo familiare.

È quindi possibile affermare che, nell'ottica della giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 8 della Convenzione non assegna un diritto a costituire una famiglia ma è volto a tutelare una famiglia, *lato sensu* intesa, già esistente.

L'esistenza di una "vita familiare" ex articolo 8 CEDU è una questione che va vagliata ed accertata in fatto, in quanto essa non si limita ai rapporti fondati sul matrimonio e sulla filiazione legittima ma può comprendere altre relazioni familiari *de facto*, purché - oltre all'affetto generico - sussistano altri indici di stabilità, attuale o potenziale, quale potrebbe essere quello di una filiazione naturale o di una convivenza avutasi per un tempo significativo e poi cessata. Invero, in questa prospettiva, la determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, così come il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino e la percezione che quest'ultimo ha dell'adulto.

Proprio in considerazione del forte legame stabilito, la Corte è giunta a statuire - nelle pronunce sopra citate - che, nonostante l'assenza di un rapporto giuridico di parentela, esso potesse rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Orbene, è proprio alla luce degli articoli sinora citati (art. 8 Cedu, artt. 7 e 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e dell'interpretazione che di essi ne hanno dato le Corti sovranazionali di riferimento, che vanno interpretate ed applicate al caso che ci occupa le norme dell'ordinamento interno rilevanti in *subiecta materia*.

È appena il caso di rammentare che, con riferimento alle norme della CEDU, è noto che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, per i giudici nazionali vige il dovere di interpretare la norma interna in modo conforme alle norme convenzionali, nell'esegesi offerta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo solo in caso di impossibilità di interpretazione conforme hanno l'onere di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con la norma convenzionale interposta, per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost.; con l'ulteriore conseguenza che l'interpretazione data dalla Corte Europea vincola, anche se non in modo incondizionato, detti giudici e costituisce il diritto vivente della Convenzione (cfr. Corte Cost. n. 348 e 349/ 2007; n. 80/2011; n.

15/2012). Per contro, quando si tratta di norme derivanti dall'Unione Europea direttamente applicabili nel nostro ordinamento (quali, tra l'altro, possono ritenersi le disposizioni della Carta di Nizza, stante il disposto dell'art. 6 del Trattato sull'UE che ha attribuito alla Carta dei diritti lo stesso valore giuridico dei trattati), in caso di insanabile contrasto tra esse e la norma interna, il giudice nazionale ricorre allo strumento della disapplicazione.

Ciò posto, la cornice giuridica interna - da interpretare alla luce delle norme sovranazionali sopra richiamate, nell'interpretazione datane dai giudici di Strasburgo - è costituita dagli articoli 337 bis e 337 ter c.c., introdotti dall'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 154/2013, che costituiscono oggi il riferimento normativo comune per i rapporti fra genitori e i figli in modo da diventare il solo riferimento per le controversie genitoriali, di separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra persone anche non sposate.

Più precisamente, dal combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter si desume, per quel che qui rileva, che *"nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio" (art. 337 bis c.c.) "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"* (art. 337 ter c.c.).

Stabilisce poi il secondo comma dell'art. 337 ter c.c. che *"per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"* ed è altresì legittimato ad adottare, sempre nell'ottica di salvaguardia del superiore interesse dei minori, *"ogni altro provvedimento relativo alla prole"*.

Tali disposizioni si ispirano, dunque, al principio, di derivazione sovranazionale, della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto.

La *ratio* della norma di cui all'art. 337ter è, invero, quella di dare preminenza all'interesse morale e materiale della prole, anche attraverso una restrizione, se ritenuto necessario, dei diritti e libertà degli altri soggetti coinvolti e in tale ottica attribuisce al giudice l'ampio potere di adottare provvedimenti idonei, senza ricorrere a tipizzazioni, al fine di assicurare flessibilità e capacità di conformazione alle esigenze di volta in volta concretamente da soddisfare.

Ora, è oltremodo evidente che la norma limita *expressis verbis* il suo ambito di operatività aldiritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra questi ultimi.

Tuttavia, la necessità di garantire il superiore interesse dei minori, posto alla base della norma di cui all'art. 337ter e di interpretare la norma in conformità all'elaborazione giurisprudenziale che di tale principio ha fornito la Corte Europea nell'applicazione dell'art. 8 della CEDU sopra riportata, impone di procedere ad un'interpretazione certamente evolutiva ma costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 337ter c.c. volta ad estendere l'ambito applicativo della stessa sino a delineare un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, ricomprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare *de facto* significativo e duraturo.

Come già sopra visto, la Corte Europea nelle sue pronunce è pervenuta ad inquadrare nell'ambito dell'art. 8 della CEDU anche il diritto di soggetti, diversi dal genitore biologico o legale, uniti da relazioni familiari effettive, a mantenere uno stabile rapporto, soprattutto in ipotesi di separazione della coppia, precisando al riguardo che occorre assicurare prevalenza al superiore interesse dei minori.

Ed è proprio in questa prospettiva che si impone una lettura dell'art. 337 ter conforme a tali parametri, che possa cioè assicurare il preminente interesse dei minori _____ e _____ di frequentare stabilmente l'odierna ricorrente, come riconosciuto dalla consulenza tecnica espletata.

Valorizzando il criterio guida del superiore interesse della prole minorile alla luce di quanto appena enunciato, è possibile ritenere che il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell'attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso.

Per contro, ciò che assume rilievo determinante è la circostanza che un nucleo familiare esiste con riguardo alla posizione del figlio e della sua tutela, non dovendosi invece dare risalto alla circostanza che sia venuto meno il vincolo affettivo che legava il genitore sociale a quello biologico.

Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l'identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l'art. 337ter ai figli nei confronti dei genitori biologici.

Una lettura della norma che escludesse dal suo ambito di operatività rapporti genitoriali di fatto sarebbe violativa delle disposizioni della Carta di Nizza e della Cedu: significherebbe, in altri termini, privare di qualsiasi tutela i minori, il cui interesse, invece, va sempre perseguito nelle ipotesi di separazione, compresa quella tra il genitore biologico e il partner con cui di fatto è stata condivisa la responsabilità genitoriale.

Tale interpretazione evolutiva, ad avviso di questo Tribunale, si impone proprio nell'ipotesi sottoposta al nostro esame, ossia il caso della separazione personale della coppia omosessuale che ha convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l'altro. Invero, in tali circostanze l'unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale - sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell' "altra figura genitoriale" - non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali (concetto che, ad avviso di questo Collegio, va accolto nella sua accezione "allargata", comprendente sia i genitori biologici che sociali).

Né coglierebbe nel segno un'eventuale obiezione circa l'inidoneità di un individuo omosessuale allo svolgimento di compiti genitoriali. Le acquisizioni delle scienze di settore, principalmente la neuropsichiatria infantile e la psicologia dell'età evolutiva, hanno evidenziato che la qualità dell'attaccamento dei figli e del loro sviluppo cognitivo e

relazionale non dipende dalla compresenza di genitori di sesso diverso ma dalla pregnanza della relazione affettivo-genitoriale.

Anche la S.C. di Cassazione nella motivazione della sentenza n. 601 del 2013 ha chiarito che in assenza di certezze scientifiche o dati di esperienza costituisce un mero pregiudizio l'asserzione che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, poiché in tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per la crescita e lo sviluppo dei figli.

Ed in tal senso si pongono pure diverse pronunce dei giudici di Strasburgo, i quali, non solo hanno ricondotto le coppie di fatto omosessuali nell'alveo della nozione di "vita familiare" da tutelare ai sensi dell'art. 8 della CEDU, ma hanno altresì ricompreso in tale nozione anche il legame verticale che si stabilisce tra i conviventi omosessuali e la prole di uno di essi, pronunciandosi da ultimo in favore della c.d. *second-parent adoption*, ossia l'adozione, da parte del *partner* omosessuale, dei figli dell'altro partner, così da aprire direttamente la strada al riconoscimento delle funzioni genitoriali svolte dall'adulto non genitore omosessuale nella famiglia ricomposta.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni sin qui enunciate e in applicazione del combinato disposto degli artt. 337bis e 337ter c.c. nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all'art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo), ritiene questo Tribunale che vada garantito il diritto dei minori, _____ e _____, di mantenere un rapporto stabile e significativo con la _____.

Essendo possibile un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata nel senso sopra descritto della normativa interna, non occorre quindi neppure procedere ad un'applicazione diretta dell'art. 7 della Carta di Nizza (che, come detto, ha, per effetto del Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei Trattati - art. 6 TUE) o, non ravvisandosi alcuna lacuna normativa in forza dell'interpretazione sopra indicata, dell'art. 8 della CEDU (che non può essere applicato direttamente in caso di contrasto insanabile in via interpretativa con una norma interna - essendo invece necessario in questo caso sollevare questione di legittimità costituzionale - ma può trovare applicazione diretta in caso di lacuna normativa, essendo stata tale convenzione internazionale recepita da legge ordinaria). E peraltro, anche qualora si volesse ricorrere a tale percorso giuridico, pur astrattamente ipotizzabile, si porrebbe di fatto, seppure sulla base di parametri normativi in parte diversi, al medesimo risultato del riconoscimento del diritto dei minori al mantenimento dei rapporti significativi con la ricorrente.

Va ora precisato che non si tratta di riconoscere un diritto *ex novo* in capo ai minori ma solo garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all'interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la _____, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario al punto tale da rivolgersi spesso a lei con il termine "mamma" (come già ampiamente detto sopra).

Ne deriva che, in accoglimento a quanto suggerito dai consulenti d'ufficio, il Tribunale ritiene opportuno prevedere un calendario di incontri tra la _____ e i bambini che sia così articolato: un pomeriggio alla settimana da definirsi in base agli impegni dei bambini e, in mancanza di un'intesa tra le parti, da individuare nella giornata del mercoledì dalle 15.00 alle 20.00 e due fine settimana al mese a scelta delle parti e, in mancanza di accordo, da stabilirsi nel primo e nel quarto, decorrente dalla fine dell'orario scolastico del sabato fino alle 19 della domenica.

Appare, altresì, opportuno delineare un regime di frequentazione relativo alle festività civili e religiose ed al periodo estivo, anche in questo caso nella prospettiva di salvaguardare l'interesse dei minori al mantenimento di un equilibrato rapporto affettivo con la ricorrente.

Segnatamente, va stabilito che la ricorrente possa incontrare e tenere con sé i minori _____ e _____:

- durante le festività natalizie di ciascun anno per tre giorni consecutivi (comprendenti, ad anni alterni ed a decorrere dall'anno 2015, il 24 ed il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e l'1 gennaio);

- nel bimestre luglio-agosto per un periodo di sette giorni consecutivi (da concordare tra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno e da individuarsi, in difetto di accordo, nel periodo compreso tra l'1 ed il 7 agosto), con sospensione, nel mese prescelto, dell'ordinario regime di frequentazione infrasettimanale.

Per quanto concerne le spese del presente procedimento, deve rilevarsi che questa vanno compensate in considerazione della particolarità e dell'originalità della questione, fattuale e giuridica, di cui al presente giudizio.

Le spese di CTU vengono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di _____;

2) accoglie la domanda formulata dal PM nell'interesse dei minori e - in applicazione del combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all'art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo) - a garanzia del diritto dei minori _____ e _____ di mantenere un rapporto stabile e significativo con _____, dispone che la ricorrente abbia facoltà di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità specificate in parte motiva;

3) compensa le spese processuali;

4) pone a carico di _____ le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo in data 6.4.2015.

Il giudice rel.
Michele Ruvolo

Il Presidente
Caterina Grimaldi di Terresena

PROCESSO CIVILE



Raccogliere in poche pagine l'indicazione di tutte le principali pronunce giurisprudenziali del 2014 relative al processo civile di primo grado, è all'evidenza materialmente impossibile.

Tuttavia, l'articolo che segue offre un tentativo di una ragionata illustrazione di quelli che possono ritenersi i principali arresti della Corte di Cassazione nello scorso anno, distinguendo la materia istruttoria, quella più strettamente processuale, quella delle opposizioni esecutive e quella delle spese di lite; illustrando quali sono i punti di continuità con la precedente giurisprudenza e quali sono invece le posizioni innovative; concludendo infine con l'elencazione di alcuni contributi scientifici ad opera della più qualificata Dottrina o di alcuni noti magistrati.

Processo di primo grado di Gianluigi Morlini

Il 2014, con riferimento al processo civile di primo grado, sarà ricordato come l'anno della prima, parziale entrata in vigore del processo civile telematico, oltre che dell'ennesima riforma del codice di rito, cantiere contraddistinto da lavori in corso, che si susseguono continuativamente da oltre un ventennio.

In questo contesto, diverse sono le pronunce delle Magistrature Superiori che hanno offerto importanti contributi interpretativi, pur se l'elencazione che segue non può che essere, in tutta evidenza, parziale e soggettiva.

a) **In materia istruttoria**, una delle pronunce più interessanti, a livello dogmatico, è quella di Cass., 14/3/2014, n. 5950, in tema di indicazione dei nominativi dei testimoni. In consapevole contrasto con la dominante giurisprudenza, formatasi sulla scia di Cass., S.U., n. 262/1997, la terza sezione della Corte, recependo l'impostazione della maggioritaria giurisprudenza di merito, ha convicentemente statuito che, nel rito del lavoro, è necessario indicare nel ricorso introduttivo non solo i capi di prova testimoniale, ma anche i nominativi dei testi; e che non è quindi possibile la loro successiva indicazione ex art. 421 c.p.c. Infatti, a seguito dell'abrogazione dell'art. 244, comma 3, c.p.c., che consentiva al giudice la possibilità di assegnare un termine alle parti per formulare o integrare l'indicazione delle persone da interrogare, e tenuto conto che l'art. 244, comma 1, c.p.c., identifica la prova testimoniale sia con il requisito oggettivo del capitolo sia con quello soggettivo dell'indicazione del teste, deve concludersi che il capitolo privo dell'indicazione del teste risulta un 'mezzo di prova', ex art. 414 n. 5, c.p.c., non già incompleto, ma inesistente, e quindi non sanabile ex art. 421 c.p.c. Discende che anche nel rito del lavoro, così come da anni è pacifico nel rito ordinario (da ultimo e tra le tante, cfr. Cass., 20/11/2013, n. 26058), l'indicazione del teste deve avvenire prima dello spirare delle preclusioni istruttorie.

Componendo un contrasto giurisprudenziale ed aderendo alla tesi già in precedenza nettamente maggioritaria, Cass., S.U., 29/4/2014, n. 12065, ha chiarito che nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita all'autocertificazione nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova. La stessa sentenza, poi, per un verso ribadisce l'ammissibilità nell'ordinamento civilistico delle prove atipiche; e per altro verso spiega che, a seguito della novella dell'art. 115 c.p.c. da parte della L. n. 69/2009, la non contestazione, diversamente da quanto in precedenza indicato dalla storica Sezione Unite n. 761/2002, riguarda non solo i fatti principali, ma anche i fatti secondari.

Cass., 21/1/2014, n. 1181, ha ribadito che la CTU può costituire una vera e propria fonte oggettiva di prova, divenendo percipiente e non già solo deducente, laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il giudice non possiede, o comunque il fatto stesso risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l'indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche. La medesima pronuncia, peraltro, ha confermato che anche nel caso di CTU

percipiente, la parte non può sottrarsi del tutto all'onere probatorio e rimettere *in toto* l'accertamento della propria posizione processuale all'attività del consulente, essendo comunque necessario che vengano dedotte circostanze ed elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato, non potendo quindi la consulenza risolversi nell'accertamento di fatti nemmeno affermati in giudizio a sostegno delle proprie domande ed eccezioni.

Sempre in tema di CTU, laddove, come nella normalità dei casi, al perito sia richiesta la redazione di una relazione scritta ex art. 195, comma 2, c.p.c., la stessa deve essere depositata entro un termine fissato dal giudice. Ciò detto, nel rito ordinario tale termine, in ragione della mancata specificazione normativa, è pacificamente inteso come non perentorio, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non determina la nullità della consulenza, ferma ovviamente restando la possibilità per il giudice di procedere alla sostituzione del perito ex art. 196 c.p.c.; mentre nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 424, comma 3, c.p.c., comporta la nullità della CTU, pur se trattasi di nullità relativa, come tale sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c., se non opposta nella prima difesa successiva e fermo comunque rimanendo che l'eventuale pronuncia di nullità deve essere correlata ad un concreto pregiudizio del diritto di difesa (Cass., 10/4/2014, n. 8406).

Circa poi la valutazione della prova presuntiva, confermando un orientamento pacifico a livello di giurisprudenza di legittimità, ma non sempre adeguatamente conosciuto dalla giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha da un lato ritenuto che, per configurare una presunzione, non occorre che l'esistenza del fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo invece sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* (Cass., 5/2/2014, n. 2632); e dall'altro lato che è possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, poiché il requisito della concordanza, postulante una pluralità di presunzioni, non ha carattere di requisito necessario, ma solo eventuale, operando unicamente in presenza di più presunzioni (cfr. Cass., 30/1/2014, n. 2082).

Dando continuità ad un orientamento già in passato esplicitato, Cass., 7/5/2014, n. 9864, ha ribadito che le ammissioni contenute nelle missive e negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno il valore confessorio privilegiato della prova legale, ma costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

b) **In materia più strettamente processuale**, di rilievo è certamente Cass., S.U., 11/4/2014, n. 8510, la quale, componendo un contrasto giurisprudenziale con adesione alla tesi estensiva, ha chiarito che l'art. 1453, comma 2, c.c., è norma speciale che deroga alla norma generale, consentendo in ogni caso la mutatio libelli da adempimento in risoluzione fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; ed a seguito di tale mutamento, è altresì possibile per il contraente fedele completare lo *ius variandi* formulando domanda di risarcimento danni.

Sempre risolvendo un contrasto di giurisprudenza, Cass., S.U., 20/5/2014, n. 11021, ha spiegato che, nel caso di sentenza collegiale, la mancanza di una sola delle due firme tra quella del presidente e dell'estensore, rende la sottoscrizione non già radicalmente inesistente, ma solamente insufficiente, ciò che comporta una nullità sanabile ex art. 161 c.p.c.

Nuovamente in sede di composizione di un contrasto, si è statuito che, a fronte di una domanda attorea di restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, la difesa del convenuto proposta in via di eccezione o riconvenzionale per la rivendica del bene, non comporta la trasformazione della domanda attorea da personale a reale, a ciò ostandovi il principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con la conseguenza che è il convenuto, in dipendenza delle proprie difese, a dovere soddisfare il gravoso onere probatorio (cd. *probatio diabolica*) inerente le azioni reali, al fine di paralizzare la pretesa attorea (Cass., S.U., 28/3/2014, n. 7305).

Una delle più interessanti pronunce processuali è quella con la quale la Suprema Corte, per la prima volta, ha preso posizione in ordine alla questione, lungamente dibattuta dalla giurisprudenza di merito e relativamente alla quale non aveva invece preso posizione C. cost. n. 322/2010, relativa all'eventuale reclamabilità del provvedimento del Giudice Istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi ex art. 709, comma 4, c.p.c. In particolare, disattendendo sia la tesi della reclamabilità al collegio in applicazione analogica dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., sia la tesi della reclamabilità alla Corte d'Appello in applicazione analogica dell'art. 708, comma 4, c.p.c., la Cassazione ha aderito alla tesi dell'irreclamabilità, essendo ciò imposto dal dato letterale della sua mancata previsione ed essendo la scelta legislativa non irrazionale (Cass., ord. 7/7/2014, n. 15416).

Ribadendo un orientamento che può dirsi ormai consolidato, pur se opinabile, Cass., 13/5/2014, n. 10306, ha ritenuto che, nonostante le questioni sulla competenza siano ora risolte con ordinanza sulla base del vigente art. 279 c.p.c., ciò deve avvenire dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni.

Confermando quanto già indicato da S.U. n. 16037/2010, Cass., 28/1/2014, n. 1761, ha statuito che la procedura di correzione dell'errore materiale è applicabile alla sentenza che omette di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese.

Sempre in continuità con i propri precedenti, Cass., 30/1/2014, n. 2084, ha ribadito che la valutazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., rientra nei poteri discrezionali che il giudice, in presenza delle condizioni richieste dal citato articolo, può esercitare senza necessità di richiesta della parte.

Interessante è la posizione giurisprudenziale relativa all'equiparazione dell'avvocato al professionista ai fini della disciplina dei contratti sui consumatori: pertanto, s'applica l'art. 33, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 206/2005, che sancisce l'inefficacia della pattuizione di un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore e che è norma indicante un foro esclusivo e speciale, ciò che impedisce l'applicabilità del foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c., per ottenere un decreto ingiuntivo da parte dell'avvocato relativamente al pagamento del compenso (Cass., ord. 24/1/2014, n. 1464).

In tema di procura speciale alle liti, Cass., 22/5/2014, n. 11359, ha evidenziato che l'art. 182, comma 1, c.p.c., va inteso nel senso che il giudice, ove rilevi l'omesso deposito della procura, semplicemente enunciata o richiamata negli atti, deve invitare la parte a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto in qualsiasi momento, con la conseguenza che l'invalidità della costituzione discende solo dall'eventuale infruttuosità di tale invito; mentre Cass., 3/6/2014, n. 12376, ha puntualizzato che la cancellazione dall'albo del procuratore costituito non comporta l'interruzione del processo, essendo l'ipotesi assimilabile alla rinuncia o revoca della procura ex art. 301, comma 3, c.p.c., non già alla morte, sospensione o radiazione ex art. 301, comma 1, c.p.c.

In una complessa ed articolata pronuncia, la Suprema Corte ha puntualizzato che il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara inammissibile o estinto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non preclude al debitore ingiunto di far valere, con azione di accertamento negativo o con opposizione a precetto od all'esecuzione, eventuali fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato in sede monitoria, verificatisi tra l'emissione del decreto ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi siano stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (Cass., 19/3/2014, n. 6337).

In tema di processo civile telematico, Cass., 25/6/2014, n. 14337, ha puntualizzato che la prova della comunicazione del deposito del provvedimento coincide, qualora la parte non invochi un termine di comunicazione successivo, con la data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

E' stato poi chiarito che il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto di scienza privata, occorrendo pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi od estintivi, risultino acquisiti agli atti (così Cass., 13/3/2014, n. 5923. Cfr. anche Cass., 13/6/2014, n. 13537, con riferimento all'eccezione di superamento del massimale, da qualificarsi come eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio, ma solo se il fatto storico è allegato e provato); e che la conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia ad una domanda in precedenza formulata (Cass., 15/4/2014, n. 8737).

Si è poi statuito che le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, trattandosi di connessione cosiddetta debole ex art. 33 c.p.c., laddove il successivo articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi di connessione cosiddetta forte ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (Cass., 8/9/2014, n. 18870).

Pur se emesse nell'ultimo trimestre del 2013, hanno trovato spazio nelle riviste giuridiche del 2014, e sono indicate come di particolare rilievo nella relazione del Massimario civile della Corte, le pronunce con le quali si è statuito che il giudice successivamente adito deve dichiarare la litispendenza anche se la causa identica precedentemente iniziata pende davanti al giudice dell'impugnazione (Cass., S.U., 12/12/2013, n.27846); che è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio, la sentenza scritta da un giudice diverso da quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni in violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass., S.U., 2/12/2013, n. 26938); che la competenza funzionale a decidere sull'istanza di verifica proposta in via incidentale è del giudice della causa in cui l'istanza stessa è proposta, anche se giudice di pace o monocratico (Cass., ord. 16/10/2013, n. 23433); che le summarie informazioni rese nel corso di un procedimento cautelare, se assunte con l'impegno di rito ed in contraddittorio con le parti, sono utilizzabili nel successivo giudizio di merito come vere e proprie prove testimoniali (Cass., 4/10/2013, n. 22778); che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M., non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass., ord. 2/10/2013, n. 22567); che la legittimazione processuale, riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il solo limite del giudicato (Cass., 26/9/2013, n. 22099).<

c) Circa la materia delle opposizioni esecutive, di rilievo è Cass., 7/2/2014, n. 2815, che disattende il precedente di Cass. n. 11316/2011, molto criticata, e ripropone l'orientamento tradizionale in tema di provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c., emessi nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio. In particolare, dovendo il titolo esecutivo rivestire i caratteri di credito certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c., l'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza presidenziale riguarda solo le obbligazioni già definite in tale provvedimento (ad esempio, l'importo del contributo al mantenimento per coniuge e figli), non anche le spese che devono essere affrontate in futuro: pertanto, se il coniuge separato non adempie all'obbligo, previsto dall'ordinanza, di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute dall'altro coniuge per i figli, non si può procedere direttamente con l'esecuzione forzata, occorrendo un nuovo provvedimento giudiziale che accerti l'esistenza delle condizioni determinanti l'insorgenza dell'obbligo ed il suo esatto ammontare.

Quanto al verbale di conciliazione, esso, pur se firmato davanti al giudice, è titolo esecutivo di natura stragiudiziale (Cass., 26/2/2014, n. 4564).

In tema di opposizione a precetto, è poi chiarito che se la somma oggetto di intimazione risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per intero, ma ne determina nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane quindi valida per la somma effettivamente dovuta (Cass., 27/3/2014, n. 7207).

Quanto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essa non s'applica a nessuno dei casi di opposizione all'esecuzione, e quindi in tale periodo vanno trattati le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., le opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., gli accertamenti dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. (Cass., 8/4/2014, n. 8137 e Cass., 9/4/2014, n. 8270).

d) Relativamente poi alle spese di lite - per la cui liquidazione è entrato in vigore il D.M. 10/3/2014, n. 55 - è stata fornita una lettura molto restrittiva dell'art. 91, comma 4, c.p.c., a tenore del quale le spese e gli onorari liquidati dal Giudice di Pace non possono superare il valore della domanda nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente ex art. 82 c.p.c.: si tratta infatti di norma costituzionalmente non illegittima (C. cost., 4/6/2014, n.

157), ma che opera solo nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, e quindi non anche nelle opposizioni ad ordinanza ingiunzione ed a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada (Cass., 30/4/2014, n. 9557).

Circa la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c., le "gravi ed eccezionali ragioni" necessarie per disporla, possono essere integrate dall'inusitata reciproca litigiosità e dalla molteplicità di cause pendenti tra le parti (Cass., ord. 23/6/2014, n. 14155).

Quanto al decreto di liquidazione delle spese a favore del CTU, lo stesso può essere opposto, ex art. 170, DPR n. 115/2002, dalle parti, dal P.M. e dallo stesso perito, con un procedimento civile monocratico in cui tutti sono contraddittori necessari e tutti possono stare in giudizio personalmente; e nel caso di liquidazione a carico dell'erario, si è ribadito che parte necessaria è altresì il Ministero di Giustizia, non l'Agenzia delle Entrate (Cass., 13/2/2014, n. 3312).

e) Tra le pubblicazioni scientifiche del 2014 della più accreditata Dottrina, mette conto segnalare il *Commentario al codice di procedura civile* dei professori Carpi e Taruffo, Padova, 2014; il *Codice di procedura civile commentato online* dei professori Vaccarella e Comoglio, WKI; la nuova edizione del *Manuale di procedura civile* dei professori Mandrioli e Carratta, Torino, 2014.

Con riferimento a temi più settoriali, di interesse sono i contributi di alcuni magistrati, quali *I procedimenti Camerali* di Roberto Masoni, Milano, 2014; *Il processo civile telematico* di Vincenzo di Giacomo, Milano, 2014; *Il procedimento di divisione a domanda congiunta* di Rosaria Giordano, Milano, 2014; nonché *Il processo delle locazioni*, di Giordano-Tallaro, Padova, 2014.

Disciplina del procedimento possessorio di Michele Ruvolo

Nella relazione predisposta da Aldo Carrato con riferimento al procedimento possessorio si affronta in primo luogo il tema della natura e della finalità dello stesso procedimento possessorio per poi passare ai profili processuali, che vengono esaminati avendo riguardo alla disciplina generale, ma anche, più in dettaglio, agli aspetti relativi alla competenza per territorio ed all'emissione dei provvedimenti *inaudita altera parte*.

Viene inoltre trattato il tema dei rapporti tra giudizio petitorio e giudizio possessorio, del regime dell'eccezione *feci sed iure feci* e della possibilità o meno dell'introduzione di domande diverse ed ulteriori rispetto a quella avente per oggetto il conseguimento dell'immediata tutela contro l'autore dello spoglio e della turbativa (restituzione del bene e cessazione della condotta lesiva).

Infine, si opera un'accurata ed utile selezione della giurisprudenza di legittimità dell'ultimo biennio su possesso, azioni possessorie e usucapione.

LINEAMENTI ESSENZIALI SULL'ATTUALE DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO POSSESSORIO (di Aldo Carrato - Consigliere della Corte di Cassazione, Assistente di studio alla Corte costituzionale)

TRASFERIMENTO ARBITRALE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA, NOVITA' PROCESSO CIVILE, SOMMARIO DI COGNIZIONE (di Gianluigi Morlini)

DIRITTO CIVILE SOSTANZIALE



Questioni in materia di condominio (di Michele Ruvolo)

La relazione tenuta da Antonio Scarpa al corso della Scuola della Magistratura sul contenzioso in materia immobiliare ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra condominio e terzi creditori, disciplina che costituisce un aspetto di oggettiva novità nella Riforma della normativa in materia di condominio negli edifici disposta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, e poi già modificata con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

La figura dei creditori cui fanno rinvio i commi 1 e 2 dell'art. 63, disp. att. c.c. induce a riflettere sulla problematica relativa alla possibilità di concepire un'autonoma soggettività giuridica in capo al condominio, così come del resto prospettato da Cass. sez. un. 18 settembre 2014, n. 19663, che ha sottolineato la presenza di elementi (tratti dall'art. 1129, comma 12, n. 4, c.c., dall'art. 1135, n. 4, c.c., e, soprattutto, dall'art. 2659, comma 1, n. 1, c.c.) «*che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma*».

Ciò dovrebbe, dunque, invogliare gli interpreti ad abbandonare ogni remora nel ravvisare diritti ed obblighi riferibili al condominio in quante tale, e non invece sempre e comunque immediatamente imputabili - per l'intero o in proporzione alle rispettive quote - a ciascuno dei condomini.

La relazione di Antonio Scarpa tratta dapprima il tema della morosità ultrasemestrale, individuando come punto di partenza l'art. 1129 comma 9 c.c., che obbliga l'amministratore ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.

Viene, dunque, da un lato specificato il criterio per individuare i delinquenti a quod del detto termine semestrale e, dall'altro, puntualizzato che la mora nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre legittima l'amministratore a sospendere al condomino l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Il collega Scarpa si sofferma, poi, sul diritto riconosciuto, a seguito della Riforma, ad ogni condomino di rivolgere espressa richiesta all'amministratore circa la situazione di morosità degli altri partecipanti senza che sia necessario il consenso espresso, libero, specifico e documentato per iscritto (art. 23 del d.lgs. n. 196/2003) dei condomini inadempienti interessati e sul contestuale dovere dell'amministratore di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante per la protezione dei dati personali relative alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito delle attività connesse all'amministrazione dei condomini.

L'elaborato prosegue, poi, con l'analisi delle differenti categorie dei "creditori non ancora soddisfatti", dei "condomini morosi" e degli "obbligati in regola con i pagamenti" cui l'art. 63 disp. att. cod. civ fa riferimento e delle rispettive azioni che i creditori possono azionare per far valere le proprie ragioni.

Viene anche puntualizzato che il debito per le spese condominiali (il pagamento delle quali costituisce un'obbligazione "portabile", in quanto ha per oggetto una somma di danaro già determinata nel suo ammontare o comunque determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico, sicché la mora del singolo condomino debitore si determina, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito) è soggetto alle generali regole delle obbligazioni pecuniarie contenute negli artt. 1182, comma 3, e 1277, comma 1, c.c., per le quali le obbligazioni aventi per oggetto somme di danaro devono adempiersi al domicilio del creditore e con moneta avente corso legale.

Si prospettano, poi, le possibili conseguenze derivanti dalla mancata riscossione da parte dell'amministratore dei contributi dovuti dai condomini morosi, circostanza che potrebbe costituire il presupposto per l'esercizio dell'azione surrogatoria intentata dal terzo creditore nei confronti dei morosi per la revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 6), c.c. (ove lo stesso abbia "omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva"), oltre che per l'individuazione di una responsabilità dell'amministratore nei confronti del medesimo terzo creditore.

Viene inoltre analizzata la complessa struttura del rapporto obbligatorio corrente tra il creditore e il condominio, che può identificarsi come autonoma "parte negoziale", e dunque come centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto concluso per la gestione delle parti comuni, avente carattere soggettivamente complesso, e perciò insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono.

Ci si sofferma anche sulla natura dell'obbligazione derivante dal condominio, obbligazione che nascerebbe parziaria, ma che poi, ove si verifichi l'inadempimento di uno dei condomini al proprio debito *pro quota*, si trasformerebbe in solidale per i soli condomini in regola con i pagamenti, tenuti all'intero "residuo" verso i creditori.

È possibile, infatti, ravvisare in favore del creditore distinte posizioni obbligatorie e perciò anche distinte azioni di adempimento, l'una per l'intero debito, esperibile nei confronti dell'amministratore, e le altre nei limiti della rispettiva quota verso i singoli condomini, rendendosi poi ammissibile l'eventualità di pretendere da un partecipante il pagamento del debito originariamente dovuto da un altro condomino solo in seguito all'infruttuosa escussione del patrimonio di quest'ultimo.

In favore dei condomini in regola con i pagamenti è previsto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l'adempimento dei morosi (c.d. beneficio d'ordine), quanto la più gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. *beneficium excussionis*). Al condomino in regola con i pagamenti, escusso dal terzo creditore per la parte dovuta dai morosi, dovrà poi consentirsi di avvalersi, oltre che dell'azione di regresso verso il debitore principale inadempiente, anche della surrogazione legale (in forza dell'art. 1203, n. 3, c.c.).

La relazione termina, infine, con un approfondimento del tema relativo al patrimonio del condominio, al quale, per effetto della Riforma del 2012, dovrà essere necessariamente intestato "uno specifico conto corrente, postale o bancario", che rappresenterà, dunque, la misura della responsabilità patrimoniale dei condomini per le obbligazioni di gestione delle cose comuni e che, pur non essendo inquadrabile tra i patrimoni separati, svolge comunque una funzione di garanzia e di responsabilità, allo scopo di assicurare i terzi creditori del condominio.

CONDOMINIO E TERZI CREDITORI (di Antonio Scarpa - Ufficio del Massimario - Corte di Cassazione)

CONVENZIONI



a cura di Fabio Di Lorenzo

In questa sezione riportiamo un riepilogo delle principali Convenzioni a disposizione dei magistrati, con i relativi allegati.

Sintesi convenzioni

FIAT	<p>-FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA (TUTTI I MODELLI): sconto 1% rispetto a quanto applicato ai privati.</p> <p>-FIAT PROFESSIONALI (MODELLI: NUOVA PANDA VAN 10,5%; 500L VAN 13,5%; STRADA 14,5%; G. PUNTO VAN, PUNTO EVO VAN, BRAVO VAN 21,5%; FIORINO, DOBLÒ CARGO 23,5%; SCUDO 24%, DUCATO 25%): sconto su listino al pubblico.</p>	
TOGHE	TOGHE IN FRESCO LANA 100%	€ 250,00
Cooperativa Alice	CORDONIERE ORO -ARGENTO	€ 75,00
	PETTORINA BIANCA CON PIZZO	€ 24,00
	PETTORINA BIANCA SENZA PIZZO	€ 20,00
	CONSEGNA	€ 10,00
LIBRERIE	<p>-ARMANDO CURCIO EDITORE, Dizionario sulle mafie: sconto del 50% sul prezzo di copertina (€ 44,50 anziché € 89,00).</p> <p>-CEDAM: sconto del 20% sul prezzo di mercato dei testi e delle riviste.</p> <p>-GIUFFRÈ Editore: sconto del 30% su tutti i codici cartacei.</p> <p>-IPSOA Editore: sconto del 30% sul prezzo di listino di testi (libri e codici), riviste e banche dati.</p> <p>-IL SOLE 24 ORE: sconto del 15% sull'abbonamento alle riviste di area diritto, sui libri e codici e su master e corsi di formazione.</p> <p>-LA TRIBUNA: sconto del 20% sul prezzo di copertina di tutti i prodotti cartacei.</p>	

<p>VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.</p>	<p>-RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA) - AUTO RISCHI DIVERSI (ARD):</p> <p>DALLA 1^ alla 14^ classe, nessun sinistro ultimo anno: sconto 15%;</p> <p>PACCHETTO 5.0: sconto 30% (resp. civile trasportati, rinuncia rivalsa se conducente in possesso di patente idonea ma scaduta da non più di 120gg, rinuncia rivalsa per guida in stato di ebrezza, ricorso terzi da incendio per danni non derivanti da circolazione, danni da inquinamento, rimborso spese dissequestro);</p> <p>GARANZIE (FURTO-INCENDIO-ATTI VANDALICI): sconto 30%su tariffa;</p> <p>GARANZIE COMPLEMENTRI (PACCHETTO F.0, PACCHETTO G.0): sconto 30%;</p> <p>GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE: sconto 20%;</p> <p>GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE: sconto 20%;</p> <p>-ALTRI RAMI DANNI (FORMULA FAMIGLIA/CASA):</p> <p>FURTO E RAPINA; INCENDIO; RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI; VETRI E CRISTALLI: sconto 50%.</p> <p>FORMULA TUTELA GLOBALE (COPERTURA ASSICURATIVA, tre forme a scelta: rischi professionali ed extraprofessionali contraente e familiari; rischi extraprofessionali componenti famiglia; rischi da circolazione. PRESTAZIONI: morte - somma massima assicurata € 600.000; invalidità - somma mass. ass. €600.000; diaria da ricovero e gessatura - somma mass. ass. € 155 al g.; inabilità temporanea - somma mass. ass. € 60 al g. FRANCHIGIA I.P.: 3% assorbibile): sconto 50%.</p> <p>FORMULA METIS (PAGAMENTO INDENNIZZO COMMISURATO COMPLESSITA' INTERVENTI CHIRURGICI; 7 CLASSI INDENNIZZO PREDETERMINATO; INTERVENTI IN TUTTO IL MONDO, ANCHE PER GRAVIDANZA O PUERPERIO; SE CI SI AVVALE DEL SSN CORRISPOSTO 50% IMPORTO TABELLA; POSSIBILITA' INDENNIZZO PRIVILEGIATO): sconto 50%.</p>
<p>Assegnazione sussidi ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA'</p>	<p>-Sussidi concessi nella misura massima di un terzo per spese sanitarie e cure dentarie, per le degenze in cliniche private e per gli interventi di ortodonzia, il sussidio sarà concesso nella misura massima di un quinto.</p> <p>Spese documentate da ricevute fiscali e non inferiori nel complesso a € 3.000,00 per spese sanitarie e cure dentistiche ed installazione di protesi dentistiche.</p> <p>-Assegno di € 1.033,00 in caso di morte del magistrato, riconoscibile anche per decesso di genitori, figli e coniugi.</p> <p>-Orfani di magistrato concessi premi di € 516,00.</p>
<p>Sussidi scolastici 2014-15 Istituto mutualità Magistrati (concorso scaduto)</p>	<p>700 sussidi: n° 300 di € 516,00 per magistrato con tre o più figli; n° 400 di € 258,00 per magistrato con due figli; di cui almeno uno frequenti corsi universitari o scuole medie superiori.</p> <p>-Domande da presentare entro il 31.10.2014.</p> <p>-Documenti: certificato iscrizione corso universitario o scuola media superiore; certificato attestante i voti; dichiarazione del magistrato.</p> <p>-Titoli di preferenza: numero di figli a carico, in regola con gli studi, sede diversa da residenza, votazione.</p> <p>-Richiesta per un solo figlio, anche se coniugi entrambi magistrati.</p>

	Assegnazione per il solo anno scolastico 2014/2015.
Unipol assicurazione caso morte	<p>OGGETTO: Contratto di assicurazione collettiva monoannuale rinnovabile di anno in anno a copertura del rischio di morte degli Assicurati.</p> <p>Se nel periodo assicurativo l'evento coperto non si verifica, le assicurazioni saranno considerate estinte ed i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Società.</p> <p>L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato.</p> <p>Età fra i 18 ed i 60 anni capitale assicurato Euro 250.000,00; oltre i 60 anni e fino ai 71 anni capitale assicurato Euro 150.000,00.</p> <p>DOCUMENTAZIONE SANITARIA: rapporto di visita medica mod. UV00608 ed. 06/2009, test Hiv; in mancanza la copertura assicurativa non sarà operante.</p> <p>ESTINZIONE: esercizio del diritto di recesso; disdetta; naturale scadenza.</p> <p>Il contratto estinto non può essere riattivato.</p> <p>RISCHIO COPERTO: rischio di morte qualunque sia la causa, senza limiti territoriali, salvo dichiarazioni rese non corrette e veritiere. Rischio di suicidio.</p> <p>RISCHIO ESCLUSO: dolo del contraente, partecipazione a delitti, incidente di volo su aeromobile non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto.</p> <p>PREMIO: premio unico anticipato per ogni anno di durata. L'età di ciascun Assicurato è calcolata ad anni interi computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Il premio dovuto è determinato con riferimento al sesso, all'età dell'Assicurato. Mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto. Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.</p>
Unipol fondo pensione aperto	<p>Pensione complementare che si aggiunge alla prestazione del sistema pensionistico obbligatorio.</p> <p>Possibilità di scelta tra cinque comparti di investimento:</p> <p>COMPARTI CON GARANZIA</p> <p>- Linea Protezione (Obbligaz. con garanzia): Investe quasi esclusivamente in obbligazioni, con un massimo del 10% in azioni.</p> <p>Garantisce la restituzione del capitale versato con rendimento minimo del 2% annuo nei casi di pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi.</p> <p>- Comparto Crescita (Obblig. misto con garanzia): Investe in titoli di debito e titoli azionari (questi ultimi per non più del 35%). Garantisce la restituzione del capitale versato nei casi di pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore a 48 mesi.</p> <p>COMPARTI SENZA GARANZIA</p> <p>- Comparto Sviluppo (Bilanciato): Investe in titoli di debito e titoli azionari. I titoli azionari non possono superare il 60%.</p>

	<p>- Comparto Valore (Azionario): Investe prevalentemente in titoli azionari.</p> <p>- Comparto Etica (Bilanciata): Investe in titoli di debito e titoli azionari. I titoli azionari non possono superare il 60%.</p>
Assicurazione sanitaria Marsh: rimborso spese mediche	<p>- Coperture assicurative offerte: rimborso delle spese mediche per Intervento chirurgico con ricovero, Day Hospital o Ambulatoriale (massimale €150.000); Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico (limite giornaliero per retta di degenza €250); Extraricovero (massimale €6.000); Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio (massimale €1.900); Cure Oncologiche (massimale €10.000).</p> <p>- Entrata in vigore dell'assicurazione: dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>- Regolazione del premio: Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare: relativamente alla nuova annualità assicurativa, l'effettivo numero iniziale di unità assicurate (persone o nuclei familiari); relativamente all'annualità trascorsa, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decorrenza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo.</p> <p>- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro: 1) presentare la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica; 2) allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri; 3) acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti; 4) fornire tutta la documentazione (medica e non) che la società riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.</p> <p>L'inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>- Validità Territoriale: L'assicurazione vale in tutto il mondo.</p> <p>- Persone non Assicurabili: affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.; al manifestarsi di tali affezioni l'assicurazione cessa.</p> <p>- GARANZIE: rimborso spese ospedaliere e chirurgiche rese necessarie da malattia o infortunio, verificatisi nell'anno assicurativo e sostenute in caso di:</p> <p>A) intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, effettuato in regime di ricovero in istituto di cura, Day Hospital o ambulatorio;</p> <p>B) ricovero in istituto di cura o in regime di Day Hospital che non comporti intervento chirurgico;</p> <p>C) ricovero per parto senza taglio cesareo, fino a concorrenza del limite di € 2.600 per annualità assicurativa (comprese le spese per il neonato).</p> <p>- Scoperti e franchigie: Il rimborso delle spese sostenute in regime di ricovero e di day hospital di cui ai precedenti punti A) e B) avviene previa applicazione di scoperti e franchigie per sinistro (coperto 20% minimo € 1.000 massimo € 5.000 fuori rete e franchigia di € 400 in rete).</p>

	<p>- Indennità sostitutiva: Qualora il ricovero o la degenza in regime di Day hospital avvenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà una indennità sostitutiva: integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura; al 50 % nel caso di Day Hospital.</p> <p>- ASSICURATI: gli iscritti alla ANM ed i relativi nuclei familiari (coniuge anche legalmente separato o, in alternativa, il convivente more-uxorio e i figli fino a 26 anni di età risultanti dal certificato di stato di famiglia o conviventi con almeno uno dei genitori se in affidamento). La Società assicura altresì i Dirigenti che prestano servizio presso un tribunale.</p> <p>L'età massima per il primo ingresso del Magistrato/Dirigente in assicurazione è stabilita in anni 70. Il Magistrato/Dirigente che cessa dal servizio prima del compimento del 70° anno d'età potrà essere mantenuto in garanzia purché, alla data della cessazione, abbia maturato una anzianità assicurativa di almeno un anno. Per chi cessasse dal Servizio dopo il compimento del 70° anno, resta fermo il presupposto di una anzianità assicurativa pari ad almeno un biennio ai fini della continuità della copertura. Per cessazione dal servizio - prima o dopo il compimento del 70° anno di età - si intende l'evento contestuale al provvedimento di collocamento a riposo.</p> <p>Per i Magistrati l'iscrizione all'ANM è condizione di assicurabilità.</p> <p>Al momento dell'adesione il Magistrato/Dirigente potrà chiedere l'estensione delle prestazioni per i figli di età compresa tra i 27 e i 37 anni non compiuti conviventi con almeno uno dei genitori.</p> <p>I figli del Magistrato/Dirigente assicurato non conviventi con almeno uno dei genitori possono aderire all'Assicurazione Sanitaria Collettiva solo in forma autonoma, anche in mancanza di continuità della garanzia, alle stesse condizioni normative previste per l'Opzione 2 previo versamento del relativo premio loro riservato.</p> <p>- PREMIO: diversificato a seconda dell'età e del nucleo familiare assicurato (All.1).</p> <p>- "Rete GBS": si intende l'insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con GBS, alle quali l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.</p>
<p>Assicurazione sanitaria Marsh:</p> <p>Rimborso Spese Mediche per Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione, extraricovero</p>	<p>- Coperture assicurative offerte: rimborso delle spese mediche per Intervento chirurgico ad alta specializzazione (massimale €400.000); Extraricovero (massimale €6.000); Cure e terapie dentarie.</p> <p>- Entrata in vigore dell'assicurazione; Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Regolazione del premio; Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Validità Territoriale; Persone non Assicurabili; Rete GBS; Indennità sostitutiva; ASSICURATI; PREMIO: v. convenzione preced.</p> <p>- GARANZIE: rimborso spese per intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di cui all'Allegato 2, verificatisi nell'anno assicurativo. La Società rimborsa, a parziale deroga dell'art. 2.4 "Esclusioni" lett. K), le spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie fino a concorrenza della somma assicurata indicata nell'allegato 1 lettera B.8</p>
<p>convenzioni bancarie Auxilia</p>	<p>- MEDIAZIONE CREDITIZIA: attività professionale per il cui tramite vengono messi in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p> <p>La mediazione creditizia prevede sia un'attività di consulenza che un'attività di raccolta delle richieste di finanziamento formulate dai potenziali clienti (unitamente alla</p>

preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse) e di trasmissione di tali richieste agli Istituti Bancari e/o agli Intermediari finanziari.

- **RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE:** non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte di una Banca od un intermediario finanziario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- **PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO:** Mutuo ipotecario a clientela consumatrice 2,50%; Prestiti personali 0,00%; Cessioni del V 0,00%; Mutui ipotecari alle imprese 2,50%.

- Spese di istruttoria e gestione pratica sono a carico del richiedente.

- **PENALI:** Nei casi in cui il cliente sia inadempiente o ritardi colpevolmente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, ovvero fornisca notizie o documentazione non corrispondenti al vero, viene posta a suo carico, ex art. 1382 C.C., una penale che non può superare un importo massimo pari al 0,5% della somma originariamente richiesta al cliente.

- **RECESSO:** Il Richiedente può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Mediatore di una somma pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il Mediatore può, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e verso corresponsione al Richiedente di una somma pari ad Euro 400,00.

- **CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE:** Il presente incarico di mediazione viene conferito ad Auxilia Finance in forma esclusiva.



FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

TOGHE - COOPERATIVA ALICE

LIBRERIE

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

ASSEGNAZIONE SUSSIDI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA'

SUSSIDI SCOLASTICI

UNIPOL ASSICURAZIONE CASO MORTE

UNIPOL FONDO PENSIONE APERTO

ASSICURAZIONE SANITARIA MARSH - RIMBORSO SPESE MEDICHE

ASSICURAZIONE SANITARIA MARSH - RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE, EXTRARICOVERO

CONVENZIONI BANCARIE AUXILIA